

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
Corso di Laurea Magistrale in
Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali



La violenza di genere tra sentenze e violenza istituzionale

Lo sguardo internazionale sulle normative italiane

Relatrice
Professoressa GABRIELLA CITRONI
Correlatrice
Professoressa SVEVA MAGARAGGIA

Relazione finale di
SILVIA FORALOSSO
Matr. Nr. 902039

Anno Accademico 2023-2024

*Siamo il grido
altissimo e feroce
di tutte quelle donne
che più non hanno voce.*

SOMMARIO

Introduzione	1
Capitolo 1 La violenza maschile contro le donne, tra definizioni e storia	5
1.1. Le radici culturali della violenza maschile contro le donne, cenni storici e prospettive	5
1.2. La violenza di genere e la violenza maschile contro le donne nelle relazioni intime	8
1.2.1. Il ciclo della violenza e le diverse forme di violenza	11
1.2.2. Le principali ragioni per cui le donne non emergono dalle situazioni di violenza nelle relazioni intime.....	14
1.2.3. La vittimizzazione secondaria.....	16
1.3. I dati quantitativi del fenomeno della violenza maschile sulle donne	18
Capitolo 2 Il contesto normativo internazionale in materia di violenza maschile contro le donne	23
2.1. I pilastri giuridici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di violenza di genere	23
2.2. Il sistema giuridico regionale in materia di violenza sulle donne	29
2.2.1. Il Consiglio d’Europa.....	29
2.2.2. Il sistema interamericano.....	32
2.2.3. Il sistema africano.....	33
2.2.4. Il sistema sud-est asiatico	34
Capitolo 3 Lo sguardo internazionale sull’attuazione della normativa relativa alla violenza maschile sulle donne in Italia	36
3.1. Come le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite hanno affrontato il tema della violenza maschile contro le donne in Italia	36
3.1.a. Il Rapporto della Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo.....	36
3.1.b. Rapporto della Relatrice speciale sulla violenza contro le donne e le ragazze, le sue cause e conseguenze, Reem Alsalem.....	40
3.1.c. Le comunicazioni rilevanti delle Procedure Speciali Nazioni Unite	42
3.2. Come i Comitati delle Nazioni Unite hanno affrontato il tema della violenza maschile contro le donne in Italia	45
3.2.a. Osservazioni adottate dal Comitato sull’eliminazione della discriminazione contro le donne in merito alla comunicazione individuale n.148/2019	45

3.2.b. Osservazioni conclusive sull’ottavo rapporto periodico dell’Italia al Comitato sulla eliminazione della discriminazione contro le donne.....	47
3.2.c. Osservazioni conclusive del Comitato contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti ...	51
3.3. Il Gruppo di persone esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica	52
3.4. Le sentenze della Corte Europea dei diritti umani nei confronti dell’Italia in materia di violenza maschile contro le donne	56
Capitolo 4 La fase di ricerca empirica e i suoi risultati	65
4.1. Cenni metodologici	66
4.2. Breve glossario.....	67
4.3. L’analisi delle interviste.....	68
4.4. Conclusioni.....	76
Conclusioni.....	78
Bibliografia e sitografia	81
Indice figure.....	87

INTRODUZIONE

Nel mese di marzo 2024, G. è stata convocata presso il Tribunale di Milano per testimoniare nel procedimento a carico del suo ex marito, accusato di aver violato la misura cautelare di divieto di avvicinamento a lei ed ai figli. Il fatto era accaduto a luglio del 2022 e la misura era stata emanata in via precauzionale dopo che la donna aveva denunciato l'uomo nel marzo 2016 per gravi maltrattamenti in famiglia, violenza assistita e diretta sui minori.

Il processo penale si era concluso nel giugno del 2023 con la condanna in via definitiva dell'uomo a cinque anni di reclusione, trascorsi sette anni dalla denuncia e cinque dall'inizio del processo.

In quell'occasione, nel marzo del 2024, la donna avrebbe dovuto raccontare al giudice come nel luglio del 2022 l'uomo, nonostante il divieto di avvicinamento, si fosse presentato sotto l'abitazione della signora e dei figli. La testimonianza avrebbe dovuto svolgersi in sicurezza e non ci sarebbe dovuto essere alcun margine di possibilità per la donna di incorrere in esposizioni indesiderate.

Certe che la normativa vigente in materia di violenza maschile contro le donne sarebbe stata garanzia delle procedure, l'avvocata che aveva seguito il processo penale in difesa della donna aveva ritenuto sufficiente l'accompagnamento della scrivente presso l'aula il giorno della testimonianza, in qualità di operatrice del centro antiviolenza che aveva in carico la signora.

Una volta dentro l'aula in cui si sarebbe svolta l'udienza, la donna ha visto che il proprio ex marito si trovava accanto a lei, dentro la cella adibita agli imputati che stanno già scontando una pena detentiva.

L'udienza si è svolta a porte aperte e l'uomo ha persistito nel mantenere un atteggiamento minaccioso ed allo stesso tempo denigratorio nei confronti della donna, cercando un continuo contatto visivo con lei ed emettendo spesso note non verbali di disapprovazione rispetto a quanto G. raccontava.

G. mi dirà poi“ *mi sentivo il suo sguardo addosso, la sua cattiveria. Non cancellerò mai quella sensazione*”¹.

Le sorelle di lui sono state riprese più di una volta dal giudice per comportamento provocatorio nei confronti di G. Declinando l'invito a lasciare l'aula, le due hanno cercato di avvicinare G. per insultarla una volta terminata l'udienza.

La donna aveva subito gravi maltrattamenti dall'ex marito per circa dieci anni, poco dopo la nascita del primo dei loro tre figli.

¹ Testimonianza raccolta in sede di colloquio sociale successivo al fatto narrato, svolto presso il centro antiviolenza SeD, presso cui la scrivente opera come assistente sociale.

Nella sua lezione magistrale sul consenso tenuta al Festival di Filosofia svoltosi a Sassuolo nel settembre del 2023, Michela Marzano spiega come *“la parola permette alle cose di esistere, anche in un sentire confuso”* e continua *“la parola ci permette di diminuire la paura. Se usate male le parole creano disordine. Aumentano la paura, aumentano il dolore”*. Riprendendo Camus, *“quando si nominano male le cose non si fa altro che contribuire al disordine ed alla sofferenza che già c’è nel mondo”*.²

Nel affrontare il discorso sulla violenza maschile contro le donne, nel presente elaborato si ritiene necessario accostare l’atto linguistico all’atto normativo e si desidera riformulare l’esposizione di Marzano sostituendo *“la parola”* con *“la norma”*.

In quanto operatrice di un centro antiviolenza, posso affermare quanto sia imprescindibile vincolare l’atto linguistico all’atto normativo nei casi di violenza maschile contro le donne che arrivano nelle aule di tribunale e, proprio in forza di questa imprescindibilità, far sì che vi sia coincidenza tra il contesto normativo in cui ci si trova e le garanzie di tutela che il contesto stesso dovrebbe assicurare.

Quale rapporto di consequenzialità intercorre tra l’esistenza e l’applicazione (o meno) di dispositivi maggiormente tutelanti nei confronti delle donne vittime di violenza maschile ed una società maggiormente paritaria? Questa è la domanda di ricerca che si intende indagare nel presente elaborato.

Dando per assunto che il corpo legislativo di uno Stato (e la sua effettiva attuazione) ne riflette gli orientamenti politici e più in generale direziona la realtà strutturandone i processi di causa e conseguenza; l’analisi del quadro giuridico internazionale fornisce le basi che guidano ed orientano le legislazioni nazionali in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

Con questa tesi s’intende evidenziare come la violenza istituzionale presente nei processi civili e penali italiani per maltrattamento familiare, violenza sessuale e reato di stalking e persecuzione, perpetui di fatto un *humus* culturale patriarcale e maschilista ed incida profondamente nella lesione costante dei diritti umani delle donne vittime di violenza maschile.

L’interesse della scrivente riguardo l’argomento si è consolidato nel tempo attraverso lo studio e la ricerca sui rapporti di potere esistenti nelle relazioni intime e, ampliando lo sguardo, di come questi incidano e si strutturino nella società odierna contemporanea trasformandola in un baco patriarcale e maschilista pachidermico ed asfissiante, che pervade orientamenti politici ed istituzioni, comprese quelle volte alla tutela delle vittime di tale rapporto.

² Trascrizione operata dalla scrivente dell’intervento.

Intervento reperibile in <https://www.youtube.com/watch?v=n-7spQh8408>

Da più di tre anni lavoro nel centro antiviolenza Servizio Donne SeD di Farsi Prossimo scs sul territorio di Milano, e tale contesto ha offerto numerosi spunti per identificare situazioni in cui la violenza maschile sulla donna, quando ci siano state le condizioni per intraprendere un procedimento legale, sia divenuta poi ragione di vittimizzazione secondaria ed istituzionale.

Nel primo capitolo si proporrà una cornice teorica del fenomeno della violenza maschile contro le donne. Una prima parte di definizione verrà seguita da un approfondimento sulle radici culturali del fenomeno della violenza basata sul genere nelle relazioni intime, ove si riscontrano diversi ordini di spiegazioni tra cui le trasformazioni del ruolo femminile nelle società e la necessità quindi degli uomini di ridefinire la propria mascolinità su equilibri diversi. Ci si soffermerà poi sul concetto di vittimizzazione secondaria, intesa come condizione di ulteriore sofferenza ed oltraggio psicologico e sociale vissuto dalla vittima in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione da parte delle agenzie di controllo. L'indagine sul concetto vedrà riportate alcune sintesi del materiale di studio reperibile sul tema, composto da commenti di giuriste come Paola Di Nicola e Teresa Bene.

Nel secondo capitolo si affronterà il quadro giuridico internazionale e la normativa a livello nazionale in materia di violenza di genere, con focus specifico sulle disposizioni riguardanti la violenza maschile contro le donne nelle relazioni intime. Il dibattito attuale sul più ampio concetto di violenza di genere verrà qui sezionato nella sua accezione di violenza maschile contro le donne, per ragioni legate al bacino d'osservazione e competenza della scrivente.

Nel terzo capitolo si presenterà il lavoro di ricerca svolto sui sistemi di controllo esistenti: dai Rapporti redatti dalla Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza di genere, al Rapporto presentato dal Gruppo di esperti indipendenti istituito dal Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO). Si analizzeranno inoltre alcune sentenze della Corte europea dei diritti umani rese nei confronti dell'Italia in materia di violenza domestica. Tali sentenze possono essere raggruppate in due filoni in ragione del loro diverso oggetto: il primo filone riguarda le decisioni relative alle valutazioni compiute dall'autorità giudiziaria italiana in tema di capacità genitoriale di madri vittime di violenza domestica, mentre il secondo fa riferimento ai casi di inerzia o ritardo della magistratura italiana nella concessione di misure di protezione in favore di donne vittime di violenza domestica. Le sentenze emesse dalla Corte europea paiono evidenziare le stesse criticità rilevate dal GREVIO e fanno emergere un quadro preoccupante dove adeguatezza ed evoluzione non sono all'ordine del giorno dell'agenda politica italiana.

Nel quarto capitolo si riporterà il prodotto della ricerca empirica effettuata attraverso alcune interviste svolte alle avvocate penaliste e civiliste che collaborano con il centro antiviolenza SeD, presso il foro di Milano. L'intervista sarà di carattere qualitativo per permettere l'espressione ed il confronto con i soggetti intervistati. Scopo delle interviste è quello di indagare come la vittimizzazione secondaria

venga perpetrata all'interno delle aule di tribunale, dove il contesto normativo da strumento di tutela della donna vittima diviene, al contrario, agente di violenza e violazione dei diritti fondamentali dell'essere umano.

Infine, si riporteranno alcune pratiche virtuose emerse durante le interviste, provando ad identificare gli elementi necessari affinché l'atto linguistico e l'atto normativo in materia di violenza maschile contro le donne possano trovare coincidenza, orientata alla tutela delle vittime del fenomeno, senza inciampare in normalizzazioni e disattenzioni che, in alcuni casi, possono costare la vita stessa della donna coinvolta.

Capitolo 1

La violenza maschile contro le donne, tra definizioni e storia

1.1. Le radici culturali della violenza maschile contro le donne, cenni storici e prospettive

Lo squilibrio di potere esistente tra uomini e donne nelle relazioni di qualsiasi natura, sia in ambito macrosociale sia nel micro delle relazioni intime, è il nucleo costitutivo del fenomeno della violenza maschile contro le donne. I ruoli di genere socialmente ascritti e gli stereotipi a loro connessi non fanno che riprodurre, spesso inconsapevolmente, questa disuguaglianza (Volpato, 2013) strutturando e consolidando una cultura patriarcale.³ Storicamente i ruoli di genere hanno prodotto una gerarchia tra gli status di uomo e donna, ancora oggi presente e molto radicata. Il processo di costruzione dell'identità e dei ruoli di genere parte dal presupposto che donne e uomini siano gerarchicamente ordinati, perpetuando l'esistenza di un'asimmetria sociale. Tale asimmetria sociale, che si regge sulla centralità del potere maschile, fa capo al più ampio concetto di patriarcato o cultura patriarcale che, sebbene in forme diverse, è trasversale a quasi tutte le culture e società. In sociologia, con il termine "patriarcato" (letteralmente "legge del padre") si fa riferimento a un sistema sociale in cui il potere è detenuto dagli uomini, che predominano in ruoli di autorità morale e politica, per privilegio sociale e nel controllo della proprietà privata.⁴ Storicamente, dunque, le società patriarcali erano basate sul dominio della figura del padre che esercitava la propria autorità sulla donna e sui figli.

A corroborare questo equilibrio fondato sull'egemonia del maschile, per anni inscalfibile è stata l'ideologia dell'amore romantico.⁵ Per comprendere a pieno di cosa si tratta basta richiamare alla mente le immagini disneyane e hollywoodiane dove l'uomo, rigorosamente possente, facoltoso (ad eccezione di Aladin) ed eteronormato, arriva in salvo alla fanciulla bisognosa. L'amore romantico e le pratiche ad esso connesse raccontano di un femminile debole da proteggere e che è oggetto di desiderio, spesso conteso, e non soggetto di desideri. Da questa prospettiva diviene maggiormente visibile la subalternità su cui si struttura la relazione, dove il ruolo forte è giocato dall'uomo, virile e sicuro di sé ed il ruolo debole viene affibbiato alla donna, fragile e da proteggere. L'ideologia dell'amore romantico ha permeato la percezione del sentimento ed ha strutturato nel tempo

³ Chiara Volpato, *Psicosociologia del maschilismo*, Roma, 2013. pp.57-96.

⁴ *La cultura della violenza. Curare le radici della violenza maschile contro le donne*. Novembre 2021 WeWorld Reports n°15/2021.

⁵ Sveva Magaraggia, *Comunicazione pubblicitaria e genere. Le campagne di comunicazione sociale e pubblicitarie contro la violenza e gli stereotipi di genere*. In AGAboutGender, International Journal of Gender Studies, Vol. 4 N° 8 2015 pp. 134-164.

l'immagine sociale di una relazione eterosessuale ritenuta *normale*, che tra i suoi elementi costitutivi vedeva ai primi posti gelosia, salvataggio o contesa eroici e simbiosi tra le due parti. Ogni persona, donna o uomo che fosse, che nel tempo ha messo in dubbio questa concezione ha dovuto scontrarsi con l'inadeguatezza all'immagine socialmente condivisa, in cui l'amore è per sempre e a qualunque costo.

A supporto dell'ideologia sopradescritta si lega indissolubilmente il *mito della donna del focolare*. Virginia Woolf scriveva “È molto più difficile uccidere un fantasma che una realtà” in *Professioni per le donne*, saggio pubblicato postumo e tratto dal discorso che la scrittrice tenne nel 1931 alla National Society for Women's Suffrage.⁶ Il fantasma è per lei quello dell'angelo del focolare, la donna disegnata dall'immaginario patriarcale che abita lo spazio domestico con spirito di sacrificio, obbedienza e silenzio, rinunciando all'autonomia del pensiero e alla parola pubblica. Percorrendo il mito, l'immagine che se ne ha è di una rigida differenziazione dei ruoli dove l'uomo ha il compito di procurare le risorse necessarie al sostentamento, ovvero procacciarsi il cibo, per utilizzare una forma atavica, nonché di dedicarsi alla vita sociale e pubblica; mentre la donna ha il compito di curare il focolare, inteso come il luogo domestico dove crescere la prole.

L'immagine della donna- madre custode del focolare è stata spesso alimentata dalle politiche della destra fascista, si pensi alle propagande mussoliniane che inneggiavano alle donne come custodi del focolare, dove la loro vocazione primaria era quella di procreare, allevare i figli ed amministrare le funzioni familiari nell'interesse dello Stato⁷. Quest'immagine viene tuttora riproposta dalle destre populiste, che identificano l'essere donna con l'essere madre. Nell'ideologia *Dio patria famiglia* (Serughetti, 2021) perseguita dalle destre si può notare come la famiglia prenda il posto delle donne come titolare dei diritti subordinando diritti individuali all'affermazione di valori antiliberali e conservatori.⁸

L'impalcatura ben salda del patriarcato egemone inizia a traballare con l'acquisizione di maggiori libertà da parte delle donne. A partire dalla fine dell'800 infatti, con i primi movimenti che avevano come obiettivo la parità giuridica tra donne e uomini, si iscrive nella storia il germoglio di quella che diverrà nel tempo la prima ondata femminista (Facchi e Giolo, 2023). Parità giuridica intesa come diritto all'istruzione, diritto di voto, di partecipazione alla vita pubblica e diritto al lavoro, diviene il baluardo di tutte quelle donne che rifiutano di aderire all'ombra che viene loro imposta.⁹ La potenza di

⁶La *National Society for Women's Suffrage* fu un gruppo nazionale nel Regno Unito che promosse il diritto di voto delle donne. Fu fondato da Lydia Becker il 6 novembre del 1897. Il gruppo contribuì alla formazione del movimento per il suffragio universale.

⁷ Valentino Rubetti, *Fascismo al femminile. La donna fra focolare e mobilitazione*, Roma, 2019, pp 42-51.

⁸ Giorgia Serughetti, *Il vento conservatore. La destra populista all'attacco della democrazia*, Bari, 2021, pp.66-99.

⁹ Alessandra Facchi, Orsetta Giolo, *Una storia dei diritti delle donne*, Bologna, 2023, pp.143-190.

un pensiero così sovversivo per l'epoca, ebbe un riverbero che tuttora viene richiamato in termini di diritti e parità di genere. A seguire la prima ondata, alla fine degli anni Sessanta del ventesimo secolo l'attenzione del movimento femminista si concentra sulle differenze tra donne e uomini e sulle diversità del pensiero femminile rispetto a quello maschile. Si vuole tenere conto delle peculiarità femminili, valorizzando le donne e garantendo un'uguaglianza di genere che riconosce le differenze senza accezione di subalternità. È qui che per la prima volta nella storia del dibattito pubblico trovano voce temi quali il corpo, la sessualità, il desiderio e le scelte (o non scelte) di maternità. (Facchi e Giolo, 2023).

Oggi il discorso pubblico e le agende politiche vedono alla ribalta quella che si potrebbe identificare come la terza ondata neofemminista (Butler, 2023), che prende avvio negli anni Novanta del secolo scorso ed ha come proprio focus di attenzione le differenze di condizione sociale, culturale, generazionale e di orientamento sessuale.¹⁰ Le tematiche affrontate oggi corrispondono, sintetizzate in battaglie per l'uguaglianza, alla complessità del sociale: dalle violenze sessuali a quelle domestiche, dalla segregazione occupazionale al divario salariale dalla fecondazione artificiale alla gestazione per altri. In questa fase si intrecciano universi significanti con mondi di diritti (Butler, 2023), dove la bussola di orientamento punta al raggiungimento della massima libertà individuale (femminile, maschile o queer) percorribile sancendo l'autodeterminazione del singolo in favore di un bene comune inteso come comunità consapevole e paritaria.¹¹

In questo universo in movimento l'egemonia del maschile è messa pesantemente in discussione e l'uomo vede questionata la legittimazione del proprio ruolo, ed inizia a scontrarsi tra la tensione trasformativa, che si domanda "quale ruolo potrò assumere" e la tensione preservativa, che si dice "quale ruolo non voglio abbandonare" (Magaraggia e Cherubini, 2013). Tale tensione, nelle relazioni intime, genera violenza utilizzata come strumento di rivendicazione del proprio ruolo messo in discussione. Violenza per ripristinare l'ordine precostituito dei generi, in cui il maschile mantiene cristallizzata la sua posizione di potere rispetto al femminile.¹²

Violenza che, a ben guardare, si ripropone nel macrosistema in termini simbolici attraverso il gender gap.¹³ Oggi, a livello economico, sebbene le donne abbiano lottato e ottenuto di entrare massicciamente nel mercato del lavoro, le disuguaglianze nel ricoprire le posizioni decisionali di potere e il divario di retribuzione orario le relegano in una posizione di subalternità e di inferiorità.¹⁴

¹⁰ Judith Butler, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*. Roma, 2023

¹¹ Ibidem

¹² Sveva Magaraggia. e Daniela Cherubini, D. (a cura di), *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*, Torino, 2013 pp 5-15.

¹³ Divario tra generi; con particolare riferimento alle differenze tra i sessi e alla sperequazione sociale e professionale esistente tra uomini e donne. Da Enciclopedia Treccani, Neologismi, 2008.

¹⁴ Chiara Volpato, *Psicosociologia del maschilismo*, cit. p. 98.

Nella analisi di questi aspetti si esplicita anche come vi sia una forte connessione tra il modello economico predominante, il capitalismo, e il modello egemonico di relazione diseguale tra i generi, il patriarcato (Murgia, 2019). Nello stesso modo nel mondo politico, accessibile formalmente anche alle donne, non si trova un'equa ripartizione di posizioni decisionali e di potere. Per forzare il cambiamento culturale in questo ambito avendo in mente un'equa rappresentatività tra donne e uomini, sono stati introdotti degli strumenti appositi per avere una rappresentanza alla pari, ovvero le quote rosa.¹⁵ Con funzione pedagogica, è risultato necessario introdurre nell' ambiente lavorativo uno strumento in grado di garantire maggiore rappresentatività. In assenza di una legge in tal senso, difficilmente chi detiene un privilegio (l'uomo) lo cederà spontaneamente. Michela Murgia sottolinea la radice culturale della disparità di genere sostenendo che all'interno di un sistema in cui l'uomo è trattato con privilegio, come essere superiore alle donne, non sia necessario che lo stesso pensi necessariamente che le donne siano inferiori, perché riscuoterà il suo dividendo disinteressandosi dell'intorno. È qui che interviene la coercizione in chiave rieducativa. Dal momento in cui non si riterrà il problema della rappresentatività un problema di tutti, relegandolo solo ad una questione femminile, non si potrà ambire ad un cambiamento strutturale verso una parità di genere (Murgia, 2019).

1.2. La violenza di genere e la violenza maschile contro le donne nelle relazioni intime

La violenza nelle relazioni intime può acquisire diverse definizioni, a seconda dell'aspetto che si vuole considerare: violenza di genere, intendendo genere come costruzione sociale, violenza contro le donne, violenza in relazioni di intimità (IPV), violenza domestica. Sul piano giuridico una definizione ampia e dettagliata si trova nella Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del Consiglio d'Europa, sottoscritta dall'Italia nel 2012 e ratificata con l. 77/2013, di cui si approfondirà nel capitolo successivo. Al fine di avere una definizione esaustiva, vale la pena di citare qui in maniera estesa l'articolo 3 della Convenzione nel quale vengono date alcune definizioni:

Article 3 – Definitions For the purpose of this Convention¹⁶:

a. “violence against women” is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including

¹⁵ Michela Murgia, sulle quote rosa all'evento promosso da Fondazione CR Firenze dal titolo “Sulla scia dei Giorni”, 19 gennaio 2019, reperibile in <https://www.youtube.com/watch?v=5UiSIWKT5Kg>

¹⁶ Convenzione del Consiglio d' Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma ad Istanbul l' 11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014. Ratificata dall' Italia con legge 77 del 27 giugno 2013.

threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life;

b. “domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim;

c. “gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;

d. “gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately;

e. “victim” shall mean any natural person who is subject to the conduct specified in points a and b;

f. “women” includes girls under the age of 18.

Nonostante in altre fonti normative precedenti ne fosse già stata data definizione, è solo con la Convenzione di Istanbul che la violenza contro le donne viene riconosciuta a livello internazionale come violazione dei diritti umani. Grazie a questa definizione è possibile identificare e riconoscere i diversi aspetti che riguardano la violenza all’interno di una relazione: fisica, verbale, sessuale, psicologica ed economica.

La dicitura *violenza di genere*, usata nella Convenzione e nella narrazione collettiva attuale del fenomeno, da un lato risulta astratta e molto ampia; dall’altro include la violenza omofoba e contro persone transessuali unitamente a quella contro le donne evidenziando come la violenza sia di fatto il rifiuto verso ciò che è diverso dalla norma socialmente indotta. Violenza volta a stabilire e perpetrare una rigida struttura di potere e dominio tra sessi e generi. Per arricchire ed integrare la definizione che contiene moltitudini di significati, Magaraggia e Cherubini approfondiscono il concetto di *violenza simbolica* che genera e sostiene il potere maschile e della parte dominante delle nostre società (Magaraggia e Cherubini, 2013). La stessa non viene percepita come tale ed anzi viene naturalizzata nella stessa esperienza del soggetto oppresso.¹⁷ Si fa quindi riferimento con questa ulteriore specifica alla violenza implicita nella nostra società a forte stampo patriarcale e maschilista, agita e perpetrata nella società attraverso stereotipi, pregiudizi e ruoli di genere con cui ognuno di noi socializza. Un lavoro interessante di trasposizione grafica delle diverse tipologie di violenza maschile contro le donne è stato prodotto da Amnesty International con *l’iceberg della violenza* che, in maniera grafica e immediata, mostra le diverse tipologie del fenomeno e sottolinea quali aspetti siano impliciti e

¹⁷ Sveva Magaraggia, Daniela Cherubini (a cura di), *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*, cit, pp. 296-305.

sottintesi all'ordine di ruoli di genere e tipologie di relazioni e quindi meno facilmente identificabili, sott'acqua, e quelli maggiormente visibili che sono più comunemente condivisi come riprovevoli, in superficie. Il lavoro di Amnesty International integra così la definizione giuridica contenuta nella Convenzione di Istanbul e recepita dai sistemi legislativi di molti Paesi.



Figura 1 Amnistà Internacional di España , iceberg della violenza.

Come si evince dall'immagine, nella parte sommersa vi sono la violenza simbolica, quella verbale e psicologica, risalendo verso la violenza fisica e sessuale e raggiungendo così l'altro estremo in cui troviamo il gesto definitivo e irrevocabile della violenza maschile contro le donne, l'annullamento totale della soggettività delle stesse, cioè il *femminicidio*. Con questo termine ci si riferisce all'omicidio di una donna avente come movente l'appartenenza al genere femminile e quindi l'appartenenza al ruolo di genere connessa ad esso. Vale la pena ricordare che all'interno dell'ordinamento italiano non esiste ancora la fattispecie di reato suddetta.

Il termine viene introdotto ufficialmente nel dizionario italiano dall'Accademia della Crusca nel 2013. In questo elaborato, che tratta del maltrattamento maschile contro le donne, si utilizzerà la definizione di violenza maschile contro le donne, espressione che nomina il perpetratore di violenza e non solo la vittima. Si farà riferimento a tutte quelle relazioni intime tra un uomo e una donna connotate da violenza, includendo (ex) marito/(ex) fidanzato o (ex) convivente. In questo contesto infatti si innestano nella quasi totalità dei casi gli agiti violenti contro le donne, in una circolarità che permette alla violenza di permanere all'interno della relazione.

1.2.1. Il ciclo della violenza e le diverse forme di violenza

La psicologa e criminologa americana Leonore E. Walker, alla fine degli anni '70 offre allo studio della violenza maschile contro le donne una definizione completa raffigurata in quello che verrà chiamato il ciclo della violenza.¹⁸ Il ciclo è da intendersi come il progressivo e rovinoso vortice che divora la persona vittima di violenza continuativa, sistemica e ciclica, da parte del partner (Walker, 1970). La professionista, attraverso uno studio che ha visto coinvolto un campione significativo di donne intervistate, ha teorizzato il comportamento maltrattante in un processo articolato che compone una spirale dove la violenza non si manifesta esplicitamente fin da subito ma presenta un'escalation di gravità che si evolve in diverse fasi. Le fasi si caratterizzano per il loro funzionamento a spirale in un'attivazione – spegnimento – riattivazione che seguono un incremento di intensità; e vengono agite per mezzo di tecniche di potere, controllo e manipolazione dell'abusante sulla vittima. Il ciclo della violenza è da intendersi dunque come un movimento ciclico che nel tempo assume sempre più intensità e può protrarsi per un tempo infinito. Per non stigmatizzare al contrario i comportamenti maschili, urge precisare che le fasi non si susseguono in maniera rigida e schematica in tutti i casi. Talvolta può succedere che la relazione maltrattante si giochi nel passaggio tra alcune fasi e non in tutte, o che si cristallizzi all'interno di una sola fase. La teoria offre piuttosto uno spunto di osservazione consapevole circa i comportamenti maltrattanti ed abusanti aiutando ad affinare lo sguardo rispetto a quelli che possono essere i suoi segnali.

La prima fase è chiamata *luna di miele*.¹⁹ Qui, le emozioni ed i neonati sentimenti reciproci alimentati dall'ideale dell'amore romantico, fanno vivere alla coppia un periodo di serenità intenso. In questa fase si innesta quello che nella letteratura anglosassone viene chiamato *love bombing*,²⁰ ovvero un vero e proprio bombardamento d'amore. Allo scopo di conquistare la fiducia della donna ed abbagliarla della propria immagine e presenza, l'uomo compie gesti grandiosi e molto romantici, spesse volte anzitempo rispetto all'effettivo tempo di conoscenza tra i due. Si possono osservare in questa fase una profusione di complimenti, senza conoscere realmente l'altra, promesse affrettate di progetti a due, insistenti attenzioni e manifestazioni di impegno eterno. La sensazione che prova la donna in questa fase è di sentirsi “come una regina”, “salvata” e “messa su un piedistallo”.²¹

La seconda fase è definita *della tensione*.²² L'uomo maltrattante, dopo aver conquistato la fiducia della donna vittima e aver assunto il controllo sulla dinamica relazionale, inizia ad assumere un

¹⁸ Leonore E. Walker, *The battered woman syndrome*, New York, 1979, pp 94-98.

¹⁹ Ibidem, cit, p.95.

²⁰ Maria Luisa Bonura, *Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne*, Trento, 2016, p.85.

²¹ Da testimonianze raccolte durante i colloqui sociali svolti all'interno del centro antiviolenza SeD da febbraio 2022 ad oggi.

²² Leonore E. Walker, *The battered woman syndrome*, New York, 1979, cit, p.97

atteggiamento ostile che progressivamente acquisisce i contorni della violenza psicologica. Giustificando il suo comportamento con lo stress accumulato nella quotidianità (lavoro ed economie, per esempio), l'uomo inizia a responsabilizzare, colpevolizzando, la propria partner del malessere che prova. In questa fase, dove i confini del comportamento maschile sono ancora tutti da definire, la donna tende ad assumere un atteggiamento accondiscendente cercando di compiacere il partner e provando a scansare quelli che potrebbero essere gli elementi che scatenano tensione. La donna in questa fase si sentirà come "di camminare sulle uova",²³ confusa sui motivi di ciò che prova, si interrogherà sul suo comportamento cercando di correggere atteggiamenti o azioni che potrebbero aver infastidito il partner.

La terza fase si identifica nell' *attacco*, o *esplosione della violenza*.²⁴ In questa fase la tensione del momento precedente trova sfogo in un agito che si può manifestare nella sua espressione più grave dell' aggressione fisica o sessuale, ma che può tradursi anche in un attacco verbale aggressivo e violento. Qui la donna vittima, fortemente impaurita dall'agito violento, non si oppone assumendo un atteggiamento remissivo di sottomissione. L'obiettivo di ogni attacco è quello di dominare e sottomettere la donna, affermando la propria posizione di potere. Lo stordimento per l'attacco subito si accompagna al disorientamento della donna che scopre così l'identità violenta della persona che ha accanto. Generalmente, soprattutto quando questa fase si manifesta per la prima volta, la donna vittima tenderà alla negazione ed alla normalizzazione, complici le radici culturali analizzate al principio del presente capitolo.

La quarta ed ultima fase è quella del *pentimento*.²⁵ Si introduce successivamente all'aggressione, dove l'uomo maltrattante realizza che il suo agito potrebbe avere delle conseguenze in termini di allontanamento della partner e dunque la perdita del proprio potere su di lei. Quello che accade dunque è un'esternalizzazione da parte dell'uomo delle cause che l'hanno portato ad agire violenza. Questa non risulta essere una reale ammissione della propria colpa o responsabilità ma piuttosto un tentativo di normalizzazione dell'accaduto con l'obiettivo di riavvicinamento. In questa fase sono numerose le rassicurazioni e le richieste di aiuto e comprensione, che attecchiscono nell'archetipo femminile dell'agente di cura. La donna infatti qui si sentirà investita del potere di cambiamento dell'uomo, vedendo finalmente realizzato quel pensiero magico dell'amore che salva. Quest'investitura depotenzierà la violenza subita e preparerà il terreno per il rientro nella fase successiva (precedente).

²³ Da testimonianze raccolte durante i colloqui sociali svolti all'interno del centro antiviolenza SeD da febbraio 2022 ad oggi.

²⁴ Leonore E. Walker, *The battered woman syndrome*, New York, 1979, cit, p.98

²⁵ *Ibidem*

La violenza maschile contro le donne, come si evince dal modello del ciclo, assume diverse forme e sfumature, talvolta subdole e sottotraccia. È per questo motivo che l'identificazione degli agiti maltrattanti risulta spesso volte difficile e necessita della giusta consapevolezza in chi osserva.

Attraverso l'osservazione e lo studio dei comportamenti maltrattanti, è stato possibile identificare le diverse forme di violenza esistenti, oltre a quella fisica. Lo studio del fenomeno ha permesso di individuare la violenza psicologica e la violenza economica. La violenza psicologica è riconosciuta come l'insieme di quei comportamenti psicologici altamente manipolatori. Da una trasposizione cinematografica di un'opera drammaturgica del 1938, la violenza psicologica viene anche chiamata *gaslighting*.²⁶ L'abusante agisce sulla capacità di giudizio della vittima che inizia a dubitare di sé stessa. Attraverso un gioco manipolatorio, l'uomo distorce alcuni elementi della realtà con l'obiettivo di insinuare il dubbio sulla salute mentale della donna. La sensazione spesso riportata dalle donne è che sentono di stare impazzendo. La denigrazione e la manipolazione inficiano fortemente l'autostima e la soggettività della donna che arriverà a non credere nemmeno a sé stessa.

La violenza economica si intende il complesso di atti compiuti dal coniuge o dal convivente volti a limitare l'indipendenza economica dell'altra in termini di uso e distribuzione del denaro e delle risorse economiche, impedendo l'autonomia finanziaria e decisionale.²⁷ Obiettivo del comportamento violento è quello di rendere la donna dipendente da sé, prevaricando le decisioni in forza del maggior potere economico all'interno della relazione. Difficile da riconoscere, la violenza economica corrisponde al perpetuarsi di stereotipi secondo cui l'uomo guadagna di più e pertanto ha più autonomia decisionale rispetto alla donna. Questa forma di violenza risulta difficilmente dimostrabile anche nelle aule di giustizia, dove appare arduo spesso volte identificare in questo comportamento violento la ragione per cui la donna vittima di violenza non possiede un'autonomia economica all'interno della relazione.

²⁶ Tratto dal film *Gaslighting*, 1994.

²⁷ Estratto dalla Pubblicazione della Casa delle Donne Maltrattate, *La violenza economica*, con il contributo di Global Thinking Foundation, 2018, Milano.

1.2.2. Le principali ragioni per cui le donne non emergono dalle situazioni di violenza nelle relazioni intime²⁸

Prima di passare all'analisi e allo studio degli strumenti normativi volti alla tutela delle donne vittime di violenza è utile interrogarsi circa quali siano le ragioni per cui le donne faticano a fuoriuscire dalla situazione maltrattante.

Proseguendo il ragionamento iniziato con l'osservazione dei modelli culturali dominanti che permeano la nostra società, non verrà difficile provare ad individuare le condizioni psicologiche ed emotive che imprigionano le donne all'interno di queste relazioni.

La sensazione di solitudine ed isolamento in cui la donna maltrattata versa per un tempo protratto permette l'insinuazione del pensiero distruttivo di non potersi affidare a nessuno. Il senso di annichilimento frutto dei maltrattamenti subiti crea una sensazione di vuoto attorno a sé. La donna, non vedendo se stessa, arriva a credere di non essere vista nemmeno dalle persone che la circondano. L'isolamento si lega a doppio filo con la sensazione di vergogna e fallimento. La rappresentazione sociale della relazione perfetta ed eterna poco si sposa con la realtà vissuta dalla donna vittima di violenza che avrà a che fare non solo con il lutto dell'immagine dell'uomo amato, ma anche con l'immagine di coppia socialmente mostrata. Questo spesso genera nelle donne un profondo senso di fallimento. Dalle numerose testimonianze delle donne che arrivano al centro antiviolenza emerge un sentimento ambivalente dove da un lato c'è la sofferenza per l'amor perduto e dall'altro il fallimento per non aver corrisposto all'aspettativa degli altri di essere coppia, nonostante tutto. Questo sentimento, assai faticoso da snodare, trova ampio spazio negli ideali descritti in precedenza ed è la ragione per cui la donna pur di affrontare la rottura del rapporto e l'uscita così dalla situazione violenta, alza il proprio livello di sopportazione normalizzando le violenze e riducendole. Sarebbe importante in questi casi prestare attenzione a non interpretare la normalizzazione come complicità con l'abusante (Bonura, 2016) ma, con uno sguardo più ampio alla complessa dinamica della violenza, può essere riconosciuta come modalità di sopravvivenza e tentativo di arginare il danno.²⁹

Il senso di fallimento si lega a doppio filo con il mandato intergenerazionale e culturale: l'immagine della relazione eterosessuale a due predomina rispetto alle altre immagini possibili e tende a generare nelle persone l'esigenza, socialmente indotta, di trovare un compagno o una compagna con cui costruire una famiglia. Decidere di abdicare all'obiettivo a causa della scelta di un partner non aderente al quadro simbolico dominante, provoca un'importante senso di fallimento nella donna che si trova intrappolata tra ciò che è desiderabile e ciò che è nella realtà la relazione. A questo si aggiunge

²⁸ Sottoparagrafo elaborato attraverso la rielaborazione di materiale formativo acquisito all'interno del centro antiviolenza Servizio Donne.

²⁹ Maria Luisa Bonura, *Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne*, pp.101-105.

poi il senso di inadeguatezza per non essere riuscita a correggere i comportamenti maltrattanti del partner, non corrispondendo così all'immagine della donna che cura, che salva e perdona.

Un altro atteggiamento psicologico frequente nelle donne vittime di violenza è l'assunzione di responsabilità per quanto accaduto (Bonura, 2016). Spesso la donna si incolpa dei comportamenti violenti del marito, introiettando la manipolazione agita dall'uomo maltrattante che le imputa colpe ascrivibili alla sfera della provocazione o lascivia (Bonura, 2016). Questo aspetto, come si vedrà prossimamente, viene agito anche dalle istituzioni e dai servizi preposti alla tutela e al giudizio delle situazioni maltrattanti. Un altro aspetto della responsabilizzazione è il sentimento di colpa che prova la donna nel non aver visto, non aver capito, non aver percepito, in tempo.

Nelle donne incontrate al centro antiviolenza c'è una costante immaginifica di questa dimensione temporale proiettata, prima della quale ci si sarebbe potute salvare. Ed è proprio quell'immagine che consolida in loro la convinzione che, se fossero state sufficientemente intelligenti sarebbero fuggite prima di subire violenza e che dunque, in un certo qual modo, il fatto di subirla dà prova della loro stupidità, pertanto è meritata.

Accostandosi a motivazioni più pragmatiche si individua nella concreta insufficienza di risorse economiche e di autonomia una delle ragioni principali per cui le donne non riescono ad affrancarsi da una relazione maltrattante. Specialmente nei casi in cui è presente anche violenza economica, la donna è materialmente sprovvista delle condizioni economiche e abitative che le permetterebbero di liberarsi. Basti pensare ad una situazione comune in cui è il marito ad aver acquistato l'immobile dove abita la famiglia, sono presenti due figli minori e la donna per sostenerne il carico di cura ha lasciato il lavoro. In tal caso, pur mettendo in campo tutte le (poche) risorse previste dai servizi volti alla tutela e all'emersione, la donna non avrebbe la possibilità di rendersi autonoma.

Le costanti minacce agite dall'uomo violento costituiscono un'ulteriore impedimento all'emersione dalla situazione violenta. Lo stato di tensione generato dal partner maltrattante è costituito anche da minacce riguardo all'immagine della donna (revenge porn), alla perdita della condizione socioeconomica raggiunta oppure al mantenimento dei figli o alla loro custodia. Nel caso di donne vittime straniere un aspetto su cui l'uomo maltrattante agisce intimidazioni è anche la posizione documentale e la possibilità di poter restare sul territorio italiano una volta interrotta la relazione.

A fronte di questa breve analisi risulta evidente come sia complesso far emergere il fenomeno della violenza domestica e quanto sia imprescindibile e fondamentale, nel caso in cui questo avvenga, il ruolo che giocano i servizi e le istituzioni sul territorio. Rimandando l'osservazione di questo aspetto al paragrafo successivo, è importante considerare il pregiudizio che hanno molte donne verso le istituzioni, cui fa giocoforza la lentezza dei procedimenti legali; oltre alla diffusa (fondata) paura di

poter essere giudicate cattive madri qualora siano presenti figli minori. La scelta dunque di rivolgersi ai servizi non è la più percorsa e contribuisce a mantenere sommerso il fenomeno. È dovere delle istituzioni, dei servizi preposti e dei territori interrogarsi costantemente circa le ipotesi di miglioramento possibile per aumentare la coincidenza tra l'offerta di emersione e tutela e la reale condizione di bisogno della donna vittima di maltrattamento maschile.

1.2.3. La vittimizzazione secondaria

La nozione di *vittimizzazione secondaria* viene definita internazionalmente per la prima volta dal Consiglio d' Europa, contenuto nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri n.8 del 2006, ed intende indicare quella vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma si concretizza nella risposta di istituzioni ed individui alla vittima. Già nel maggio del 2002, con la Relazione sulla vittimizzazione secondaria presentata al Senato della Repubblica dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, in Italia si precisava che la vittimizzazione secondaria viene effettuata dalle istituzioni con cui la vittima entra in contatto, qualora operino senza seguire le direttive internazionali e nazionali e non garantiscano comportamenti rispettosi e tutelanti, tali da non ledere la dignità personale, la salute psicofisica e la sicurezza della vittima.³⁰ Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definito la vittimizzazione secondaria³¹ come la conseguenza spesso sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittime di reati di genere, e l'effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa.

Con l'intento di individuare un profilo definitivo della vittimizzazione secondaria nell' ordinamento italiano, Teresa Bene ripercorre la giurisprudenza in materia e rintraccia tre elementi principali che vanno a comporre il fenomeno.³² Il primo viene individuato nella sentenza n.92 del 2018 della Corte Costituzionale dove si sottolinea che il minore vittima di reato può subire un trauma psicologico per l'esperienza giudiziaria penale (Bene, 2021) Si evince dunque come il processo penale sia di per sé un'attività intrinsecamente a rischio vittimizzazione. Questa considerazione può essere trasposta anche alla parte offesa adulta, dove il dover testimoniare contro l'imputato si presta ad innescare un meccanismo di vittimizzazione secondaria. (Bene, 2021) Vale a dire che, all'interno dei procedimenti, la parte offesa è portata a rivivere sentimenti di paura, ansia e dolore provati al momento della

³⁰ Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere , *Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*. Documento XXII- bis n.10 Presentato dalla Commissione l' 11 maggio 2022. p.8.

³¹ Corte di Cassazione, sentenza n. 35110 del 17 novembre 2021 paragrafo 5.3.7.4

³² Teresa Bene, *Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza*, in *Sistema Penale* del 29/11/2021.

commissione del fatto. Il secondo elemento rilevante riguarda il rapporto autore-vittima e le conseguenze nel procedimento penale, menzionato nella direttiva 2012/29/UE.³³ Nella valutazione del rapporto autore-vittima entra in gioco la valutazione del rischio, tesa a riconoscere il reale rischio di ripetuta vittimizzazione della persona offesa da parte dell'imputato anche durante il processo penale. Tale strumento dovrebbe condurre ad una corretta gestione del processo penale in modo coordinato e rispettoso delle parti, riducendo l'eventualità di una rivittimizzazione. Il terzo elemento rilevante per la vittimizzazione secondaria sta nella lunghezza eccessiva dei tempi processuali (Bene, 2021), riscontrata tra l'altro anche dalla Corte europea dei diritti umani nei confronti dell'Italia. Rimandando l'approfondimento alle decisioni in merito al capitolo terzo del presente elaborato, basti qui considerare come la lunghezza dei processi penali esponga la parte offesa ad una riattivazione del trauma subito in un tempo protratto e di cui non si conosce mai la reale portata. Le tempistiche processuali costituiscono, insieme agli elementi precedentemente descritti, una delle ragioni per cui alcune donne non sporgono denuncia, rinunciando di fatto alla difesa dei propri diritti. Non accedere al sistema di giustizia penale per mancanza di fiducia nel sistema stesso, a causa dei tempi processuali eccessivamente prolungati, costituisce di per sé una vittimizzazione secondaria intesa come riacutizzazione della sofferenza per una profonda ingiustizia subita (Bene, 2021).

La vittimizzazione secondaria ha, tra le sue radici, profili morali e valoriali che si traducono in stereotipi culturali agiti attraverso il linguaggio utilizzato nelle aule di tribunale. Non è infrequente leggere o ascoltare nelle aule di giustizia linee difensive che richiedono un trattamento sanzionatorio più mite in forza della condotta "ambigua" della vittima, che ha per esempio "alimentato il dubbio del tradimento" e dunque meritato i maltrattamenti del compagno.³⁴ Richieste che spesso trovano seguito nelle sentenze pronunciate dalle Corti. Il lungo processo di cambiamento culturale dall'egemonia del maschile intrapreso negli ultimi decenni, ha iniziato a dibattersi sul piano linguistico ed oggi si assiste ad una predilezione dell'utilizzo di un linguaggio neutrale ma questo, all'interno delle istituzioni, non è ancora divenuto scevro dai pregiudizi che generano a loro volta vittimizzazione secondaria.

Altro strumento che agisce, seppur inconsapevolmente, vittimizzazione secondaria è la comunicazione di massa che spesso tende a colpevolizzare la vittima e a minimizzare la responsabilità dell'autore. Le narrazioni filo romantiche che incorniciano l'autore del reato di maltrattamenti nell'immagine del "bravo ragazzo" o del "buon lavoratore" non fanno che aumentare il senso di inadeguatezza della donna vittima che si sente defraudata della propria capacità di giudizio, nonché del suo diritto di rivendicare giustizia. Questo linguaggio condiziona fortemente la comunicazione ed impedisce di

³³ La Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (1/2013).

³⁴ Teresa Bene, *Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza*, in *Sistema Penale*, che cita Corte d'assise d'appello di Bologna, sentenza n.29 del 14 novembre 2018, p.13.

capire la violenza sulla donna. Si pensi altresì alla spettacolarizzazione dei reati di femminicidio, che vengono trattati nelle arene pubbliche con il linguaggio da serie tv crime, dove i conduttori e le conduttrici vanno alla ricerca del “movente” che di fatto colpevolizza la donna di essersi comportata in un determinato modo “per far sì che”.

Mantenendo qui un’ accezione definitoria del fenomeno della vittimizzazione secondaria ci si affaccia poi all’ambito della giurisdizione civile che dispone in materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione. Oggetto di una relazione prodotta in materia dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio , nonché su ogni forma di violenza di genere, la vittimizzazione secondaria viene identificata in alcune norme procedurali obbligatorie, come per esempio l’obbligo per i coniugi di comparire congiuntamente davanti al giudice per il tentativo di riconciliazione nei casi di separazione.³⁵ È evidente come quest’obbligo, in presenza di violenza domestica, sia una mancanza di tutela nei confronti della donna che sarà in soggezione psicologica e verrà dunque vittimizzata nuovamente, con il rischio inoltre di non riuscire a far emergere le condotte violente del partner. La Commissione individua poi vittimizzazione secondaria nella mancata valutazione delle condotte violente nell’adozione dei provvedimenti di affidamento dei minori, che generano provvedimenti stereotipati e miopi che non distinguono il genitore violento dalla genitrice vittima di violenza. Lo scarso riconoscimento della violenza o la sottovalutazione del fenomeno hanno come conseguenza la mancata adozione di misure di tutela anche rispetto al diritto di visita, generando quindi non solo vittimizzazione secondaria ma un elevato rischio di rivittimizzazione sia della donna che dei figli.

Infine, si rintraccia vittimizzazione secondaria nel mancato coordinamento delle autorità giudiziarie deputate ad adottare provvedimenti. Ci si imbatte qui nell’ipotesi di concomitanza di procedimenti pendenti. Quando i procedimenti sono aperti in sezione civile per la separazione, in quella minorile per valutare la responsabilità genitoriale ed in quella penale per la presenza di violenze e maltrattamenti, se, ognuno per il proprio ambito di competenza, conduce accertamenti e richiede testimonianze l’assenza di organizzazione tra le parti porterà la donna ad esporsi a plurime rievocazioni delle sofferenze e dei traumi subiti, provocando di fatto una profonda vittimizzazione secondaria.³⁶

1.3. I dati quantitativi del fenomeno della violenza maschile sulle donne

La raccolta dati sul fenomeno della violenza domestica è un tema caro alle reti antiviolenza che si occupano di supportare le donne vittime. Solo con la Convenzione di Istanbul si sancisce, all’ articolo 11, l’obbligo da parte degli Stati di sistematizzare la raccolta dei dati in merito alla violenza maschile contro le donne, allo scopo di rendere il fenomeno visibile e monitorabile. La modalità di raccolta e la selezione dei dati raccolti sono argomenti al centro dei tavoli tecnici che vedono coinvolti i servizi

³⁵ Art. 708 codice di procedura civile e art. 4 legge n.898/1970.

³⁶ Teresa Bene, *Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza*, in *Sistema Penale*, cit., p.11.

specialistici e le istituzioni di giustizia e tutela in quanto intrecciano diversi aspetti legati alla privacy ed alla quantificazione. Trasformare un fenomeno così composito e complesso in dato quantitativo è una sfida costante che ha in sé il rischio di ridurne la portata rendendo il fenomeno stesso meno visibile di quanto lo sia in realtà.

A livello internazionale è stato istituito il database della violenza contro le donne, che accorpa dati disponibili a livello globale, ad opera dell'agenzia delle Nazioni Unite UN Women.³⁷ Il database non riesce ad offrire una fotografia aggiornata e soffre dell'inerzia degli Stati parte, ma può essere un buon punto di partenza per esplorare i dati disponibili.

A livello europeo ad occuparsi della raccolta dati ci sono una sezione dell'*European Institut for Gender Equality* e l'*European Union Agency for Fundamental Rights*.

Per quanto riguarda l'Italia, l'indagine organica e dettagliata più recente sul fenomeno risale al 2014 ed è stata svolta dal Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che ha aggiornato il precedente lavoro del 2006. Successivamente, ISTAT ha effettuato altre indagini su specifiche tematiche correlate alla violenza contro le donne come, ad esempio l'analisi sugli omicidi nel 2022³⁸ oppure gli accessi in pronto soccorso e i ricoveri delle donne vittime di violenza nel 2023;³⁹ rielaborando i dati rilevati dai centri antiviolenza su tutto il territorio nazionale. La fotografia offerta da ISTAT del 2014 risulta oggi la più completa e disponibile sul fenomeno nei suoi diversi aspetti e sfaccettature perché è svolta su tutta la popolazione femminile, rilevando anche il dato sommerso di coloro che non accedono ai servizi di aiuto.⁴⁰

La sintesi dell'indagine fa emergere che: *“6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Sono 652 mila le donne che hanno subito stupri e 746 mila le vittime di tentati stupri.”*⁴¹

Questi dati indicano che quasi una donna su tre tra i 16 e i 70 anni in Italia al 2014 aveva subito una qualche forma di violenza fisica, e ancora: *“le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera dei partner o ex. Gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali*

³⁷ Reperibile in www.data.unwomen.org

³⁸ Reperibile in www.istat.it/vittime-di-omicidio-2022/

³⁹ Reperibile in www.istat.it/wp-content/uploads/2022/11/Accessi-PS-di-donne_2023.pdf

⁴⁰ Reperibile in https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf

⁴¹ Tratto da www.istat.it

(76,8% fra tutte le violenze commesse da sconosciuti).⁴² I dati raccontano di un fenomeno ampiamente diffuso all'interno di relazioni significative: gli autori principali delle tipologie di violenza, escluse le molestie sessuali, sono infatti i partner o gli ex partner.

PROSPETTO 3. DONNE DA 16 A 70 ANNI CHE HANNO SUBITO VIOLENZA, NEL CORSO DELLA VITA, PER ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA VIOLENZA, TIPO DI VIOLENZA. Anno 2014 (composizione percentuale - dati riferiti all'ultima violenza subita)

CARATTERISTICHE DELLA VIOLENZA	Partner o ex partner	Partner	Ex partner	Non partner
Ha riportato ferite (a)	37.8	29.6	40.8	19.7
Ha avuto paura che la Sua vita fosse in pericolo	36.0	20.8	41.9	22.2
L'episodio è stato molto grave	44.6	28.3	50.9	29.5
L'episodio è stato abbastanza grave	31.9	37.6	29.7	36.7
Considera l'episodio che ha subito : un reato	35.4	18.9	41.8	33.3
Considera l'episodio che ha subito : qualcosa di sbagliato ma non un reato	44.0	45.9	43.3	47.9
Considera l'episodio che ha subito : solamente qualcosa che è accaduto	19.4	33.3	14.1	17.3
Ne ha parlato con qualcuno	70.5	57.7	75.4	72.5
Non ha parlato con nessuno	28.1	39.9	23.5	25.5
Ha denunciato (a)	12.3	6.3	14.5	6.0

(a) Nel caso delle violenze da partner o ex partner, i dati si riferiscono anche ad altri episodi precedenti l'ultimo.

Figura 2: Istat, Indagine sulla sicurezza delle donne 2014.

“I partner attuali o ex commettono le violenze più gravi. Il 62,7% degli stupri è commesso da un partner attuale o precedente. 3 milioni 466 mila donne hanno subito stalking nel corso della vita, il 16,1% delle donne. Di queste, 1 milione 524 mila l’ha subito dall’ex partner, 2 milioni 229 mila da persone diverse dall’ex partner.” (ISTAT, 2014, p.1) Le donne maggiormente colpite dalla violenza fisica o sessuale rispetto alle altre sono le donne separate o divorziate: 51,4% contro 31,5%.”⁴³

All'interno dello studio è stata indagata anche la presenza della violenza psicologica e di quella economica nelle relazioni in essere nel periodo di raccolta del dato. La rilevazione del 2014 viene messa a confronto con la precedente del 2006 e fa emergere un netto calo:

“Nel 2014 sono il 26,4% le donne che hanno subito violenza psicologica od economica dal partner attuale e il 46,1% da parte di un ex partner. La violenza psicologica è in forte calo rispetto al 2006, quella commessa dal partner attuale diminuisce dal 42,3% al 26,4%. Diminuisce l’incidenza soprattutto di quella meno grave, ovvero non accompagnata a violenza fisica e sessuale (dal 35,9% al 22,4%).

Nel 2014, le violenze psicologiche più gravi (le minacce e l’essere chiuse in casa o l’essere seguite) riguardano l’1,2% delle donne in coppia, per un totale di 200 mila donne, mentre i figli sono stati oggetto di minaccia e ritorsione per circa 50 mila donne (0,3%). Per le donne che si sono separate

⁴² Ibidem

⁴³ Ibidem

dall'ex la strumentalizzazione e la minaccia dei figli raggiunge il 3,4%, le violenze psicologiche più gravi il 13,5%.”⁴⁴

Ai fini della domanda oggetto di ricerca del presente elaborato, risulta rilevante il seguente dato:

*“ Per quanto riguarda il reato di **stalking**, nel 2018 sono 20.761 le persone adulte iscritte nei registri delle procure per almeno un reato per le quali è stata poi disposta l'archiviazione o si è deciso di intraprendere l'azione penale.*

L'azione penale ha avuto luogo per meno della metà dei casi (9.470, pari al 45,6%). Il numero di autori per i quali il Pubblico Ministero ha fatto richiesta di definizione è in aumento negli anni a partire dal 2012. Tale comportamento resta invariato, sia per le archiviazioni, sia per gli avvii dell'azione penale.

*Sempre nel 2018, è stata presa una decisione di archiviazione o di inizio dell'azione penale per 28.466 iscritti per almeno un reato di **maltrattamenti in famiglia** e per poco più del 42% di essi si è intrapresa l'azione penale. Anche per il reato di maltrattamenti si registra una tendenza in aumento del numero di autori per i quali è stata presa una decisione.*

*Per quanto concerne i reati di **violenza sessuale** e violenza sessuale di gruppo, gli autori iscritti per i quali è stata presa una decisione nel 2018 sono 6.759, un numero questo che negli ultimi due anni tende a crescere.”⁴⁵*

Emerge dunque una tendenza all'archiviazione dei procedimenti di maltrattamento, nonostante si registri un aumento di decisioni nei confronti degli autori di violenza. Il numero elevato di denunce archiviate è stato oggetto di critica degli organismi di controllo sovranazionali che si analizzeranno nei prossimi capitoli.

Per quanto riguarda gli autori delle violenze indagati, la composizione è la seguente:

*“Gli autori delle violenze sono soprattutto maschi. Le graduatorie dei singoli reati definiti in Procura, classificati per paese di nascita degli indagati, mostrano una prevalenza di autori di origine italiana, in particolare per i reati di **stalking** (86% autori che iniziano l'azione penale e 83,2% archiviati) e di **maltrattamenti in famiglia** (74,2% inizio dell'azione penale e 74,7% archiviati)”.⁴⁶*

⁴⁴ Ibidem

⁴⁵ Ibidem

⁴⁶ Ibidem

In merito alle condanne pronunciate, il dato delle sentenze al 2018 in cui *“il reato più grave è stato maltrattamenti in famiglia o verso minori sono state 3.462, in aumento rispetto alle 2.696 del 2017. L’intervallo medio di tempo tra la data del commesso reato e la sentenza è di 31 mesi nel primo grado e 58 in appello”*.⁴⁷

Il dato relativo ai tempi processuali appare sconcertante se letto contestualmente alle caratteristiche proprie del fenomeno della violenza sopra descritte. Una donna che denuncia i maltrattamenti subiti attende in media circa tre anni prima di ricevere la prima sentenza di condanna del partner violento, e circa cinque anni per il secondo grado di giudizio. Questo aspetto verrà affrontato nel dettaglio anche in una fase successiva della presente analisi.

Rispetto poi agli uomini detenuti *“per aver commesso violenza sessuale, nel 2018 sono 3.566, per aver commesso maltrattamenti in famiglia o verso minori sono 4.662, sono 1.791 per stalking, 259 per percosse e 174 per tratta e riduzione in schiavitù”*.⁴⁸

Quest’ultimo dato esprime poi la forma di punizione che viene inflitta agli uomini maltrattanti, che risulta essere manifestamente repressiva e meno rieducativa.

L’esposizione dei dati relativi al fenomeno della violenza arricchisce la prima parte dell’analisi che il presente elaborato intende percorrere. Partire dalle definizioni e dalla quantificazione del fenomeno permette di costruire l’immagine dell’oggetto di ricerca, conoscendone i confini e le sfumature, ed acquisendo maggior consapevolezza circa le forme e le ombre che esso possiede.

⁴⁷ Ibidem

⁴⁸ Ibidem

Capitolo 2

Il contesto normativo internazionale in materia di violenza maschile contro le donne

2.1. I pilastri giuridici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di violenza di genere

Le più importanti tappe per il diritto internazionale in materia di violenza di genere sono state raggiunte attraverso un lungo percorso di evoluzione normativa iniziato con l'adozione della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948.⁴⁹

La Dichiarazione è composta da un preambolo e da 30 articoli. Pur non essendo formalmente vincolante per gli Stati, in quanto dichiarazione di principi, questo documento riveste un'importanza storica fondamentale perché rappresenta la prima testimonianza della volontà della comunità internazionale di riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascun essere umano. La Dichiarazione segna una rivoluzione del mondo del diritto, cristallizzando principi di etica universale con l'obiettivo di renderli trama fondamentale di ogni ambito di vita.

Le norme che compongono la Dichiarazione sono ormai considerate, dal punto di vista sostanziale, come principi generali del diritto internazionale e come tali vincolanti per tutti i soggetti di tale ordinamento.⁵⁰ Nel preambolo si afferma “*Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms*”. In questo modo la Dichiarazione è diventata la base giuridica per tutte le successive Convenzioni internazionali sui diritti umani.

Al suo art.1 la Dichiarazione stabilisce che: “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*”

E ancora, all'art. 2 indica che: “*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*”.

⁴⁹ Assemblea Generale delle Nazioni Unite Risoluzione 217A (III) del 10 dicembre 1948.

⁵⁰ Scovazzi Tullio, *Corso di diritto internazionale- Parte III: La tutela dei diritti umani*. Milano, 2022.

Per la prima volta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, una Dichiarazione internazionale sancisce il principio di non discriminazione in base al sesso; riconoscendo tale principio come fondamento dei diritti riconosciuti ad ogni essere umano. L'epifania si innesta nell'intenzione di accordare pari diritti a uomini e donne, riconoscendo per la prima volta nella loro esistenza umana eguale valore in quanto esseri umani, e ciò indipendentemente dalla situazione economica, politica e sociale dello Stato interessato. Tale intenzione troverà il suo sviluppo nelle successive tappe del diritto sovranazionale.

A rappresentare lo sviluppo del diritto internazionale di genere, intessendo la trama delle politiche sociali nazionali sul tema, importantissime risultano le diverse Conferenze delle Nazioni Unite⁵¹ perché costituiscono l'humus su cui poggiano le più importanti tappe che verranno menzionate nel presente capitolo. Le Conferenze, in quanto organo sussidiario dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, definiscono le priorità dell'Organizzazione. La prima Conferenza sulla condizione della donna viene organizzata a Città del Messico nel 1975.⁵² Qui viene stilato il primo Programma di Azione Mondiale composto da linee guida per l'adozione di misure concrete al fine di rimuovere le strutture socio-economiche che relegano la donna in una posizione di inferiorità ostacolando, di fatto, una reale uguaglianza tra donne e uomini. Il Programma identifica tre obiettivi chiave che diverranno la base del lavoro delle Nazioni Unite sulla condizione della donna per i successivi dieci anni: la piena uguaglianza fra i sessi e l'eliminazione delle discriminazioni sessuali; l'integrazione e la piena partecipazione delle donne allo sviluppo; un maggiore contributo delle donne nel rafforzamento della pace mondiale.

La seconda tappa giuridica fondamentale è l'adozione della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne - CEDAW⁵³ del 1979, in cui per la prima volta ci si riferisce in modo espresso alle cause dirette o indirette che possono comportare il fenomeno della violenza maschile contro le donne riconoscendo, di fatto, la radice socio-culturale del fenomeno. L'articolo 1 della Convenzione definisce la discriminazione contro le donne come: *"(..)discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field"*. Articoli successivi del trattato indicano come modelli socio-culturali (art.5) educazione familiare (art. 5) o accesso all'istruzione (art. 10) concorrano alla discriminazione e richiedono agli Stati parte

⁵¹ Informazione reperita nel sito: www.unipd-centrodirittiumani.it

⁵² Report of the World Conference of the international women's year, Mexico City 19 giugno – 2 luglio 1975. E/CONF.66/34 reperibile qui <https://undocs.org/>

⁵³ Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 34/180 del 18 dicembre 1979 a New York, entrata in vigore il 3 settembre 1981 e Ratificata dall'Italia con L.132/1985.

l'adozione tempestiva di modifiche normative al fine di rimuovere ogni ostacolo che impedisca il raggiungimento di una situazione di parità tra donne e uomini.

La CEDAW richiede agli Stati parte di adottare azioni positive antidiscriminatorie (art. 2).⁵⁴ La Convenzione prevede all' art. 17 l'istituzione di un Comitato con il compito di esaminare i progressi realizzati dagli Stati parte nell'attuazione della Convenzione stessa. Il Comitato, i cui membri vengono eletti dagli Stati parte alla Convenzione, ha il compito di esaminare i rapporti che questi ultimi devono presentare periodicamente in merito alle misure legislative, giudiziarie, amministrative o di altro tipo che essi hanno adottato per rendere effettiva la Convenzione (art. 18). Il Comitato deve riferire annualmente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite circa le proprie attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali (art. 21) a fronte dell'esame dei rapporti sopracitati. Le raccomandazioni emanate dal Comitato non hanno carattere vincolante ed hanno l'obiettivo di garantire l'esecuzione delle disposizioni della Convenzione e gli obblighi che ne derivano, oltre ad affrontare nodi critici riguardanti l'interpretazione delle sue norme.

Per ampliare la competenza del Comitato, è stato adottato anche un Protocollo Opzionale alla CEDAW⁵⁵ che gli attribuisce la facoltà di ricevere ed esaminare ricorsi individuali, da parte di persone o gruppi di persone che ritengono di essere state vittime di violazione di diritti sanciti nella Convenzione, da parte di uno Stato Parte (art. 2). Nel proseguire l'analisi delle cornice giuridica

⁵⁴ *States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake: (a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;*

(b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;

(c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;

(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;

(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;

(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;

(g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.

⁵⁵ Adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 6 ottobre 1999 con risoluzione A/RES/54/4, aperto alla firma il 10 dicembre 1999, entrato in vigore in Italia il 22 dicembre 2000.

rilevante ai fini del presente elaborato, verranno citate prossimamente alcune Raccomandazioni rese dal Comitato nel corso degli anni.

Nel 1980⁵⁶ a Copenaghen si tiene la seconda Conferenza delle Nazioni Unite dove vengono messe a fuoco tre aree in cui risulta necessario introdurre delle misure specifiche al fine di raggiungere gli obiettivi di uguaglianza e sviluppo, identificati nella precedente Conferenza. Gli ambiti di intervento sono educazione, salute e lavoro, rispetto ai quali vengono indicate misure tali da incentivare cambiamenti concreti in settori in cui le donne sperimentano maggiori discriminazioni. Il Programma non viene votato all'unanimità, facendo emergere discrepanza e tensioni tra i diversi Stati sul tema,⁵⁷ ed individua una pluralità di fattori causa del divario tra i diritti e l'effettiva capacità delle donne di esercitarli. Tra i fattori individuati è interessante menzionare la mancanza di un sufficiente coinvolgimento da parte degli uomini nel migliorare il ruolo delle donne nella società, perché per la prima volta si nomina la responsabilità dell'azione maschile nel contribuire a perpetrare la discriminazione femminile. Come se si volesse porre al centro una responsabilità, non solo sistemica, ma individuale degli uomini che agiscono discriminazione in forza della propria egemonia di potere.

Nella terza Conferenza, tenutasi a Nairobi nel 1985,⁵⁸ il concetto di uguaglianza viene inteso non solo come assenza di discriminazione ma in senso più ampio come la possibilità di realizzare e godere dei propri diritti e di partecipare, al pieno delle proprie capacità e aspettative, al progresso sociale. La Conferenza segna la fine della *UN Decade for Women* iniziata con la Conferenza di Città del Messico del '75 e culminata con l'adozione tramite consenso del documento finale Nairobi Forward- Looking Strategies for the Advancement of Women.⁵⁹ Il documento contiene strategie da implementare in previsione del resto del secolo, per migliorare la condizione delle donne in tutti gli aspetti dello sviluppo.

Ricordando la facoltà del Comitato CEDAW di formulare raccomandazioni dirette agli Stati parte, risulta importante per la presente analisi menzionare la Raccomandazione generale n.12⁶⁰ del 1989 fornita dal Comitato, focalizzata specificatamente sulla violenza contro le donne. La Raccomandazione, richiamando gli articoli 2, 5, 11, 12 e 16 della CEDAW, invita gli Stati ad adottare delle misure di protezione dalla violenza agita sulle donne nei diversi ambiti di vita. Non si parla dunque della più generica discriminazione contro le donne, ma si inizia a nominare internazionalmente il fenomeno della violenza contro il genere femminile.

⁵⁶ Report of the World Conference of the United Nations decade of women: equality, development and peace. Copenaghen, 14 – 30 luglio 1980. A/CONF.94/35 reperibile qui <https://undocs.org/>

⁵⁷ Tratto da www.dirittiumani.donne.aidos.it

⁵⁸ Report of the World Conference to Review and Appraise the Achievements of the United Nations Decade for Women: Equality, Development and Peace. Nairobi, 15 – 26 luglio 1985. A/CONF.116/28/Rev.1 Reperibile in <https://undocs.org/>

⁵⁹ Ibidem

⁶⁰ Raccomandazione n. 12, 1989, reperibile in: <https://www.refworld.org/legal/general/cedaw/1989/en/53527>

La Raccomandazione generale del Comitato CEDAW n. 19/1992⁶¹ poi, qualifica la violenza contro le donne come forma di discriminazione in base al genere ascrivendola pertanto al proprio ambito applicativo. La violenza contro le donne è definita come una violazione dei diritti umani previsti nella Convenzione e gli Stati devono non solo adottare ogni misura necessaria a prevenire e contrastare la discriminazione verso le donne, ma anche affrontare con diligenza la singola casistica di violazione, prevedendo indagini e punizioni.

Nel 1993 si raggiunge poi la Dichiarazione di Vienna, frutto della seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani tenutasi a Vienna dal 14 al 25 giugno 1993,⁶² in cui si formula una definizione di violenza contro le donne frutto di accordo tra i diversi Stati. Il paragrafo 18 della Dichiarazione determina un importante obiettivo definitorio della cornice giuridica internazionale, fornendo un'ampia interpretazione della violenza contro le donne e mettendo al centro la responsabilità collettiva della comunità internazionale per proteggere le donne dal fenomeno:

“18. The human rights of women and of the girl-child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights. The full and equal participation of women in political, civil, economic, social and cultural life, at the national, regional and international levels, and the eradication of all forms of discrimination on grounds of sex are priority objectives of the international community. Gender-based violence and all forms of sexual harassment and exploitation, including those resulting from cultural prejudice and international trafficking, are incompatible with the dignity and worth of the human person, and must be eliminated. This can be achieved by legal measures and through national action and international cooperation in such fields as economic and social development, education, safe maternity and health care, and social support. The human rights of women should form an integral part of the United Nations human rights activities, including the promotion of all human rights instruments relating to women. The World Conference on Human Rights urges Governments, institutions, intergovernmental and non-governmental organizations to intensify their efforts for the protection and promotion of human rights of women and the girl-child.”

La Dichiarazione e il Programma d'Azione di Vienna sono il risultato di un lungo processo di valutazione e discussione sullo stato dei diritti umani nel mondo e segnano l'inizio di un rinnovato impegno per rafforzare e sviluppare l'insieme degli strumenti giuridici a tutela dei diritti umani.

A dimostrazione della rilevanza del tema sul piano internazionale, la Commissione sui Diritti Umani delle Nazioni Unite il 4 marzo 1994 con Risoluzione 1994/45, istituisce la figura della Relatrice

⁶¹ Raccomandazione n. 19, 1992, reperibile in: <https://www.refworld.org/legal/resolution/cedaw/1992/en/96542>

⁶² World Conference of Human Rights Vienna, 14 – 25 giugno 1993. Vienna Declaration and Programme of Action. A/CONF.157/23 reperibile in <https://undocs.org/>

Speciale contro la violenza sulle donne con un mandato di tre anni.⁶³ La figura ha il mandato di raccogliere e analizzare i dati provenienti da governi, organismi, agenzie specializzate, ONG e altre parti interessate in materia di violenza sulle donne, e di interloquire efficacemente con essi. Inoltre, ha anche un ruolo nella formulazione di raccomandazioni a livello internazionale, nazionale e regionale, nonché una funzione di collegamento con altri relatori speciali, rappresentanti speciali, gruppi di lavoro e di esperti indipendenti del Consiglio per i Diritti Umani (che nel frattempo ha sostituito la Commissione). Dal 2021, la Relatrice speciale è la giordana Reem Alsalem.

Nel 1995, a Pechino si svolge la quarta Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulle donne⁶⁴ e di fondamentale importanza risulta la Piattaforma d'Azione che viene adottata. Un documento costituito da 362 paragrafi suddivisi in sei capitoli, nel quale vengono elaborate dodici aree critiche per la promozione dei diritti della donna, alle quali seguono una serie di linee guida. Qui si apre non solo uno spazio di pensiero ma anche di progettazione in cui risulta necessario programmare delle linee di azioni concrete, dove il tempo di affermare i principi lascia lo spazio al tempo per attuarli.

Raggiungendo tempi più recenti, nella quindicesima sessione del Consiglio per i diritti umani, con risoluzione 15/23⁶⁵ adottata per consenso, l'8 ottobre del 2010 viene istituito per la durata di tre anni, un gruppo di lavoro di esperti indipendenti sul tema della discriminazione delle donne, nella legge e nella pratica (paragrafo 18).⁶⁶ Le finalità del gruppo di lavoro vanno dal favorire un dialogo con gli attori istituzionali e non, coinvolti sul tema con l'obiettivo di ampliare i punti di vista e scambiarsi buone prassi relative all'eliminazione della discriminazione contro le donne; al produrre raccomandazioni con lo scopo di migliorare la legislazione degli Stati in merito e la sua effettiva attuazione.

Il gruppo di lavoro si coordina con le altre procedure speciali e gli organi di trattati, primo fra tutti il Comitato CEDAW, nel rispetto dei rispettivi mandati.

Nel giugno del 2019 e con risoluzione 41/6 il gruppo di lavoro cambia nome mantenendo lo stesso mandato, che verrà nuovamente rinnovato nel giugno del 2022, con risoluzione 50/18.⁶⁷

A conclusione dell'analisi che prende in esame le principali evoluzioni in seno alle Nazioni Unite in merito al tema della violenza contro le donne, è importante menzionare l'obiettivo 5 dell'Agenda

⁶³Special Rapporteur on violence against women and girls reperibile in: <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-violence-against-women>

⁶⁴ Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing 4-15 settembre 1995. A/CONF..177/20/Rev.01 reperibile in: <https://undocs.org/>

⁶⁵Risoluzione adottata dal Consiglio per i Diritti Umani 15/23 sull'eliminazione della discriminazione contro le donne il 8 ottobre 2010, A/HRC/RES/15/23 reperibile in: <https://undocs.org/>

⁶⁶Gruppo di lavoro sulla discriminazione contro le donne e le ragazze, reperibile in <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-women-and-girls>

⁶⁷ Ibidem

2030.⁶⁸ L'Agenda è un Programma di Azione sottoscritto nel settembre 2015 da 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e contiene gli obiettivi che dovranno guidare la comunità internazionale nei successivi quindici anni. L'obiettivo 5 risulta quello di raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. L'obiettivo è di fatto una dichiarazione di intenti sovranazionale che sancisce il proseguo dell'impegno in materia di parità di genere ed eliminazione di ogni forma di discriminazione basata sul genere, riconoscendo i traguardi sin qui raggiunti ed i limiti ancora da superare.

2.2. Il sistema giuridico regionale in materia di violenza sulle donne

I diritti umani sono in stretta connessione con il substrato sociale, culturale, e politico dei diversi Paesi e, seppur la loro definizione a livello universale sia stata frutto di un enorme lavoro di mediazione tra Paesi molto diversi tra loro, il passaggio dalla definizione dei diritti alla loro applicazione deve comportare necessariamente una regionalizzazione.⁶⁹ La soprintendenza regionalmente circoscritta consente di raggiungere soluzioni maggiormente efficienti predisponendo meccanismi di attuazione più prossimi alla storia ed alla cultura di Paesi affini tra loro. Ciò vale per tutti i diritti fondamentali dell'uomo, pertanto anche per i diritti delle donne e della loro protezione nelle situazioni di violenza.

Nei prossimi sottoparagrafi si analizzerà lo sviluppo della cornice giuridica regionale in materia, menzionando i traguardi raggiunti e le questioni ancora aperte.

2.2.1. Il Consiglio d'Europa

Il 5 maggio del 1949 si costituiva a Londra il Consiglio d'Europa,⁷⁰ Organizzazione regionale che alle sue fondamenta riconosce il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani e i principi della democrazia ed adotta come trattato di riferimento la Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).⁷¹ Corrispondendo alle finalità per cui è stato istituito, il Consiglio d'Europa si è occupato nel tempo di violenza maschile sulle donne, dettando in alcune Raccomandazioni e Convenzioni a livello regionale ciò che veniva sancito in termini globali con gli strumenti giuridici analizzati in precedenza. Assume particolare rilevanza la Raccomandazione n.5 del 2002⁷² che, richiamando gli sforzi compiuti dagli Stati in sede mondiale e gli obiettivi fino a quel momento raggiunti, invita gli Stati membri del

⁶⁸ Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, A/RES/70/I e reperibile in <https://undocs.org/>

⁶⁹ Cassese, *I diritti umani oggi*, Bari, 2009, pag.50

⁷⁰ Statuto del Consiglio d'Europa, 5 maggio 1949, Londra. Ratificato dall'Italia con legge n.403, del 23.07.1949.

⁷¹ Convenzione europea dei diritti umani, aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953. Ratificata dall'Italia il 26 ottobre 1955.

⁷² Raccomandazione n.5 del 2002 del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri il 30 aprile 2002 e reperibile in <https://www.coe.int/en/web/genderequality/recommendation-rec-2002-5-and-other-tools-of-the-council-of-europe-concerning-violence-against-women>

Consiglio d'Europa ad adottare diverse misure per contrastare la violenza sulle donne. Tra le azioni da porre in essere c'è il rivedere le proprie politiche nazionali in materia agendo da un lato sui sistemi di protezione e dall'altro sulla prevenzione dello specifico crimine. La Raccomandazione inoltre incoraggia gli uomini ad una partecipazione attiva (III.) per combattere quella che viene riconosciuta come un'iniqua relazione di potere tra uomini e donne, in favore degli uomini. Dalla Raccomandazione nasce l'idea di istituire una Campagna per combattere la violenza contro le donne,⁷³ inclusa la violenza domestica, compiendo un'azione corale di carattere preventivo.

Rimanendo in stretta sinergia con il sistema globale di tutela dei diritti umani, nel 2005 viene adottata la Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani⁷⁴ che riconosce tra le premesse la necessità di contrastare il fenomeno attraverso attività non discriminatorie e paritarie tra donne e uomini. Nelle raccomandazioni espresse dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa in merito alla violenza sulle donne, alla prostituzione e alla tratta femminile, si connette il fenomeno della tratta alla più ampia violenza di genere, riconoscendone la portata della caratterizzazione femminile del fenomeno.

Proseguendo con l'analisi, nonostante la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali⁷⁵ si riferisca ai minori ed alla loro protezione, un'intuizione contenuta nelle sue prescrizioni diviene propulsore di una metodologia di lavoro nel contesto della violenza maschile contro le donne, maggiormente specificata nella successiva Convenzione di Istanbul. Si tratta dei programmi e delle misure di intervento previste al Capitolo V, articoli 15 e 16, che prevedono il lavoro con gli autori di reato fuori ed all'interno del carcere allo scopo di prevenire o ridurre al minimo il rischio di recidiva. Il riconoscere a livello giuridico l'esigenza di lavorare con gli autori di reato a sfondo sessuale (*sex offenders*) va nella direzione di intervenire nel carattere sistemico della violenza, legittimando una dimensione trattamentale che si affianca a quella punitiva.

Si giunge dunque all'adozione della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, più nota come Convenzione di Istanbul,⁷⁶ già menzionata al primo capitolo del presente elaborato nel suo aspetto definitorio.

⁷³ Reperibile in www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/

⁷⁴ Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, Consiglio d'Europa, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005, entrata in vigore il 1 febbraio 2008. Ratificata dall'Italia con legge 300 del 24/12/2010.

⁷⁵ Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, aperta alla firma a Lanzarote il 25 ottobre del 2007 ed entrata in vigore il 1 luglio 2010. Ratificata dall'Italia il 10 ottobre 2012.

⁷⁶ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma ad Istanbul l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014. Ratificata dall'Italia il 27 giugno 2013.

Qui ci si accinge ad approfondire il carattere innovativo della Convenzione dal punto di vista degli obblighi e delle misure previste per gli Stati parte. La Convenzione infatti sancisce una corposa serie di obblighi di adeguamento del diritto interno, nonché obblighi informativi e politico/finanziari e prevede anche il meccanismo di controllo sulla loro attuazione, attraverso la costituzione del gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica⁷⁷ (GREVIO) al capitolo IX, art. 66.

La Convenzione riconosce l'importanza di utilizzare un approccio integrato: dal punto di vista della multidisciplinarietà, nell'applicazione della legge (art. 1) riconoscendo le organizzazioni e le autorità incaricate come attori complementari. Dal punto di vista dei soggetti con cui lavorare, integrato vale a dire che si rende necessario tenere in considerazione le diverse parti coinvolte; siano esse le vittime, gli autori ed il più ampio contesto sociale (art. 18).

L'articolo 8 della Convenzione impone agli Stati parte di prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie per un'efficace attuazione di politiche, misure e programmi di tutela e contrasto alla violenza. Ciò vale a dire che si riconosce la dimensione strutturale e sistemica del fenomeno della violenza maschile contro le donne, per cui si rende necessaria una previsione finanziaria da parte degli Stati. Se pienamente rispettato, tale obbligo contribuirebbe a ridurre al minimo interventi discontinui strutturati sull'onda dell'emergenzialità.

L'articolo 11 richiede agli Stati la raccolta periodica dei dati e il sostegno alla ricerca sul fenomeno, predisponendo in modo inedito per un trattato internazionale, l'obbligatorietà alla periodicità ed alla sistematicità della raccolta dei dati riguardo tutte le forme di violenza di cui si occupa la Convenzione. Questo articolo legittima per la prima volta la necessità di rendere organico e sempre aggiornato lo sguardo sul fenomeno conferendo agli Stati parte la titolarità dell'impegno in tal senso.

Per quanto concerne l'assistenza alle vittime, tra le principali azioni la Convenzione richiede agli Stati di garantire la formazione per specifiche figure professionali (art. 15); la predisposizione di adeguate strutture di recupero delle vittime e la facilitazione del loro accesso ai servizi sanitari e sociali (art. 20); l'obbligatorietà di istituire adeguate case rifugio (art. 23) e linee telefoniche di sostegno (art. 24).

Nell'articolo 15 la Convenzione nomina per la prima volta la vittimizzazione secondaria, richiamando i professionisti specializzati alla formazione per prevenirla. Verrà poi menzionata una seconda volta all'articolo 18 relativamente alle misure che gli Stati devono adottare per prevenirla. La Convenzione non offre una definizione esplicita del fenomeno, ma ne determina i confini riconoscendo agli Stati parte l'autorità (e la responsabilità) per farvi fronte.

⁷⁷ Francesca Poggi, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, fascicolo 1, gennaio/aprile 2017, pp. 51-76.

Rispetto agli obblighi di modifica del diritto sostanziale interno degli Stati parte, si evidenziano importanti novità che perseguono la visione sistemica e composita del fenomeno della violenza, come l'obbligo di *adequate civil remedies against State authorities that have failed in their duty to take the necessary preventive or protective measures within the scope of their powers* (art. 29) ed anche l'obbligo di *adequate State compensation shall be awarded to those who have sustained serious bodily injury or impairment of health, to the extent that the damage is not covered by other sources such as the perpetrator, insurance or State-funded health and social provisions* (art. 30). Si chiama in causa lo Stato come parte attiva non solo dell'implementazione delle misure volte alla protezione ed al trattamento, ma anche in quelle di riparazione qualora il danno sia causato anche dalla negligenza dei propri apparati, oppure in sussidiarietà alle mancanze del sistema.

La Convenzione obbliga alla modifica del diritto interno gli Stati parte sollecitando regole maggiormente protettive in merito ai matrimoni forzati (artt. 32 e 37); agli atti persecutori (art. 33); alle mutilazioni genitali femminili (art. 38) e alle molestie sessuali (art. 40). L'articolo 36 tratta poi il tema del consenso che *must be given voluntarily as the result of the person's free will assessed in the context of the surrounding circumstances*.

Concludendo con l'analisi di quella che viene riconosciuta a livello internazionale come la più importante e dettagliata normativa in merito alla violenza sulle donne, dal punto di vista processuale la Convenzione esprime diversi obblighi che riguardano le misure di allontanamento, ingiunzione e protezione (artt.52 e 53), la procedibilità d'ufficio (art. 55) e la protezione delle vittime (art. 56).

2.2.2. Il sistema interamericano

Al fine di arricchire la visione globale dell'approccio giuridico dei diversi Stati al fenomeno della violenza sulle donne, risulta necessario in questa sede menzionare l'istituzione nel 1928 della Commissione interamericana delle donne⁷⁸ avvenuta nel corso della VI Conferenza internazionale degli Stati Americani all'Avana. La Commissione rappresenta il più antico e longevo organismo intergovernativo permanente istituito per assicurare il riconoscimento dei diritti civili e politici delle donne.⁷⁹ La Commissione è dotata di un'Assemblea, che si riunisce periodicamente ed ha il compito di definire obiettivi e linee di indirizzo; e di un Comitato esecutivo che si riunisce anch'esso periodicamente ed ha funzioni operative.

⁷⁸ Informazione reperita in <https://www.oas.org/en/cim/>

⁷⁹ Informazione reperita in <https://unipd-centrodirtiumani.it/>

Per quanto concerne la tutela dei diritti umani nell'area geografica americana, il sistema geopolitico di riferimento è l'Organizzazione degli Stati Americani (OSA) che nel 1969 adotta la Convenzione Americana dei diritti umani.⁸⁰

Lo strumento giuridico di riferimento per la protezione dei diritti delle donne nel sistema interamericano è la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne.⁸¹ La struttura della Convenzione è simile a quella già analizzata della Convenzione di Istanbul. Prevede dunque diversi obblighi per gli Stati parte relativi all'implementazione di misure volte a prevenire e a proteggere le donne dalla violenza, a punire gli autori di reato ed a promuovere politiche volte alla non discriminazione.

La Convenzione di Belém do Pará nomina chiaramente la dimensione di vulnerabilità della vittima di violenza, richiamando l'attenzione degli Stati Parte ad adottare tutte le misure necessarie al fine di proteggere la vittima da eventuali discriminazioni (art. 9).

La Convenzione adotta un sistema di controllo della sua implementazione nel 2004, istituendo il Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer MESECVI.⁸²

2.2.3. Il sistema africano

Di più giovane costituzione e con la medesima finalità di regionalizzazione, nasce nel maggio del 1963 l'Organizzazione per l'unità africana divenuta nel 2002 Unione Africana. L'organizzazione adotta nel 1981 la Carta africana dei diritti umani e dei popoli⁸³ quale strumento regionale di riferimento. Al suo articolo 66, la Carta prevede l'adozione di protocolli con il potere di integrarne le disposizioni e così nel 2003, a Maputo, viene adottato il Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne.⁸⁴ A maggio del 2024 gli Stati parte il Protocollo risultano essere 44. Il Protocollo, in linea con gli strumenti giuridici delle altre regioni, stabilisce una serie di impegni che gli Stati parte assumono al fine di combattere ogni forma di discriminazione verso le donne (art. 2). Da azioni collettive alla modifica del comportamento in campo sociale e culturale, il Protocollo esprime chiaramente l'intenzione di voler contrastare ogni tipo di forma di violenza sulle donne. Agli articoli 22, 23 e 24 precisa ulteriormente le condizioni di particolare fragilità in cui le donne si possono

⁸⁰ Convenzione Americana dei diritti umani, aperta alla firma a San José il 22 novembre del 1969 ed entrata in vigore il 18 luglio del 1978.

⁸¹ Adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati Americani a Belém do Pará, Brasile, il 9 giugno 1994. Entrata in vigore il 5 marzo 1995.

⁸² Reperibile in <https://www.oas.org/es/mesecvi/>

⁸³ Carta africana dei diritti umani e dei popoli, aperta alla firma a Nairobi il 28 giugno del 1981 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1986.

⁸⁴ Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne, aperto alla firma l'11 luglio del 2003 a Maputo. Entrato in vigore il 25 novembre 2005.

trovare, sancendo la necessità di protezione e la responsabilità degli Stati Parte di fornire loro gli strumenti per poter uscire dalla condizione di disagio.

Il Protocollo risulta ad oggi l'unico strumento adottato dagli Stati africani di promozione e tutela dei diritti delle donne ed è il primo documento vincolante che condanna formalmente e per la prima volta tutte le pratiche tradizionali lesive dell'integrità fisica e psichica delle donne, quali le mutilazioni genitali femminili (art.5).

2.2.4. Il sistema sud-est asiatico

In ultima analisi si giunge al sistema regionale del sud est asiatico, che non possiede un vero e proprio sistema internazionale di protezione e tutela dei diritti umani. Nel 1967 viene costituita da dieci Paesi l'Associazione degli Stati del sud est asiatico (ASEAN) con la firma della dichiarazione di Bangkok.⁸⁵ L'Associazione ha lo scopo di promuovere la collaborazione tra gli Stati Membri con finalità principalmente legate al progresso economico.

Relativamente al tema del presente elaborato, l'Associazione promulga una Dichiarazione nell'ottobre del 2012 sull'eliminazione della violenza contro le donne nella regione dell'ASEAN.⁸⁶ La Dichiarazione recepisce tutti gli sforzi giuridici sin qui svolti sul piano mondiale e si aggrega all'intenzione di modificare gli assetti normativi statali nell'ottica di promuovere una maggior tutela dei diritti delle donne. Invita dunque gli Stati Membri dell'ASEAN ad adottare misure per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (art. 4) e ad intensificare gli sforzi per migliorare le legislazioni esistenti in merito ad educazione, servizi sociali e prevenzione della violenza (art. 4 par.1.6). Sollecita inoltre la collaborazione tra gli Stati e le organizzazioni non governative che si occupano di violenza sulle donne, al fine di costituire una rete di supporto.

Come si evince dalla presente analisi, dalla costituzione dei sistemi di tutela dei diritti umani ad oggi sono stati numerosi gli sforzi e gli impegni presi dai diversi Stati al fine di promuovere politiche di non discriminazione e di tutela delle donne dalle diverse forme di violenza esistenti.

Le intenzioni degli Stati, che si sono articolate nel tempo in strumenti giuridici vincolanti, si manifestano sempre più orientate a raggiungere una parità di diritto e di fatto tra donne e uomini, volendo scardinare le profonde radici culturali e sociali che sottendono ad una società ancor oggi fortemente maschilista e patriarcale.

I meccanismi di controllo internazionali dovrebbero garantire che gli Stati adottino le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di uguaglianza che loro stessi si sono prefissati.

⁸⁵ Documento istitutivo dell' Associazione degli stati del sud est asiatico, aperto alla firma a Bangkok l' 8 agosto del 1967.

⁸⁶ Dichiarazione reperibile qui www.asean.org.

Nel capitolo successivo si approfondirà quanto tali meccanismi hanno rilevato circa la situazione dell'Italia per verificare quanta strada ancora ci sia da percorrere per raggiungere l'obiettivo di eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne.

Capitolo 3

Lo sguardo internazionale sull’attuazione della normativa relativa alla violenza maschile sulle donne in Italia

3.1. Come le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite hanno affrontato il tema della violenza maschile contro le donne in Italia.

Le procedure speciali, citate nel precedente capitolo di questo elaborato, sono meccanismi di promozione e di controllo del rispetto dei diritti umani. Possono avere un mandato per Paese o per tematica e si dividono in relatori speciali, esperti indipendenti o gruppi di lavoro (Citroni, 2024). Le procedure speciali fanno riferimento al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, che ne determina il mandato tanto in termini di contenuto, quanto di durata. Nell’attualità il sistema delle Procedure Speciali è composto da 46 mandati “tematici” e 14 mandati “per Paese”.⁸⁷

Le Procedure Speciali non sono un organo giudiziario pertanto non possono emettere sentenze né imporre sanzioni.(Citroni, 2024, 3)

In relazione al tema preso in esame nel presente elaborato, risulta utile analizzare le considerazioni espresse da alcune procedure speciali nei confronti dell’Italia. Lo sguardo dei meccanismi internazionali di monitoraggio permette una più lucida analisi degli elementi che compongono la dimensione della violenza maschile contro le donne e di quali siano le responsabilità delle istituzioni nel contrastarla ed eliminarla, o al contrario quale sia la loro responsabilità nel perpetrarla provocando inoltre una vittimizzazione secondaria.

Tra i vari mandati esistenti, quello della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne si è occupato del tema in analisi per quanto concerne l’Italia principalmente in due rapporti, rispettivamente del 2012 e del 2023.

3.1.a. Il Rapporto della Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo⁸⁸

Il rapporto contiene le osservazioni e raccomandazioni emesse a seguito della visita in Italia condotta dalla Relatrice dal 15 al 26 gennaio 2012. Dopo l’analisi del contesto economico e politico italiano ed il suo impatto sui diritti delle donne e ragazze (paragrafi 6-13), e la definizione delle manifestazioni di violenza nei confronti delle donne (paragrafi 14-37); il rapporto si concentra sulla risposta dello Stato

⁸⁷ Gabriella Citroni, *Le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite*, Napoli, 2024, p.6.

⁸⁸ Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo, del 23 maggio 2012, UN Doc A/HRC/20/16/Add.2.

al fenomeno della violenza maschile contro le donne (paragrafi 38-63) e analizza il sistema di sostegno alle donne vittime (paragrafi 64-66).

Ai fini della presente analisi, si ritiene opportuno riportare di seguito quanto osservato dalla Relatrice, andando ad individuare all'interno del rapporto gli elementi riconducibili alle responsabilità istituzionali nella perpetuazione di alcune forme di violenza maschile contro le donne. In particolare la Relatrice speciale individua nella disorganicità giuridica e nelle lunghe tempistiche della giustizia due elementi di pregiudizio per le donne vittime di violenza domestica.

Shared parental custody is the default position in marital separations. The Special Rapporteur was informed by a CSO in Bologna of a growing trend where this type of custody is awarded by courts, even in cases where children have directly or indirectly witnessed intrafamily violence. This is due to the exercise of judicial discretion, in the absence of specific legislation that addresses such circumstances and which can provide remedies for the protection of women and children. The Special Rapporteur notes that a number of judges of the juvenile court of Rome attempt to bridge the lacuna in the law by interpreting the “prejudice that may be suffered by the child” in articles 330 and 333 of the Civil Code, when deciding on the loss of parental rights.⁸⁹

La legislazione italiana in materia di custodia genitoriale presuppone che in caso di separazione si prediliga l'affidamento condiviso dei minori.⁹⁰ In tutta la giurisprudenza italiana in materia non vi sono indicazioni precise a cui ci si può riferire nel caso in cui la separazione di una coppia genitoriale sia segnata da una situazione di maltrattamento e violenza ai danni della donna. Ciò comporta un'elevata discrezionalità dei giudici chiamati a decidere sulla custodia dei minori e una possibile esposizione della donna vittima ad una vittimizzazione secondaria, o a nuovi episodi di violenza, come si approfondirà successivamente nel presente capitolo.

The legal framework largely provides for sufficient protection for violence against women. However, it is characterized by fragmentation, inadequate punishment of perpetrators and lack of effective redress for women victims of violence. These factors contribute to the silencing and invisibility surrounding violence against women, its causes and consequences.⁹¹

Victims of violence and representatives of civil society with whom the Special Rapporteur met highlighted the lengthy criminal procedure, the non-respect of civil protection measures and the inadequate pecuniary and detention sanctions against perpetrators, which weakened the protective

⁸⁹ *Ibidem*, para. 42.

⁹⁰ Legge 8 febbraio 2006, n.54, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli* entrata in vigore il 16.03.2006.

⁹¹ *Ibidem*, para. 68.

*nature of that measure. Moreover, the lengthy delays in the justice system may also impact the outcome of a case. The prescription law allows for a matter to be dropped due to delays in the system. In addition, the lack of coordination between judges of the civil, criminal and juvenile benches when handling protective measures does sometimes result in conflicting judgments.*⁹²

La Relatrice, anche attraverso il contatto con le organizzazioni della società civile, aveva già rilevato nel paragrafo 16 e nel paragrafo 67 come la violenza domestica fosse largamente invisibile e poco denunciata alle autorità. Tenendo conto di quanto sopra riportato, una delle possibili cause dello scarso numero di denunce per reati riconducibili alla violenza maschile contro le donne si potrebbe individuare nella sfiducia delle donne stesse nel sistema giudiziario; sistema che appare evidentemente inadeguato ad una risposta efficace.

Il rapporto infatti mette in luce alcuni nodi critici che corrispondono a precise responsabilità delle istituzioni che avrebbero il compito da un lato di promuovere politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne, e dall'altro di garantire l'esistenza di un sistema giudiziario in grado di tutelarle.

Il 21 gennaio 2012 l'Italia ha formulato dei commenti circa il contenuto del rapporto.⁹³ Relativamente all'inadeguatezza delle sanzioni nei confronti degli autori di violenza, al mancato pagamento degli alimenti ed alla mancanza dei mezzi di ricorso efficaci per le donne vittime di violenza domestica, l'Italia fornisce in un lungo elenco di articoli del Codice penale e civile nel tentativo di dimostrare l'inesattezza di quanto osservato dalla Relatrice.⁹⁴

Circa la presunta discrezionalità, l'Italia richiama l'assoluta indipendenza della magistratura:

*By recalling remarks provided for under para.18, it should be considered as follows: In order to ensure the absolute independence of the judiciary (See Arts 102 et ff. of the Constitution), the domestic system is based upon the discretion of the court. The fact that some Courts, in case of violence, deny the shared custody, evidences that this system can function even without typifying the cases for the joint custody, provided the application of the best interest of the child, which applies on a case-by-case basis.*⁹⁵

Sulla questione delle archiviazioni, l'Italia ha sostenuto che:

⁹² *Ibidem*, para. 69

⁹³ Comments by the State on the report of the Special Rapporteur. Un Doc A/HRC/20/16/Add.6 del 21 giugno 2012.

⁹⁴ *Ibidem*, para 135.

⁹⁵ *Ibidem*, para 138.

(...) The statute of limitations applies after 15-20 years from the perpetration of the crime. Therefore such offences are always defined by the justice and the cases under statute of limitation are a few. The same reasoning applies to the other categories of crime, though the relating statutes of limitation are lower: approx. seven years and 6 months for cases under Art 572 c.p. and Art. 612 bis c.p.⁹⁶

Sul piano procedurale l'Italia fa riferimento alla possibilità di ricorrere all'incidente probatorio, al fine di limitare le possibilità di vittimizzazione secondaria:

Procedurally, it has been also envisaged the possibility to resort to the "recording evidence (incidente probatorio)" to take the statements of the woman, even if an adult, victim of sexual violence. The aim is to protect the victim from the trauma deriving from the revival during the trial.⁹⁷

Inoltre, l'Italia riferisce che è stato introdotto il regime di gratuito patrocinio a carico dello Stato per le donne che intendono denunciare le situazioni di violenza domestica. Questo permetterebbe alle donne prive di risorse economiche adeguate ad intraprendere un procedimento giudiziario, di costituirsi ugualmente parte civile in un processo.⁹⁸

Rispetto al mancato pagamento degli alimenti da parte del coniuge, l'Italia rammenta l'esistenza dell'articolo 570 del codice penale:

If the spouse does not pay for alimony or child support, he/she will be considered accountable and face the offense under Article 570⁹⁹ of the Criminal Code.¹⁰⁰

Di fatto l'Italia non risponde alle osservazioni formulate dalla Relatrice in merito alle tempistiche ed alla possibilità di migliorare le norme che riguardano questo aspetto al fine di tutelare la donna vittima in modo più efficace.

⁹⁶ *Ibidem*, para 185.

⁹⁷ *Ibidem*, para 187.

⁹⁸ *Ibidem*, para 188-189.

⁹⁹ Art. 570 del Codice Penale: Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotré euro a milletrentadue euro.

¹⁰⁰ A/HRC/20/16/Add.6 para 190

3.1.b. Rapporto della Relatrice speciale sulla violenza contro le donne e le ragazze, le sue cause e conseguenze, Reem Alsalem¹⁰¹

Il rapporto affronta il legame tra casi di custodia, violenza contro le donne e violenza contro i bambini, evidenziando come spesso nei procedimenti civili relativi a diritto di visita ed affidamento si ignora la presenza di eventuale violenza domestica.¹⁰²

Nel rapporto viene posta particolare attenzione all'abuso del termine "alienazione parentale" e simili pseudo-concetti nei casi di custodia, mettendo in luce come tale abuso possa portare alla doppia vittimizzazione delle donne vittime ed offre raccomandazioni su come affrontare la situazione.¹⁰³

Innanzitutto, il rapporto definisce cosa si intende per “alienazione parentale”:

The pseudo-concept of parental alienation was coined by Richard Gardner, a psychologist, who claimed that children alleging sexual abuse during high conflict divorces suffer from “parental alienation syndrome” caused by mothers who have led their children to believe that they have been abused by their fathers and to raise allegations of abuse against them.⁸ He recommended draconian remedies to address the syndrome, including a complete cut-off from the mother in order to “deprogramme” the child. It was argued that the more that children rejected the relationship with their fathers, the more evidence of the alienating syndrome was observed.¹⁰⁴

Il rapporto analizza l'applicazione del concetto nei procedimenti di custodia genitoriale, mettendo in evidenza come questo concetto, oltre a non avere una base scientifica, sia altamente discriminante nei confronti delle donne. A riprova di ciò, il rapporto cita uno studio condotto in Brasile secondo il quale le donne sono state accusate di alienazione parentale nel 66% dei casi, rispetto al 17% dei casi in cui è stato accusato un uomo, e gli uomini hanno formulato un maggior numero di accuse infondate rispetto alle donne.¹⁰⁵ Per quanto concerne l'Italia, l'accusa è stata usata in modo preponderante contro le madri.¹⁰⁶

Secondo il rapporto, l'Italia si contraddistingue anche per l'invisibilità delle situazioni di violenza domestica nei procedimenti civili, riconosciuta da un rapporto del 2022 che ha rilevato che nel 96% delle separazioni che coinvolgevano la violenza domestica, i tribunali non hanno considerato la violenza come rilevante per l'affidamento dei figli.¹⁰⁷

¹⁰¹Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Reem Alsalem. Un Doc A/HRC/53/36 del 13 aprile 2023.

¹⁰² *Ibidem*, Summary.

¹⁰³ *Ibidem*, para. 2.

¹⁰⁴ *Ibidem*, para. 10.

¹⁰⁵ *Ibidem*, para. 14.

¹⁰⁶ *Ibidem*

¹⁰⁷ *Ibidem*, para. 20 a).

Sempre riguardo l'Italia, il rapporto sottolinea come la vittimizzazione secondaria sia più evidente tra le donne migranti e vittime di tratta. In questi casi le donne “*are often judged as inadequate mothers, unable to protect and take care of their children*” ,¹⁰⁸ facendo emergere così una tendenza discriminante da parte delle corti. Il rapporto prosegue denunciando che:

*(...) In Italy, parental alienation has been “replaced with new expressions that reiterate the same pseudo-concept” despite the fact that the Supreme Court has called the validity of the so called parental alienation concept into question and it has been repudiated by the Italian Psychology Society and the Ministry of Health.*¹⁰⁹

Nel rapporto, la Relatrice indica all'Italia che l'affidamento esclusivo dei minori non può basarsi solo sulla pseudo-teoria dell'alienazione parentale e deve verificare la fondatezza di ogni teoria che si discosti dalla scienza ufficiale.¹¹⁰ Generalmente in Italia il giudice segue i suggerimenti dei periti tecnici, senza effettuare una valutazione critica delle relazioni, il che spesso si traduce in una genitorialità condivisa, indipendentemente dall'esistenza di un abuso.¹¹¹

Il rapporto dimostra come lo pseudo-concetto di alienazione parentale, screditato e non scientifico, sia utilizzato dagli uomini maltrattanti nei procedimenti familiari come strumento per continuare ad abusare e a coercire, con l'obiettivo di minare e screditare le accuse di violenza domestica.

Relativamente alle condotte dell'apparato giudiziario, considerato che:

*Victims of violence have reported feeling belittled by judges and legal professionals and of being revictimized by professionals who lack an understanding of the impact and dynamics of domestic violence. Research reveals women's frustration with the sympathy expressed by judges towards violent fathers and at witnessing professionals being manipulated by perpetrators of abuse, who behave in a charming manner and are on their best behaviour. Victims of domestic violence have also perceived differential treatment of parents by courts and professionals, with mothers expected to be calm and accommodating while aggressive behaviour by fathers was tolerated in court.*¹¹²

Anche nel caso italiano, la Relatrice individua la necessità di una formazione specifica per giudici, magistrati e professionisti del settore legale:

¹⁰⁸ *Ibidem*, para. 44.

¹⁰⁹ *Ibidem*, para. 47.

¹¹⁰ *Ibidem*, para. 54.

¹¹¹ *Ibidem*, para. 59.

¹¹² *Ibidem*, para. 64.

*(...)There is clearly a need for specialist training and expertise for members of the judiciary and legal professionals as evidenced by submissions from Germany, Ireland and Italy(...).*¹¹³

In ultima analisi, tenendo in considerazione le raccomandazioni specifiche per i diversi Stati, la Relatrice formula delle conclusioni generali estendibili a tutti gli Stati membri:

*The report demonstrates how the discredited and unscientific pseudo-concept of parental alienation is used in family law proceedings by abusers as a tool to continue their abuse and coercion and to undermine and discredit allegations of domestic violence made by mothers who are trying to keep their children safe. It also shows how the standard of the best interest of the child is violated by imposing contact between a child and one or both parents and by prioritizing it, even where there is evidence of domestic violence. Predominantly as a result of the lack of training and gender bias and of access to legal support, the custody of children may be awarded to perpetrators of violence, despite evidence of a history of domestic and/or sexual abuse. The risks of such consequences are compounded for women from marginalized groups in society. The report elaborates on systemic issues that lead to additional barriers to justice. Judges and evaluators need to move away from focusing on the identification of behaviours that are contested within the discipline of psychology and towards a focus on the specific facts and contexts of each case.*¹¹⁴

3.1.c. Le comunicazioni rilevanti delle Procedure Speciali Nazioni Unite

Le comunicazioni emanate dalle Procedure Speciali rispondono a tre diverse tipologie di denunce ricevute: gli appelli urgenti, le lettere di denuncia e le cosiddette “altre lettere”.¹¹⁵

Sono state pubblicate diverse comunicazioni sulla violenza di genere in Italia, soprattutto relative alla dimensione che riguarda le donne migranti e le vittime di tratta, che però non sono oggetto di ricerca del presente elaborato. Ai fini di questa analisi risulta importante riassumere di seguito la comunicazione inviata all’Italia dalla Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, congiuntamente al gruppo di lavoro sulla discriminazione contro le donne nella legge ed in pratica, in merito alla rischiosa regressione della tutela dei diritti umani delle donne e la loro protezione in caso di violenza di genere.¹¹⁶ La comunicazione appartiene alla categoria delle cosiddette “altre lettere”, che riguardano la denuncia di criticità connesse a misure legislative in essere o proposte di legge che si

¹¹³ *Ibidem*, para. 67.

¹¹⁴ *Ibidem*, para. 73.

¹¹⁵ Gabriella Citroni, *Le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite*, p. 19

¹¹⁶ Comunicazione ITA 5/2018 del 22 ottobre 2018, reperibile in <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=24147>

ritiene influiscano o possano influire sul godimento dei diritti umani.¹¹⁷ Le “altre lettere” vengono rese pubbliche entro le 48 ore successive alla trasmissione allo Stato interessato, senza dover attendere 60 giorni.¹¹⁸ La tempistica di risposta e pubblicazione denota una tempestività nell’intenzione di agire tutto quanto in potere delle Procedure ai fini di prevenire o correggere eventuali violazioni dei diritti umani, nonché sollecitare le autorità nazionali a riconsiderare in tempi utili progetti legislativi che porterebbero ad una violazione degli obblighi internazionali.¹¹⁹

Più precisamente, la comunicazione si riferisce al disegno di legge del decreto n. 735, c.d. Decreto Pillon, che prende il nome dal suo proponente, l’onorevole Simone Pillon. La comunicazione esprime forte preoccupazione in merito alla possibile approvazione del disegno di legge che, nei suoi articoli 1-4 e 7-8 avrebbe proposto la mediazione obbligatoria in tutti i casi di separazione in cui un minore è direttamente o indirettamente coinvolto, elevando la mediazione a condizione per accedere ai rimedi giudiziari.¹²⁰

Questa disposizione sarebbe stata molto dannosa se applicata ai casi di violenza domestica per diverse ragioni, prime fra tutte:

- *it would extend the time-frame for accessing judicial remedies;*
- *direct access to judicial remedies would be made impossible, even in emergency cases or cases with grave prejudice to the children;*
- *it would constitute a violation of the right to legal representation as the decree does not require the compulsory presence of a legal counsellor or technical representative during the mediation procedure;*
- *it would undermine the Government’s ability to fulfill its obligations to investigate and prosecute cases of domestic violence and provide appropriate protection and restitution to victims/survivors of domestic violence, by removing decision making power from the judicial authority, which would only have 15 days to validate the agreement reached during the mediation, rather than exercising independent judgment in the matter, taking into account all of the complexities that may be present in a case involving domestic violence.¹²¹*

Inoltre il disegno di legge non indicava quali modalità, procedure e strumenti avrebbe dovuto adottare il mediatore in caso si fosse trovato davanti ad una situazione di violenza domestica,¹²² lasciando la delicata materia ad una interpretazione fortemente discrezionale. Il fatto poi che il disegno di legge presupponeva la segretezza di tutti i documenti, escluso l’accordo finale raggiunto dalle parti, avrebbe limitato notevolmente il potere dell’autorità giudiziaria di accedere alle informazioni, restringendo

¹¹⁷ Gabriella Citroni, *Le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite*, p. 29

¹¹⁸ *Ibidem*

¹¹⁹ *Ibidem*, p. 202.

¹²⁰ Comunicazione OL ITA 5/2018 del 22 ottobre 2018, p. 1.

¹²¹ *Ibidem*

¹²² *Ibidem*

inoltre la capacità della magistratura di adempiere agli obblighi dello Stato in materia di protezione delle donne vittime/sopravvissute alla violenza domestica.¹²³

In caso di conflitto tra i due coniugi genitori sulle questioni relative ai propri figli, il disegno di legge avrebbe introdotto la figura del “coordinatore familiare”. Non sarebbe stata obbligatoria per questa figura una specifica formazione sulla violenza domestica, pertanto avrebbe potuto non possedere gli strumenti per individuarla.

I due assunti che questo disegno di legge avrebbe insinuato nel sistema giuridico italiano sono molto pericolosi: la possibile falsità ed infondatezza delle denunce per abusi e violenze e l’affermazione dell’esistenza della sindrome di alienazione parentale, teoria altamente contestata.

Nella comunicazione viene inoltre espressa preoccupazione per la richiesta del comune di Roma ad un’organizzazione del terzo settore che lavora da anni in uno stabile ceduto gratuitamente dalla municipalità stessa, nel contrasto alla violenza domestica ed al supporto delle vittime.¹²⁴

*(...) Beginning in April 2017, the municipal government began efforts to collect years of back rent from a number of these organizations, based on rental calculations that failed to take into account their not-for-profit status, their value to the community, or in some cases, significant independent expenditures for the 5 restoration and maintenance of the buildings in question. (...)*¹²⁵

Agli organismi di controllo risultava che il comune di Roma avesse richiesto all’organizzazione non profit il pagamento di tutti gli affitti arretrati ponendo l’organizzazione nelle condizioni di doversi trasferire e privando di fatto le donne di un servizio a cui riferirsi.

La lettera si concludeva con alcuni quesiti rivolti allo stato di avanzamento del disegno di legge ed aggiornamenti in merito alla situazione di Roma.

L’Italia ha risposto alla comunicazione il 29 maggio 2019,¹²⁶ asserendo che il decreto Pillon fosse ancora un disegno di legge in fase di valutazione e dilungandosi sulla spiegazione di come vengono formate le leggi, richiamando anche la Corte Costituzionale.

Rispetto alla preoccupazione circa l’organizzazione non governativa di Roma, l’Italia rispose che alle autorità competenti non risultava che la municipalità avesse chiesto alcun pagamento di affitto arretrato.

Seguendo la cronaca della vicenda, si può asserire che la questione si sia conclusa con l’acquisizione all’asta dell’immobile da parte di Regione Lazio stabilizzando definitivamente la condizione

¹²³ *Ibidem*

¹²⁴ Reference OL ITA 5/2018, p. 4

¹²⁵ *Ibidem*

¹²⁶ Reperibile in <https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results>

dell'organizzazione Lucha y Siesta di Roma, salvandola da precarietà in cui versava dalla sua creazione.¹²⁷

3.2. Come i Comitati delle Nazioni Unite hanno affrontato il tema della violenza maschile contro le donne in Italia

L'Italia ha ratificato la maggior parte dei trattati internazionali in materia di diritti umani adottati in seno alle Nazioni Unite ed è quindi stata oggetto di esame del rispetto degli obblighi internazionali assunti da parte dei Comitati preposti al controllo di tali trattati.

Ai fini della presente analisi, ci si concentrerà sulla decisione resa dal Comitato sulla eliminazione della discriminazione contro le donne relativamente ad un ricorso individuale italiano e sulle osservazioni conclusive rese alla fine dell'esame periodico dell'Italia da parte del suddetto Comitato e del Comitato contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti.

3.2.a. Osservazioni adottate dal Comitato sull'eliminazione della discriminazione contro le donne in merito alla comunicazione individuale n.148/2019¹²⁸

Il Comitato CEDAW (composto da 23 persone di tutto il mondo) è un organismo creato e incaricato di vegliare sul rispetto della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne sia per mezzo dell'esame periodico dei rapporti presentati dagli Stati parte, sia nel contesto delle comunicazioni individuali presentate da chi ritenga di aver subito una violazione di un diritto enunciato dalla Convenzione (art. 8 Protocollo) da parte di uno Stato che, oltre ad aver ratificato la Convenzione, abbia ratificato anche il Protocollo aggiuntivo della stessa.

Risulta utile al fine della presente analisi considerare le osservazioni adottate dal Comitato relativamente ad un caso di stupro agito in Italia per mano di un agente di polizia nei confronti della ricorrente.

La donna, successivamente alla denuncia sporta nei riguardi dell'ex compagno per maltrattamenti e violenze subite, è stata vittima di stupro da parte di un agente di polizia che stava lavorando al caso.

Dopo aver sporto denuncia nei confronti dell'aggressore, la donna si è vista negare giustizia a fronte di una prima sentenza di condanna verso l'uomo poi revocata in sede di appello, revoca confermata in sede di Cassazione.

La negazione del fatto da parte del sistema giudiziario e la vittimizzazione secondaria subita, hanno spinto la donna a presentare ricorso innanzi il Comitato per violazione degli articoli 2 (b)–(d) e (f), 5 (a) e 15 (1) della Convenzione.¹²⁹

¹²⁷ Informazione reperita in <https://luchaysiesta.org/2018/04/11/intervista-a-lucha-y-siesta/>

¹²⁸ Views adopted by the Committee under article 7 (3) of the Optional Protocol, concerning communication No. 148/2019, CEDAW/C/82/D/148/2019 del 20.06.2022.

Il Comitato ha accolto il ricorso della donna, rilevando l'effettiva violazione degli articoli sopra citati. Ricordando l'obbligo positivo dello Stato parte di garantire alle donne uguaglianza sostanziale, il Comitato ha osservato come un sistema giudiziario intriso di stereotipi e falsi miti possa influenzare le fasi procedurali e le decisioni nei diversi gradi di giudizio, inficiando di fatto il reale accesso alla giustizia da parte delle donne vittime di violenza maschile:

It further recalls that stereotyping and gender bias in the judicial system have far-reaching consequences for women's full enjoyment of their human rights. They impede women's access to justice in all areas of law and may have a particular impact on women victims and survivors of violence. Stereotyping distorts perceptions and results in decisions based on preconceived beliefs and myths rather than relevant facts. Often, judges adopt rigid standards about what they consider to be appropriate behaviour for women and penalize those who do not conform to those stereotypes. Stereotyping also affects the credibility given to women's voices, arguments and testimony as parties and witnesses. Such stereotyping can cause judges to misinterpret or misapply laws.¹³⁰

Il Comitato ha inoltre osservato che, per la realizzazione di uguaglianza tra donne e uomini, oltre che di non discriminazione nei processi

Women should be able to rely upon a justice system free from myths and stereotypes and on a judiciary whose impartiality is not compromised by these biased assumptions. Eliminating judicial stereotyping in the justice system is a crucial step towards ensuring equality and justice for victims and survivors.¹³¹

Il Comitato ha poi ravvisato che, per garantire un adeguato ed efficace sistema di protezione anche l'elemento temporale è determinante.¹³² A tal proposito, il fatto che il caso in oggetto sia stato in giudizio pendente dal 2009 al 2014 ha fatto sì che il reato cadesse in prescrizione, privando la ricorrente di un'effettiva protezione, in violazione dell'articolo 2 (c) della Convenzione.

Il Comitato ha notato come l'intero procedimento a carico dell'imputato sia stato caratterizzato da stereotipi e pregiudizi, oltre che da affermazioni sessiste e discriminanti, all'utilizzo di due pesi diversi nella valutazione delle prove presentate dall'imputato e dalla ricorrente,¹³³ rendendo evidente l'esistenza di stereotipi di genere profondamente radicati.

Il Comitato ha riconosciuto la violazione degli articoli 2 (b)–(d) e (f), 5 (a) e 15 (1) della Convenzione e ha raccomandato allo Stato, oltre a fornire un adeguato risarcimento alla donna vittima, di essere

¹²⁹ CEDAW/C/ITA/CO/8, para 3.2.

¹³⁰ *Ibidem*, cit. para 7.5..

¹³¹ *Ibidem*, cit., para 7.6.

¹³² *Ibidem*, para 7.7.

¹³³ *Ibidem*, para 7.16.

maggiormente tempestivo nella risposta giuridica nei casi di stupro, garantendo giudizi equi ed imparziali.¹³⁴ Inoltre ha raccomandato all'Italia di garantire lo sviluppo delle competenze dei giudici, avvocati e funzionari delle forze dell'ordine per mezzo di una formazione strutturata e capillare in merito al riconoscimento e la trattazione della violenza contro le donne e sulla discriminazione di genere.

La constatazione delle lacune del sistema giudiziario italiano da parte del Comitato denota ancora una volta come, nonostante in Italia siano presenti leggi adeguate a contrastare la violenza maschile contro le donne, la loro applicazione sia lacunosa, a partire dal linguaggio utilizzato nelle sentenze.

Come osservato da Paola De Nicola,¹³⁵ il problema non è la decisione di assoluzione o di condanna dell'imputato, ma gli argomenti utilizzati nelle sentenze che applicano stereotipi.

3.2.b. Osservazioni conclusive sull'ottavo rapporto periodico dell'Italia al Comitato sulla eliminazione della discriminazione contro le donne.

In ottemperanza al mandato di vigilare sull'applicazione della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne da parte dell'Italia, il Comitato ha emesso le proprie osservazioni conclusive circa l'ottavo rapporto periodico presentato dall'Italia.¹³⁶

Le osservazioni conclusive si concentrano sull'analisi delle evoluzioni normative (e non) e delle strategie adottate dall'Italia per il contrasto e l'eliminazione di ogni discriminazione contro le donne. Le principali aree di preoccupazione del Comitato sono la formazione, soprattutto delle figure professionali del settore legale, l'accesso alla giustizia, la parità di genere nel contesto lavorativo ed il linguaggio mediatico utilizzato. Relativamente ai servizi, il Comitato si concentra sulla disparità di accesso presente tra le diverse regioni del territorio nazionale.

Il Comitato, rilevando l'accesso limitato alla giustizia da parte delle donne in situazione di indigenza economica,¹³⁷ sollecita l'aumento dei finanziamenti ai servizi pubblici di gratuito patrocinio nei procedimenti penali, civili e amministrativi relativi alla violenza di genere e alla discriminazione contro le donne, in particolare alle donne provenienti da contesti rurali, alle donne con disabilità, alle donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate, alle donne Rom, Sinti e Camminanti.¹³⁸

Rilevando la presenza di vittimizzazione secondaria e linguaggio discriminatorio nei procedimenti giudiziari, il Comitato sostiene la prioritaria necessità di rafforzare i programmi di formazione di

¹³⁴ *Ibidem*, para 9.

¹³⁵ Paola Di Nicola, *Discriminazione verso le donne nel linguaggio giudiziari*, reperibile in www.europeanrights.eu, p.3

¹³⁶ Committee on the Elimination of Discrimination against Women Concluding observations on the eighth periodic report of Italy, CEDAW/C/ITA/CO/8 del 27/02/2024.

¹³⁷ *Ibidem*, para. 15.

¹³⁸ *Ibidem*

giudici, pubblici ministeri, avvocati e altri professionisti del settore legale sulla Convenzione, il Protocollo opzionale, le raccomandazioni generali del Comitato e le sue opinioni sulle comunicazioni individuali e le decisioni rese ai sensi del Protocollo opzionale. La formazione risulta necessaria anche ai fini di affrontare i pregiudizi di genere e prevenire la vittimizzazione secondaria delle donne.¹³⁹

In merito alla situazione di parità tra donne e uomini nella società italiana, il Comitato esprime preoccupazione circa:

(a) The insufficient coordination of gender equality policies and programmes across ministries and at the national and regional levels;

(b) The lack of adequate resources for capacity-building on gender equality for the public administration at the national and regional levels;

(c) The limited participation of women's rights organizations in the design and implementation of national plans and strategies, including the National Recovery and Resilience Plan;

(d) The lack of resources allocated to international cooperation to promote gender equality and women's empowerment, particularly in the countries of origin of the main migrant populations in the State party.¹⁴⁰

Il Comitato raccomanda all'Italia di adottare misure al fine di promuovere la progressione delle donne nelle carriere lavorative istituendo un meccanismo di coordinamento e dotandolo di un forte mandato e di risorse, siano esse umane, tecniche e finanziarie, adeguate per promuovere i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere in modo coordinato, tra il livello nazionale e quello regionale.¹⁴¹

Il Comitato, pur accogliendo con favore la costituzione dell'Osservatorio indipendente sul linguaggio violento contro le donne nei media,¹⁴² rileva ugualmente la persistenza di un linguaggio sessista e pieno di stereotipi di genere a livello istituzionale, aggravato dalla mancanza di informazione rispetto alla possibilità di applicare delle sanzioni.¹⁴³ A tal proposito, il Comitato invita l'Italia a rinforzare i meccanismi normativi esistenti e a porre in essere le misure necessarie al fine di eliminare gli stereotipi riguardo a ruoli e responsabilità delle donne, nella comunicazione di massa e non.¹⁴⁴

¹³⁹ *Ibidem*

¹⁴⁰ *Ibidem*

¹⁴¹ CEDAW/C/ITA/CO/8 para. 20.

¹⁴² Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.*

¹⁴³ CEDAW/C/ITA/CO/8 para. 25.

¹⁴⁴ *Ibidem*

Il Comitato nota poi con preoccupazione:

(a) The high prevalence of gender-based violence against women in the State party and the lack of a national operational plan based on regional cooperation;

*(b) The underreporting of gender-based violence against women and girls due to victims' fear of stigmatization or reprisal, their economic dependence on abusive partners, legal illiteracy, linguistic barriers and a lack of trust in the law enforcement authorities; (...)*¹⁴⁵

Sempre relativamente agli elementi sistemici e legislativi che corroborano il fenomeno della violenza maschile contro le donne, il Comitato denuncia che l'atto criminale del femminicidio non è definito come un reato specifico e la definizione di stupro nel Codice Penale non si basa esplicitamente sulla mancanza di consenso.¹⁴⁶

Nonostante l'ammirevole introduzione, attraverso la legge Cartabia, del divieto dell'utilizzo della conciliazione (giustizia ripartiva) nei casi di divorzio in cui è stata dimostrata la presenza di violenza domestica; il Comitato rileva che la mancanza di informazioni sull'uso delle nuove misure introdotte nel sistema giuridico italiano comporta un continuo ricorso alle procedure di conciliazione anche in assenza del consenso delle vittime.¹⁴⁷

Rispetto all'esistenza di dati e di informazioni, il Comitato nota come la mancanza delle stesse circa l'effettiva applicazione e monitoraggio degli ordini di protezione, in particolare degli ordini di restrizione e separazione, espone le donne sopravvissute alla violenza domestica al rischio di rivittimizzazione. Il Comitato denuncia l'insufficienza di adeguati servizi di ascolto e di sostegno alle vittime per le donne che cercano di sottrarsi a relazioni violente e le disparità regionali nella disponibilità e nella qualità di tali servizi. Infine, il Comitato rileva la mancanza di dati disaggregati su tutte le forme di violenza di genere contro donne e ragazze, compresa la violenza domestica, la sterilizzazione forzata e la cyber violenza.

A tal proposito, il Comitato raccomanda all'Italia di:

The Committee recommends that the State party:

(a) Reinforce the implementation of the normative framework aimed at preventing, combating and punishing all forms of violence against women and of the new National Strategic Plan on Male Violence against Women throughout the State party's territory and ensure that adequate human, technical and financial resources are allocated for their implementation, monitoring and evaluation;

¹⁴⁵ *Ibidem*, para. 27

¹⁴⁶ *Ibidem*

¹⁴⁷ *Ibidem*

(b) Encourage the reporting of gender-based violence against women and girls, including women with disabilities, rural women and refugee, asylum seeking and migrant women, by enhancing awareness-raising on the criminal nature of gender-based violence against women and challenging its social legitimization and destigmatizing and protecting women from reprisals for reporting incidents of gender-based violence;

(c) Amend the Criminal Code to specifically criminalize femicide, including violence against lesbian, bisexual, transgender and intersex women, and define all forms of gender-based violence against women, covering physical, psychological, sexual, economic and domestic violence, as criminal offences, in line with general recommendation No. 35 (2017) on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19;

(d) Amend the Criminal Code to incorporate a definition of rape based on the lack of the free and voluntary expression of consent, so that it covers any non-consensual sexual act and takes into account all coercive circumstances, in line with international human rights standards;

(e) Ensure, through mandatory and continuous capacity-building for judges, prosecutors, police officers and other law enforcement officials, that gender-based violence, including sexual and domestic violence against women, is effectively investigated and prosecuted, that perpetrators are adequately punished and that protection orders are effectively enforced and monitored, with penalties in the case of non-compliance;

(f) Assess the impact of the new measures introduced by the Cartabia reform in cases of gender-based violence against women and ensure that alternative dispute resolution mechanisms, such as mediation, conciliation and restorative justice, are not given priority over prosecution in criminal proceedings and that they do not constitute an obstacle to women's access to formal justice, and continue and further strengthen the efforts to create specialized courts on gender based violence against women in all regions of the State party;

(g) Adequately fund victim support services, including by subsidizing shelters run by non-governmental organizations, and expand the network of specialized, inclusive and accessible shelters for women and girls who are victims of gender-based violence, taking into account the specific needs of women and girls with disabilities, and ensure that victims have access to psychosocial counselling, financial support, education, professional training, income generating activities, affordable housing and, if necessary to ensure their safety, a new identity;

(h) Ensure the systematic collection of data on the incidence of all forms of gender-based violence against women and girls, including domestic violence, forced sterilization, cyberviolence and

*femicide, disaggregated by age, region, disability and the relationship between the victim and the perpetrator, covering all regions of the State party.*¹⁴⁸

Rifacendosi agli obblighi internazionali che derivano dalla ratifica della Convenzione, il Comitato richiama l'Italia ad una più ampia e strutturata disposizione delle risorse, economiche e formative, al fine di progredire verso l'uniformazione strutturale e contenutistica degli apparati giudiziari e di sostegno alle donne vittime su tutto il territorio nazionale.

Dal rapporto del Comitato emerge quanto ancora di approccio maschilista ed iniquo ci sia nei mezzi di comunicazione, come anche all'interno degli organi di giustizia, e quanto questo contribuisca a perpetrare una "cultura della violenza". Investire sulla formazione delle figure professionali e su un sistema educativo che educi alla parità di genere non è *soltanto* un obbligo internazionale, come si evince dalle osservazioni conclusive, ma anche il passo necessario da compiere al fine di rimuovere ogni ostacolo per la costruzione di una società maggiormente equa.

3.2.c. Osservazioni conclusive del Comitato contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti¹⁴⁹

Il Comitato che ha il compito di monitorare l'attuazione della Convenzione contro la tortura e i trattamenti o punizioni inumane e degradanti¹⁵⁰, di cui l'Italia è parte, ha ritenuto necessario includere nelle sue osservazioni finali sul rapporto periodico (combinato quinto e sesto) anche un riferimento importante alla violenza di genere.

Il Comitato:

*Notes with concern the high prevalence of gender-based violence against women and girls in the State party. It is also concerned at the low prosecution and conviction rates for femicide, sexual violence and other forms of violence against women, including female genital mutilation, during the period under review*¹⁵¹

Di conseguenza, il Comitato ha invitato lo Stato ad adottare tutte le misure necessarie al fine di contrastare ogni forma di violenza. Anche il Comitato contro la tortura rileva i nodi critici osservati dalle Procedure Speciali e gli altri Comitati, ritenendo che le mancanze presenti sul territorio italiano minino la piena tutela dei diritti delle donne e dunque, dei diritti umani.

¹⁴⁸ *Ibidem*, para. 28

¹⁴⁹ Committee against Torture Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy. CAT/C/ITA/CO/5-6.

¹⁵⁰ Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, adottata il 10 dicembre 1984 con risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n.39/46.

¹⁵¹ CAT/C/ITA/CO/5-6 para. 44.

3.3. Il Gruppo di persone esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Il Gruppo di persone esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) è un organismo indipendente di controllo della tutela dei diritti umani. Ha il compito di monitorare l'attuazione degli Stati parte della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Il Gruppo si compone di 15 persone, tra esperti ed esperte indipendenti e imparziali, nominati sulla base delle loro competenze nel campo dei diritti umani, dell'uguaglianza di genere, della violenza nei confronti delle donne e/o del supporto e della protezione alle vittime. Le attività istituzionali del GREVIO comprendono: un monitoraggio Paese per Paese della Convenzione di Istanbul (procedura di valutazione), l'avvio di indagini nei confronti di uno Stato parte alla Convenzione (procedura d'indagine) e l'adozione di raccomandazioni generali sugli argomenti coperti nella Convenzione e gli obblighi ivi stabiliti.¹⁵²

Nel rapporto prodotto da GREVIO che monitora l'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, reso pubblico nel 2020,¹⁵³ si riconoscono i progressi a livello legislativo, con l'introduzione nel codice penale italiano del reato di atti persecutori (art. 612 c.p.)¹⁵⁴ ed, in generale, gli sforzi compiuti dal legislatore per garantire una risposta normativa in grado di riconoscere e punire tutte le manifestazioni della violenza maschile contro le donne, tra cui il cosiddetto Codice Rosso (legge 69/2019).¹⁵⁵

Sul piano normativo, il rapporto caldeggia l'adozione dell'approccio del libero consenso in materia di violenza sessuale, sostenendo la necessità di adeguarsi all'articolo 36 della Convenzione di Istanbul,¹⁵⁶ e caldeggiando lo sviluppo di una specifica giurisprudenza sulle molestie sessuali, ritenuta ancora carente a livello italiano.¹⁵⁷

Le maggiori preoccupazioni espresse da GREVIO riguardano l'ambito procedurale e applicativo delle suddette norme, dove si rileva il rischio di vittimizzazione secondaria ed un'inadeguata protezione delle donne che subiscono violenza. In particolare, nei casi di affidamento dei minori nelle situazioni di separazione dove è presente violenza domestica, il rapporto rileva che l'assenza di comunicazione tra i due giudici (penale, per quanto riguarda il procedimento aperto relativo alla violenza domestica, e

¹⁵² Gruppo di persone esperte sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), Rapporto di valutazione (di base) del GREVIO sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) ITALIA, GREVIO/Inf(2019)18 Italy adottato il 15 novembre 2019, pubblicato il 13 gennaio 2020, preambolo.

¹⁵³ *Ibidem*

¹⁵⁴ *Ibidem*, p. 12.

¹⁵⁵ *Ibidem*, para. 7.

¹⁵⁶ *Ibidem*, para. 191.

¹⁵⁷ *Ibidem*, para. 201.

civile, per ciò che concerne la separazione) unita alla sottovalutazione espressa molto spesso dalle consulenze tecniche d'ufficio, generano vittimizzazione secondaria ed un'importante sfiducia delle donne vittime nei confronti del sistema giudiziario,¹⁵⁸ che si trovano a pentirsi di aver denunciato il partner violento:

This information is corroborated by institutional reports and ample research illustrating the adverse effects on victims and their children of the absence of effective channels of communication between civil and criminal jurisdictions and/or of a lack of proper understanding of the phenomenon of violence against women and its consequences on children: civil law magistrates tend to rely on the conclusions of court-appointed experts (CTUs) and/or social services reports which often assimilate instances of violence to situations of conflict and entirely dissociate considerations pertaining to the relationship between the victim and the perpetrator from those regarding the relationship between the violent parent and the child. Moreover, victims' claims of abuse by their partner are often dismissed on such dubious grounds as the "parental alienation syndrome" and mothers are blamed for their children's reluctance to meet their violent father. Personality tests, which are not suited to situations of violence, result in many victims been found inept as a parent. GREVIO stresses the high risk potential of the notion of parental alienation and related concepts to be used in a manner allowing for violence against women and their children to remain undetected and/or contested since they ignore the gender-based nature of domestic violence and essential aspects of child welfare.¹⁵⁹

Il principio della bi-genitorialità inteso come assoluto ed indiscutibile, unito alla scarsa formazione delle figure professionali coinvolte nelle situazioni sopra descritte, cristallizzano l'approccio all'affidamento dei minori ed al diritto di visita in una impostazione tradizionale violenta che non favorisce l'affermazione di interpretazioni differenti, che offrano maggior tutela alla donna e ai figli:

In the light of ample research showing that improper child custody and visitation arrangements may expose women to post-separation abuse and secondary victimisation, GREVIO underlines that the safety of the non-violent parent and children must be a central factor when deciding the best interest of the child in relation to custody and visitation arrangements. As regards the latter, paragraph 2 of Article 31 of the convention requires that the exercise of any visitation or custody rights does not jeopardise the rights and safety of the victim or children. This obligation stems from the realisation

¹⁵⁸ *Ibidem*, para. 181-187.

¹⁵⁹ GREVIO/Inf(2019)18 Italy, para. 182.

that for many victims and their children, complying with contact orders can present a serious safety risk because it often means meeting the perpetrator face to face and it can act as a contributing factor to serious instances of violence, including the killing of the woman and/or children. Proper risk assessments must therefore be an integral part of these processes, including where they are based on an agreement of the parents, so as to ensure that the agreed arrangements are in the best interest of the child and in particular that the safety of the parent and the child are protected. While GREVIO fully supports the right of the child to maintain its ties with both parents as enshrined in Article 9, paragraph 3, of the UN Convention on the Rights of the Child, exposure to domestic violence – as a victim or witness – requires exceptions to be made in the best interest of the child.¹⁶⁰

La ferrea separazione tra il procedimento a carico dell’“uomo violento”, e quello che coinvolge l’“uomo genitore” genera decisioni altamente pericolose per la donna, esponendola al rischio di rivittimizzazione. Non considerare gli agiti violenti nella valutazione delle responsabilità genitoriali dell’uomo violento significa anche non riconoscere la struttura pervasiva della violenza maschile contro le donne, relegandola a fatti episodici senza peraltro interrogarsi sul cosa possa trasmettere un padre-uomo violento ai propri figli.

Nel tentare di individuare le cause per cui ci siano bassi tassi di denuncia delle situazioni di violenza maschile contro le donne, il rapporto rileva poi una diffusa presenza di stereotipi legati al genere nelle aule di tribunale, nonché tra le Forze dell’Ordine che avrebbero il compito di garantire alla donna accoglienza, ascolto e, soprattutto, protezione.¹⁶¹ Gli stereotipi sessisti e i bassi tassi di condanna corroborano la sfiducia della donna nel sistema giudiziario, contribuendo così a mantenere il fenomeno della violenza maschile contro le donne silente e sommerso.

(...) Law-enforcement agencies and the judiciary should be seeking an increase in crime reporting as their response becomes more effective and trusted, and judicial processes deliver sanctions that match the crime. To this end, a thorough examination of all possible ways to achieve a more focused, driven and outcome-based approach to perpetrators’ accountability is necessary.¹⁶²

Si arriva dunque al nodo maggiormente critico rilevato dal Gruppo di persone esperte, in linea con le osservazioni prodotte dagli altri meccanismi di controllo internazionali menzionati nel presente elaborato. Nel riconoscere l’origine strutturale e culturale della violenza maschile contro le donne,

¹⁶⁰ *Ibidem*, para. 186.

¹⁶¹ *Ibidem*, para. 222.

¹⁶² *Ibidem*

GREVIO esorta a pensare, organizzare ed agire interventi di formazione capillare alle figure professionali coinvolte nelle situazioni di violenza domestica. GREVIO raccomanda inoltre di estendere la formazione nelle aule di tribunale, nei commissariati e tra i servizi sociali che si occupano degli individui, segnalando che ciò deve essere una priorità delle politiche italiane in materia, in linea con l'articolo 15 della Convenzione. L'estirpazione della visione patriarcale della realtà, che sottende ad ogni forma di violenza, è possibile solo attraverso il riconoscimento dell'assoluta importanza di formazione ed educazione. Ciò è possibile anche grazie all'individuazione ed alla valorizzazione delle conoscenze dei centri antiviolenza, con i quali GREVIO raccomanda la collaborazione.

Considering the above, GREVIO welcomes the authorities' engagement in striving to fulfil the requirements of Article 15 of the convention. Nevertheless, as the following sections of this report will illustrate, inadequate institutional responses to violence which can be ascribed to a lack of understanding of violence against women remain an issue of concern and call for sustained efforts in this domain. (...) This leads to improper interventions, including in the context of custody and visitation arrangements, which assimilate violence to conflict and often fail to recognise the consequences of witnessing violence on children. In pursuing training efforts, GREVIO stresses the importance of capitalising on the knowledge and skills of specialist women's associations. Anti-violence centres in Italy were among the first to gain in-depth knowledge about male violence against women and continue to represent a key asset in terms of their ability to foster, through training, the change in institutional cultures advocated by the Istanbul Convention. (...)¹⁶³

Le raccomandazioni contenute nel rapporto del GREVIO sullo stato di applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul non vanno sottovalutate perché, come noto, la Convenzione, ratificata dall'Italia nel settembre 2013, ha valore vincolante per lo Stato, con implicazioni che valgono sia per il legislatore sia per i giudici italiani.¹⁶⁴

¹⁶³ *Ibidem*, para. 106.

¹⁶⁴ Noemi Maria Cardinale, *Il rapporto del GREVIO sull'applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul: il lavoro ancora da fare*, 13 maggio 2021, reperibile in www.criminaljusticenetwork.eu.

4. Le sentenze della Corte Europea dei diritti umani nei confronti dell'Italia in materia di violenza maschile contro le donne

Nell'ambito della promozione e tutela dei diritti umani a livello di Consiglio d'Europa, l'istituzione di controllo in grado di verificare puntualmente se gli Stati osservano i diritti e, quando non lo fanno, accertarne la responsabilità internazionale, è la Corte europea dei diritti umani, con sede a Strasburgo.¹⁶⁵ Si tratta di un organo giurisdizionale, con potere di accertamento dei fatti ed interpretazione del diritto applicabile (Cassese, 2005), nonché con il potere di emettere sentenze, pertanto giuridicamente vincolanti.¹⁶⁶

Nell'ambito della violenza maschile contro le donne, la Corte ha emesso molteplici sentenze nei confronti dell'Italia, riscontrando la responsabilità internazionale dello Stato e la violazione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Convenzione europea dei diritti umani.

Una sentenza particolarmente nota, e discussa, resa dalla Corte Europea nei confronti dell'Italia prima dell'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul è quella sul caso *Rumor v. Italia*.¹⁶⁷ Nel caso di specie, la ricorrente richiedeva alla Corte di riconoscere la violazione degli articoli 3 e 14 CEDU a fronte delle gravi mancanze di protezione da parte delle autorità italiane nel corso del processo penale per violenze domestiche a carico dell'ex marito maltrattante.

*The applicant alleged, in particular, that the authorities had failed to protect and support her after the violence she had endured at the hands of her former partner, Mr. J.C.N. ("former partner" or "J.C.N."), causing her anguish and fear in violation of Article 3 of the Convention. Furthermore, citing Article 14 in conjunction with Article 3 of the Convention, the applicant alleged that she had been discriminated against on the basis of her gender.*¹⁶⁸

Nella sua sentenza, la Corte europea non riconobbe le violazioni lamentate dalla ricorrente, considerando che le autorità italiane si fossero mosse con la dovuta rapidità ed utilizzando i mezzi a loro disposizione.

Nel dettaglio:

Turning to its examination of the facts, the Court notes that the authorities, namely the Carabinieri, the public prosecutors and the domestic courts did not remain passive after the incident on 16

¹⁶⁵ Antonio Cassese, *I diritti umani oggi*, p. 107 e seguenti.

¹⁶⁶ *Ibidem*, cit, p. 107.

¹⁶⁷ Corte europea dei diritti umani, Caso *Rumor c. Italia*, sentenza del 27 maggio 2014.

¹⁶⁸ *Ibidem*, para. 3.

November 2008. The applicant's former partner was immediately arrested and remanded in custody. He was charged with attempted murder, kidnapping, aggravated violence and threatening behaviour. The criminal proceedings were conducted with due expedition and he was sentenced to three years and four months' detention¹⁶⁹.

E ancora:

In relation to the applicant's claim that she had not been kept informed about the criminal proceedings against J.C.N., the Court notes that the Convention may not be interpreted as imposing a general obligation on States to inform the victim of ill-treatment about the criminal proceedings against the perpetrator, including about possible release on parole from prison or transfer to house arrest. Furthermore, the Court notes that under the applicable Italian law, such information has only to be provided to the victim of a crime who intervened as a civil party to the proceedings, and that the applicant chose not to do so.¹⁷⁰

Pertanto:

In the light of the above considerations, the Court concludes that the authorities had put in place a legislative framework allowing them to take measures against persons accused of domestic violence and that that framework was effective in punishing the perpetrator of the crime of which the applicant was victim and preventing the recurrence of violent attacks against her physical integrity.

There has accordingly been no violation of Article 3 of the Convention. In view of that finding, the Court concludes for the same reasons that there has been no breach of Article 3 in conjunction with Article 14 of the Convention.¹⁷¹

Come analizzato da MQuigg,¹⁷² la sentenza della Corte aveva evidenziato come la giurisprudenza sui diritti umani fosse ancora distante dal proteggere le persone dalle violazioni che avvengono nella sfera privata ed individuale, come nel caso della violenza domestica. (MQuigg, 2016, 1017). Al tempo, non era ancora entrata in vigore la Convenzione di Istanbul, che avrebbe segnato un cambio epocale in merito agli obblighi degli Stati parte in materia di violenza di genere. L'auspicio della comunità scientifica che si occupava al tempo di violenza maschile contro le donne fu che la Convenzione di Istanbul potesse favorire l'analisi dei ricorsi da parte della Corte europea alla luce di una "*gender sensitive interpretation*".¹⁷³ E di fatto così avvenne.

¹⁶⁹ *Ibidem*, para. 64.

¹⁷⁰ *Ibidem*, para. 72.

¹⁷¹ *Ibidem*, para. 76-77.

¹⁷² Ronagh J. A. MQuigg, *Domestic Violence as a Human Rights Issue: Rumor v. Italy*, in *The European Journal of International Law*, Vol. 26, No. 4, 2016.

¹⁷³ *Ibidem*, cit., p. 1024.

Nell'arco di tempo compreso tra gennaio e novembre 2022, la Corte europea dei diritti umani si è pronunciata sull'inadeguata protezione offerta dallo Stato italiano alle donne vittime di violenza domestica in ben cinque casi (Falcone, 2023).

Falcone ritiene che le sentenze rese nei confronti dell'Italia possano essere raggruppate in due filoni in ragione del loro diverso oggetto.¹⁷⁴ Il primo filone riguarda le decisioni relative alle valutazioni compiute dall'autorità giudiziaria italiana in tema di capacità genitoriale di madri vittime di violenza domestica, mentre il secondo fa riferimento ai casi di inerzia o ritardo della magistratura italiana nella concessione di misure di protezione a favore di donne vittime di violenza domestica (Falcone, 2023). A questi due filoni, a parere della scrivente, se ne aggiunge un terzo relativo alla presenza di pregiudizi sessisti nei procedimenti penali ed a quanto essi incidono sulla produzione delle sentenze nei confronti degli uomini che agiscono violenza sulle donne, come nella sentenza resa sul caso *J.L. c. Italia*.¹⁷⁵

Relativamente alla capacità genitoriale, l'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 8 della CEDU, che riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, in due diversi casi: *DM. e N.*¹⁷⁶ e *I.M. e altri c. Italia*.¹⁷⁷

Nel primo caso il Tribunale per i minorenni di Brescia, nel 2015, aveva dichiarato una minore in stato di adottabilità, decidendo di sottrarla alla madre che, denunciando l'ex compagno per gravi violenze domestiche, aveva chiesto aiuto ai servizi sociali. La decisione veniva confermata in sede di Appello e convalidata in Cassazione. In particolare, secondo la Corte europea è mancata da parte dei giudici una valutazione approfondita delle capacità genitoriali della donna, in quanto gli stessi si sono affidati unicamente alle relazioni dei servizi sociali.¹⁷⁸ Non è la prima volta che tale prassi dei giudici italiani viene censurata dalla Corte EDU, ma la situazione appare particolarmente grave quando il soggetto di tali decisioni sono donne con storie di violenza (Cardinale, 2022) che, anziché essere aiutate e tutelate dalle autorità, vengono disincentivate dal farvi ricorso per il timore di subire altre conseguenze negative.¹⁷⁹

Nel secondo caso, invece, il Tribunale di Roma aveva sospeso la responsabilità genitoriale della madre per essersi opposta alla prosecuzione degli incontri tra i figli e il padre violento. La donna, dopo aver subito per anni maltrattamenti e minacce dal suo compagno, si era decisa a denunciarlo e, nel 2015, il

¹⁷⁴ Maria Falcone, *La più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di protezione delle donne vittime di violenza domestica*, in *Osservatorio sulla violenza contro le donne* n. 2/2023 reperibile in www.sistemapenale.it.

¹⁷⁵ Corte europea dei diritti umani, Caso *J.L. c. Italia*, sentenza del 27 maggio 2021.

¹⁷⁶ Corte europea dei diritti umani, Caso *D.M. e N. c. Italia*, sentenza del 20 gennaio 2022.

¹⁷⁷ Corte europea dei diritti umani, Caso *I. M. e altri c. Italia*, sentenza del 10 novembre 2022.

¹⁷⁸ Corte europea dei diritti umani, Caso *D.M. e N.*, op. cit., para. 77 e seguenti.

¹⁷⁹ Noemi Cardinale, *Il mancato sostegno alle madri vittime di violenza domestica: una nuova condanna per l'Italia da parte della Corte EDU*, 1 marzo 2022, reperibile in www.sistemapenale.it.

Tribunale per i minorenni di Roma aveva autorizzato il padre a incontrare i figli in forma “rigorosamente protetta” presso i servizi sociali di Roma, in presenza di uno psicologo.¹⁸⁰ Dai rapporti esaminati, emergeva che gli incontri si fossero svolti sempre in luoghi inadeguati e non protetti, e che fossero caratterizzati da una crescente aggressività del padre segnalata e mai censurata dall’autorità giudiziaria. La mancata considerazione degli atti di violenza domestica subiti dalla ricorrente e dai figli nel regolarizzare il diritto di visita del padre ha spinto la Corte europea a riscontrare la responsabilità internazionale dell’Italia, rilevando la presenza manifesta di vittimizzazione secondaria.¹⁸¹

*La Cour ne comprend pas pourquoi le tribunal, auquel des signalements avaient été adressés dès 2015 et réitérés les années suivantes, a décidé de maintenir les rencontres alors que le bien-être et la sécurité des enfants n’étaient pas assurés. Le tribunal n’a à aucun moment évalué le risque auquel les enfants étaient exposés et n’a pas mis en balance les intérêts en présence. En particulier, la motivation de ses décisions ne fait pas apparaître que les considérations tenant à l’intérêt supérieur des enfants devaient l’emporter sur l’intérêt de G.C. à maintenir des contacts avec eux et à poursuivre les rencontres.*¹⁸²

Relativamente al filone che analizza l’inefficacia e la tardività delle misure di protezione messe in atto dalle autorità italiane nei casi di violenza maschile contro le donne, la Corte europea ha reso sino ad ora tre sentenze, ritenendo violato l’articolo 3 della CEDU- divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti.

Nel dettaglio, nel caso *M.S. c. Italia*,¹⁸³ la ricorrente vittima di violenza domestica, aveva sporto più volte denuncia nei confronti del marito a partire dal 2004. Nel 2007, la donna veniva aggredita con un coltello dal marito durante un incontro svoltosi alla presenza del suo avvocato. A seguito del fatto, la donna aveva sporto una nuova denuncia e l’uomo veniva condannato dal Tribunale di primo grado per le lesioni inflitte all’avvocato e i maltrattamenti perpetrati nei confronti della donna, per essere poi successivamente assolto nel 2014 dalla Corte d’appello per l’intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli. Tra il 2007 ed il 2013, la donna aveva sporto numerose denunce nei confronti dell’uomo che l’aggrediva sia fisicamente che verbalmente, manifestando un comportamento altamente persecutorio. Nonostante questo, solo nel 2008 veniva disposta una misura cautelare volta a proteggere

¹⁸⁰ *Ibidem*

¹⁸¹ Corte Europea dei diritti umani, Caso *I. M. e altri c. Italia*, op. cit., para. 76 e seguenti.

¹⁸² *Ibidem*, para. 122.

¹⁸³ Corte Europea dei diritti umani, Caso *M.S. c. Italia*, sentenza del 7 luglio 2022.

la donna e al termine del processo l'uomo veniva assolto per molti dei reati compiuti, frattanto caduti in prescrizione. Solo nel 2020, sedici anni dopo la prima denuncia, il tribunale condannava il marito a tre anni di carcere per molestie. La Corte europea in questo caso ha ritenuto violato l'articolo 3 CEDU sia dal punto di vista sostanziale sia procedurale. Pur ritenendo il quadro giuridico italiano idoneo ad assicurare protezione contro gli atti di violenza domestica, la Corte giudica inadempienti le autorità italiane in ordine al dovere di effettuare, quanto meno nel primo periodo dei numerosi episodi denunciati, una valutazione immediata e proattiva del rischio di recidiva della violenza verso la ricorrente, omettendo così l'attuazione di misure volte a proteggere la donna e sottraendosi, in tal modo, all'obbligo positivo derivante dall'art. 3 citato di proteggere la ricorrente dalle numerose e reiterate violenze domestiche denunciate.¹⁸⁴

Concernant la première période, la Cour constate que les autorités ont manqué à leur devoir d'effectuer une évaluation immédiate et proactive du risque de récurrence de la violence commise à l'encontre de la requérante et de prendre des mesures opérationnelles et préventives visant à atténuer ce risque. En effet, aucune mesure n'a été prise par les autorités pendant environ treize mois: D.P. n'a pas été arrêté, aucune mesure (de précaution ou de protection) n'a été appliquée et cela nonobstant l'agression au couteau et les différentes plaintes pour mauvais traitements, harcèlement et menaces déposées entre temps par la requérante (paragraphes 25-35 ci-dessus).¹⁸⁵

E ancora

À la lumière des éléments exposés ci-dessus, la Cour estime que les autorités nationales savaient ou auraient dû savoir qu'il existait un risque réel et immédiat de violences récurrentes contre la requérante en raison des méfaits commis par D.P. et qu'elles avaient l'obligation d'évaluer le risque de répétition de celles-ci et de prendre des mesures adéquates et suffisantes pour la protection de la requérante.¹⁸⁶

Anche nel caso *De Giorgi c. Italia*,¹⁸⁷ dove la violenza domestica è stata subita direttamente sia dalla donna sia dai tre figli, la Corte ha ravvisato la stessa violazione del caso sopra citato, con le stesse modalità. In questo caso, la Corte ha ritenuto che, mentre i Carabinieri avevano svolto una valutazione del rischio adeguata alla situazione e segnalato al Pubblico Ministero la necessità di adottare delle misure di protezione tempestive, quest'ultimo non ha chiesto al G.I.P. il provvedimento cautelare

¹⁸⁴ Barbara Morabito, Linda Annigoni, *Brevi osservazioni sulla Legge n. 122/23 (c.d. "Codice Rosso rafforzato")*: adeguatezza ed efficacia delle nuove norme in materia di contrasto alla violenza di genere alla luce delle indicazioni della Corte EDU, in *Osservatorio Violenza sulle Donne*, 23 gennaio 2023 reperibile in www.ovd.unimi.it.

¹⁸⁵ Corte Europea dei diritti umani, Caso *M.S. c. Italia*, op. cit., para. 125.

¹⁸⁶ *Ibidem*, para. 129.

¹⁸⁷ Corte Europea dei diritti umani, Caso *De Giorgi c. Italia*, sentenza del 16 giugno 2022.

proposto dai Carabinieri, e non ha effettuato un'indagine rapida ed efficace, dato che a sette anni dai fatti il procedimento era ancora pendente in primo grado per l'episodio del 2015 (Avesani, 2022), l'indagine sui fatti denunciati tra il 2016 e il 2017 era ancora pendente, mentre nessuna indagine, invece, sarebbe stata svolta a seguito dei maltrattamenti denunciati dai servizi sociali nel 2018.¹⁸⁸

Nel caso *Landi c. Italia*,¹⁸⁹ a causa del drammatico esito della vicenda che ha visto ucciso il figlio della donna vittima di violenza domestica per mano del marito maltrattante, la Corte europea dei diritti umani ha ravvisato la violazione dell'articolo 2 CEDU, ossia il diritto alla vita. La violazione è stata causata anche qui dall'assenza di misure preventive poste in essere dalle autorità a fronte di violenze domestiche ricorrenti che hanno portato al tentato omicidio della ricorrente da parte del suo compagno e all'omicidio del loro figlio,¹⁹⁰ nonostante la Corte Europea abbia considerato la legislazione esistente adeguata. Come nel caso precedentemente descritto, vi fu una risposta adeguata da parte dei Carabinieri che non ha trovato consonanza nella disposizione di un'azione immediata, autonoma e proattiva e di una valutazione completa dei rischi da parte dei Procuratori, a fronte di evidenti indizi di violenza domestica che mostravano un rischio reale e immediato per la vita. L'assenza di tali misure è costata la vita del figlio della ricorrente.

La sconcertante considerazione è che queste sentenze arrivano sei anni dopo il clamore suscitato dalla sentenza della Corte europea dei diritti umani nel caso *Talpis*.¹⁹¹ Nella fattispecie, la Corte aveva stabilito che le autorità nazionali non avessero rispettato l'obbligo di proteggere la vita delle persone coinvolte nella vicenda, commettendo in aggiunta una discriminazione basata sul sesso, per non aver agito in maniera pronta ed adeguata e non aver osservato i doveri di diligenza richiesti dal caso.¹⁹² Con il tragico epilogo dell'omicidio del figlio della donna per mano del marito e padre maltrattante, la Corte aveva rilevato la violazione degli articoli 2, 3 e 14 della CEDU, quest'ultimo enunciante il divieto di discriminazione.

Dopo la sentenza sul caso *Talpis*, l'Italia ha adeguato il quadro normativo applicabile nella valutazione e persecuzione dei casi di violenza domestica, con l'introduzione di alcune norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime attraverso l'entrata in vigore della c.d. Direttiva Vittime.¹⁹³ Lo

¹⁸⁸ Claudio Avesani, *Commento alla sentenza De Giorgi c/Italia* - C.Edu 16 giugno 2022 n. 23735/19, 27 giugno 2022, in www.camerepenali.it.

¹⁸⁹ Corte Europea dei diritti umani, Caso *Landi c. Italia*, sentenza del 7 aprile 2022.

¹⁹⁰ *Ibidem*, para. 56 e seguenti.

¹⁹¹ Corte Europea dei diritti umani, Caso *Talpis c. Italia*, sentenza del 20 gennaio 2017.

¹⁹² Valentina Nardone, *La sentenza Talpis c. Italia: si arricchisce la giurisprudenza di Strasburgo sui casi di violenza domestica*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2017, pp. 301-307.

¹⁹³ Paola De Franceschi, *Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2018, p. 1.

stesso però non si può dire rispetto all'efficacia ed alla tempestività raggiunta dalle disposizioni delle misure volte a prevenire e tutelare le donne dalla violenza agita dai maltrattanti.

In ordine all'ipotesi di un terzo filone di sentenze, vale la pena menzionare la sentenza della Corte europea dei diritti umani sul caso *J.L. c. Italia*.¹⁹⁴ Nel dettaglio, il fatto riguardava lo stupro di una giovane donna da parte di un gruppo di sette uomini. La Corte d'Appello di Firenze aveva ritenuto che il fatto non sussistesse e, nel motivare tale decisione, si era dilungata in un susseguirsi di giudizi morali e stereotipati generando commenti sessisti e incolpando la donna vittima dell'accaduto. Nella propria sentenza, la Corte europea dei diritti umani riscontrò la violazione dell'articolo 8 CEDU, rilevando come il contenuto delle decisioni giudiziarie adottate nell'ambito del processo a livello interno e il ragionamento su cui si è fondata l'assoluzione degli imputati, avessero leso il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e libertà sessuale e l'avesse esposta, altresì, ad una vittimizzazione secondaria, trasferendo su di lei parte della responsabilità della violenza subita.¹⁹⁵

Premesso che:

*(...) la Cour rappelle que si l'article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l'État de s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Ces obligations peuvent impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (...). Il s'ensuit que les États contractants doivent organiser leur procédure pénale de manière à ne pas mettre indûment en péril la vie, la liberté ou la sécurité des témoins, et en particulier celles des victimes appelées à déposer. Les intérêts de la défense doivent donc être mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer (...). De plus, les procédures pénales relatives à des infractions à caractère sexuel sont souvent vécues comme une épreuve par la victime, en particulier lorsque celle-ci est confrontée contre son gré au prévenu (...) Par conséquent, dans le cadre de pareilles procédures pénales, des mesures de protection particulières peuvent être prises pour protéger les victimes (...) Les dispositions en jeu impliquent une prise en charge adéquate de la victime durant la procédure pénale, ceci dans le but de la protéger d'une victimisation secondaire (...).*¹⁹⁶

La Corte ritiene che:

¹⁹⁴ Corte Europea dei diritti umani, Caso *J.L. c. Italia*, sentenza del 27 maggio 2021.

¹⁹⁵ Anna Iermano e Valeria Tevere, *Stereotipi di genere nelle aule di giustizia e vittimizzazione secondaria: analisi del caso J.L.C. Italia*, in *Culture e Studi del Sociale-CuSSoc*, 2023, 8(1), pp. 21-35.

¹⁹⁶ Corte Europea dei diritti umani, Caso *J.L. c. Italia*, cit., para. 119.

Or la Cour a relevé plusieurs passages de l'arrêt de la cour d'appel de Florence qui évoquent la vie personnelle et intime de la requérante et qui portent atteinte aux droits de celle-ci découlant de l'article 8. Elle estime notamment injustifiées les références faites par la cour d'appel à la lingerie rouge « montrée » par la requérante au cours de la soirée, ainsi que les commentaires concernant la bisexualité de l'intéressée, les relations sentimentales et les rapports sexuels occasionnels de celle-ci avant les faits (...). De même, la Cour juge inappropriées les considérations relatives à l'« attitude ambivalente vis-à-vis du sexe » de la requérante, que la cour d'appel déduit entre autres des décisions de l'intéressée en matière artistique. Ainsi, la cour d'appel mentionne parmi ces décisions douteuses le choix d'accepter de prendre part au court métrage de L.L. malgré son caractère violent et explicitement sexuel (paragraphe 46 ci-dessus), sans pour autant – et à juste titre – que le fait d'avoir écrit et dirigé ledit court métrage ne soit aucunement commenté ou considéré comme révélateur de l'attitude de L.L. vis-à-vis du sexe. En outre, la Cour estime que le jugement porté sur la décision de la requérante de dénoncer les faits, qui selon la cour d'appel serait résultée de la volonté de l'intéressée de « stigmatiser » et de refouler un « moment critiquable de fragilité et de faiblesse », tout comme la référence à sa « vie non linéaire » (ibidem) sont également regrettables et hors de propos.¹⁹⁷

(...) Or la Cour considère que le langage et les arguments utilisés par la cour d'appel véhiculent les préjugés sur le rôle de la femme qui existent dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection effective des droits des victimes de violences de genre en dépit d'un cadre législatif satisfaisant.¹⁹⁸

A tal proposito, è stato osservato, riprendendo le osservazioni rese dal Relatore Speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, che le procedure nel sistema della giustizia penale sono spesso inficiate da forti stereotipi di genere (Di Nicola, 2018) che possono portare magistrati e avvocati a porre in essere un comportamento pregiudizievole nei confronti delle donne e del sistema penale in generale.¹⁹⁹

Le principali criticità relative alle situazioni di violenza domestica che arrivano alle autorità italiane e nelle aule di tribunale, tuttora evidentemente in essere, consistono in una prassi diffusa fatta di mancata considerazione degli episodi di violenza domestica nelle decisioni civili concernenti la custodia o i diritti di visita; mancato coordinamento tra giustizia civile e penale; inadeguatezza delle procedure di valutazione del rischio, nonché assenza di formazione specifica degli attori istituzionali

¹⁹⁷ *Ibidem*, para. 136.

¹⁹⁸ *Ibidem*, para. 140.

¹⁹⁹ Paola Di Nicola, *La mia parola contro la sua*, Milano, 2018, p. 131.

coinvolti nei processi valutativo –decisionali.²⁰⁰ Quest’ultimo elemento comporta una perpetrazione di giudizi sessisti e valutazioni colpevolizzanti nei confronti delle donne. In definitiva, pur a fronte di un quadro giuridico astrattamente idoneo ad assicurare una protezione effettiva delle donne vittime di violenza domestica, l’inadeguatezza procedurale che sottende al sistema giuridico rende l’emersione del fenomeno ulteriormente faticosa ed a rischio manifesto di vittimizzazione secondaria per chi denuncia(Falcone, 2023). Questa osservazione troverà riscontro anche nella sezione empirica del presente elaborato.

²⁰⁰ Maria Falcone, *La più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di protezione delle donne vittime di violenza domestica*, in Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 2/2023 - La giurisprudenza della C. Edu. in materia di protezione delle donne vittime di violenza domestica, Sistema Penale del 13.04.2023.

Capitolo 4

La fase di ricerca empirica e i suoi risultati

Come tutta la violenza di genere, anche la vittimizzazione secondaria ha profonde radici culturali: i rappresentanti delle istituzioni, in quanto espressione della società, possono essere portatori, anche inconsapevoli, di pregiudizi e stereotipi di genere che sono alla base della violenza domestica, con possibile tendenza a colpevolizzare la vittima (cosiddetto victim blaming).²⁰¹

Questo è stato l'orientamento dell'intero elaborato che, attraverso l'analisi della normativa internazionale e la raccolta ed approfondimento delle osservazioni e sentenze a essa connesse, ha voluto indagare se e in che modo la violenza istituzionale nei processi italiani riguardanti la violenza maschile contro le donne contribuisse a perpetrare un humus culturale patriarcale.

Come sostiene Alessandra Dino,²⁰² le narrazioni prodotte nel campo giuridico lasciano emergere preziose indicazioni per la conoscenza di un fenomeno affetto da una strutturale carenza di dati (Dino *et al*, 2020).

È per questa ragione che in quest'ultima parte dell'elaborato, la ricerca bibliografica verrà integrata con un approfondimento empirico svolto con la collaborazione di tre avvocate operanti nel foro di Milano, due delle quali in ambito penale e una in ambito civile. Le tre professioniste hanno acconsentito a collaborare alla ricerca attraverso lo svolgimento di un'intervista, i cui risultati verranno esposti nel presente capitolo.

Le tre avvocate collaborano con il centro anti violenza Servizio Donne, in cui opera anche la scrivente. Sono specializzate nell'ambito della violenza maschile contro le donne e lavorano in sinergia con la rete anti violenza del Comune di Milano, prestando servizio anche presso SvS- Dad.²⁰³ Le interviste sono state anonimizzate per evitare l'esposizione delle colleghe.

²⁰¹ Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, *Relazione La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, 2021 p. 8.

²⁰² Alessandra Dino ed altri, *Dentro Il processo. Narrazioni, numeri e spazi del femminicidio nel discorso giudiziario*, in *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*. Bologna, 2020. p.186

²⁰³ SVS Donna Aiuta Donna è nata nel 1997 come associazione per affiancare il Soccorso Violenza Sessuale della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, grazie a un gruppo di ginecologhe e altre donne che volevano creare un centro specializzato per offrire assistenza dedicata alle persone che avevano subito violenza sessuale. Per approfondimenti consultare il sito www.svsdad.it.

4.1. Cenni metodologici

Le singole interviste si sono svolte nel periodo ottobre - novembre 2024, per una durata di circa un'ora e mezza ciascuna. La scelta è stata quella di svolgere un'intervista semi-strutturata che ha dato luogo a un colloquio narrativo con i soggetti intervistati.

Per complessità del tema, si è costruita una lista composta da quattro domande aperte, afferenti all'esperienza diretta delle intervistate che nella presente ricerca svolgono il ruolo di testimoni privilegiate.

La domanda di ricerca che ha guidato l'intervista è stata: Le aule di tribunale agiscono vittimizzazione secondaria? Se sì, in che modo?

Lo scopo dell'indagine è stato quello di ragionare insieme alle intervistate sulle aule di tribunale e sui processi che riguardano situazioni di violenza maschile contro le donne, riconoscendo il loro come un punto di osservazione favorevole nel contribuire alla piena realizzazione della presente ricerca, in quanto testimoni dirette di quanto accade all'interno del tribunale di Milano.

Le domande rivolte alle intervistate sono:

1. Mi racconti la tua esperienza come avvocatista/penalista/civilista che segue i casi di violenza degli uomini contro le donne?
 - a. Se ti chiedessi di raccontarmi come vengono trattate le donne che hanno subito violenza durante i processi cosa mi diresti?
 - b. Cosa ti mette maggiormente a disagio come avvocatista durante i processi? Mi fai degli esempi?
 - c. E se ti parlo di vittimizzazione secondaria in Italia, cosa mi dici? Conosci le sentenze della Corte europea dei diritti umani? hanno fatto emergere tutti gli elementi che compongono la vittimizzazione secondaria in Italia?
2. Come viene vittimizzata la donna in tribunale?
3. A tuo avviso cosa potrebbe implementare un centro antiviolenza per contribuire all'emersione del fenomeno della vittimizzazione secondaria e violenza istituzionale nei procedimenti?
4. A tuo avviso cosa potrebbe fare di diverso un centro antiviolenza?

Le testimoni privilegiate sono professioniste dell'avvocatura pertanto le interviste sono state caratterizzate da una terminologia talvolta specializzata. Per rendere maggiormente comprensibile la lettura dei risultati, si produrrà di seguito un breve glossario.

4.2. Breve glossario

Costituzione di parte civile: normata dall'art. 78 del codice di procedura penale. L'atto di costituzione di parte civile è un atto fondamentale perché consente alla persona offesa di acquisire un ruolo nel processo, divenendone parte attiva.

Incidente probatorio: Meccanismo processuale che permette l'anticipazione della formazione della prova nella fase delle indagini preliminari.²⁰⁴

Misura cautelare: sono dei provvedimenti emessi nel periodo intercorrente tra l'inizio del procedimento penale e l'emanazione della sentenza. Vengono adottati dall'autorità giudiziaria per evitare che si verifichino alcuni pericoli.²⁰⁵

Persona offesa da reato: detta anche *parte offesa* o *vittima*, è la persona titolare del diritto violato dall'autore di reato.²⁰⁶ La persona offesa ha il diritto di presentare la *querela*.

Pubblico ministero: nominato PM, È un organo vero e proprio designato dallo Stato per garantire il rispetto della legge e per valutare le azioni penali di un individuo.

Il pubblico ministero esercita l'azione penale vera e propria che condurrà poi al successivo processo, all'interno del quale sarà la controparte dell'imputato. Il pubblico ministero si occupa infatti di trovare le prove d'accusa nei confronti di coloro che commettono reati, violando le leggi. Le prove raccolte dal pubblico ministero vengono poi presentate in tribunale e utilizzate per accusare l'assistito di un determinato avvocato, che invece si occupa della difesa.²⁰⁷

Querela: è un atto facoltativo, attraverso il quale la persona offesa o altro avente diritto (ad esempio il genitore del minore di quattordici anni), manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.²⁰⁸

Reato perseguibile d'ufficio: tipologia di reato per il quale non è richiesta la presenza di una condizione di procedibilità, come la querela (art. 336), l'istanza (art. 341), la richiesta (art. 342) o l'autorizzazione a procedere (art. 343) ai fini dell'inizio della fase delle indagini preliminari.²⁰⁹ Tra i

²⁰⁴ Reperibile in www.treccani.it.

²⁰⁵ *Ibidem*

²⁰⁶ Art. 90 Codice di procedura penale.

²⁰⁷ Reperibile in www.brocardi.it.

²⁰⁸ Art. 336 Codice di procedura penale.

²⁰⁹ Reperibile in www.brocardi.it.

reati procedibili d'ufficio: i delitti "sessuali" (art. 609 bis c.p. e seguenti), stalking ed atti persecutori (art. 612 bis c.p.), maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.).

4.3. L'analisi delle interviste

Il primo dato interessante riguarda l'*atmosfera* che si respira nel sistema giudiziario quando si affronta un processo per violenza maschile contro le donne. Tutte e tre le avvocate riconoscono un *prima* e un *dopo* l'intervento della normativa internazionale ed il suo recepimento nell'ordinamento italiano, in particolare dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul, che hanno contrassegnato l'obbligo di maggior attenzione e tutela da parte del sistema nei confronti delle donne vittime di violenza maschile. Il sistema giudiziario italiano prevede che per essere parte attiva nel processo la persona offesa si debba costituire parte civile. La persona vittima di reato dunque, nomina un avvocato difensore e si costituisce parte civile, chiedendo contestualmente il risarcimento del danno subito.

"Ho sempre visto un totale disinteresse della persona offesa da parte degli avvocati penalisti che la considerano quasi come un intralcio, perché è portatore di interessi sempre personali anche quando non è costituita parte civile. Portatrice di un interesse emotivo, morale e psicologico che inquinava le regole del processo. Il pensiero dei penalisti è che la persona offesa debba stare fuori dal processo, pertanto tutto quello che agisce viene considerato come un' intrusione." (Lucia)

"In Italia l'approccio fa capo ad un interesse economico: ti devi costituire parte civile per poter dire la tua, chiedendo un risarcimento del danno. Io polemicamente chiedo 1 euro di risarcimento. La riforma Cartabia invece non approva e chiede di spiegare bene cosa tu, persona offesa, stai chiedendo; pena l'inammissibilità della domanda. La parte civile da fastidio, si ritiene sia un'intrusa nel processo. Questo è un aspetto che risuona sulla vittimizzazione secondaria. Appiattare sulla richiesta economica vuol dire minimizzare ed in più è strumentalizzabile." (Rachele)

Relativamente alla specificità della persona offesa in quanto donna vittima di violenza maschile "Quando citi Codice Rosso fai conto che l'80% degli avvocati alza gli occhi al cielo ritenendo che tutta questa normativa e tutela sia esagerata, sento che in alcuni casi si sia addirittura creata un'avversione ulteriore" (Lucia). "Per moltissimi anni per quanto riguarda le vittime c'è stata una totale assenza di attenzione, almeno fino a quando non hanno istituito le stanze protette. La persona offesa che aspetta nei corridoi di essere sentita con la quasi certezza di incontrare il maltrattante. Per tantissimi anni l'approccio è stato *non è un problema giuridico, non ce ne dobbiamo occupare noi*. Se la vittima ha un difensore che attiva tutto un sistema di protezione: bene, se non ce l'ha - e sono in moltissime, pensa a quelle che non si rivolgono ai CAV- ovviamente sono esposte completamente alla vittimizzazione.. Che è poi una delle ragioni per cui le vittime si pentono di aver denunciato. Poi

fortunatamente sono arrivate le direttive europee e abbiamo cominciato a pensare che fosse anche un problema giuridico seppur io sento ancora nelle aule una fortissima resistenza.” (Lucia)

Si può dunque constatare che, nonostante le importanti modifiche apportate al sistema giudiziario, all'interno delle aule di tribunale permanga un'aura di reticenza e remore nello svolgimento dei processi che vedono coinvolta una donna vittima di violenza maschile.

Per quanto riguarda i procedimenti penali, Lucia ritiene vi sia una sostanziale differenza tra le Procure che hanno scelto di costituire un pool di magistrati specializzati in violenza maschile contro le donne “In molte Procure, dove non c'è il pool, i PM ruotano e spesso considerano una calamità occuparsi dei processi di violenza contro le donne perché sono processi che sono un po' diversi, escono dalla normale routine dell'attività investigativa, da un punto di vista tecnico sono d'intralcio. Nelle altre procure che invece hanno fatto la scelta della specializzazione troviamo comunque tra i giudici modalità completamente diverse. Prima del Covid c'era stato un momento massimo di tutela, di grande sinergia. C'era un pool importante di PM specializzati, c'erano parecchi giudici che almeno a Milano erano una garanzia per ridurre al massimo la vittimizzazione secondaria”. (Lucia)

Le avvocate, in linea con quanto osservato sin dal Rapporto della Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, Rashida Manjoo nel 2012,²¹⁰ rilevano l'assenza di un'adeguata comunicazione, soprattutto nei procedimenti penali, unita ad un'ingiustificabile lungaggine dei tempi della giustizia che comporta un'esposizione della donna a vittimizzazione secondaria. Nelle parole di Lucia, “Mancanza completa di comunicazione in fase di indagine. Capisco la difficoltà che hanno le vittime di comprendere come funziona il sistema giudiziario, anche trovando tutte le giustificazioni. Il fatto che non ci sia un minimo di tenuta nella comunicazione, di modo da poter far sentire alla vittima che qualcuno sta seguendo la tua istanza”. (Lucia)

La legge prevede che dal deposito della querela possano trascorrere fino a 90 giorni in cui si svolge la cosiddetta fase di indagine preliminare, dove il Pubblico Ministero raccoglie le informazioni necessarie a determinare se svolgere l'azione penale, ovvero il rinvio a giudizio, oppure richiedere l'archiviazione. Decorso il termine, previsto dall' articolo 407 bis del Codice di procedura penale, il PM deve formulare la sua decisione. Durante la decorrenza del suddetto termine la persona offesa non può in alcun modo ricevere informazioni circa lo svolgimento delle indagini. Nella realtà dei fatti però, “possono passare anni in cui vige il silenzio e se chiedi qualcosa a qualcuno vieni respinta, senza spiegazioni. Nonostante ci siano delle tempistiche per legge, per esempio la chiusura delle indagini entro 90 giorni, queste non vengono rispettate e ti scontri con il dover ritradurre un sistema che non

²¹⁰ A tal proposito si faccia riferimento al Capitolo 3 del presente elaborato.

funziona alla persona offesa. Tenere questo doppio dialogo è la cosa che mi mette più in difficoltà.”

(Lucia)

“ Nella fase delle indagini non c’è un’adeguata comunicazione. Se presenti, viene solo notificata l’emissione delle misure cautelari. La stragrande maggioranza delle vittime non ha un avvocato nel processo, perché non si costituisce parte civile, pertanto tutta la dimensione dell’informazione non è garantita. C’è una totale mancanza di comunicazione corretta tra tribunali e tutti gli altri organi coinvolti”. (Rachele) Sul procedimento civile, “Sicuramente i tempi della giustizia comportano vittimizzazione secondaria, però devo dire che nella separazione i tempi sono abbastanza congrui. Rispetto al Tribunale Ordinario nelle occasioni che ho avuto in cui c’era da agire con velocità è successo, sul Tribunale per i Minorenni stenderei un velo pietoso. I tempi di presa in carico sono terribili. Non sempre il tempo lungo è negativo, ma molto spesso sì.” (Franca)

Relativamente agli elementi rilevati dalle sentenze della Corte europea dei diritti umani in merito alle responsabilità istituzionali espresse nei procedimenti in cui la donna viene ulteriormente vittimizzata, si individuano all’interno dell’ intervista alcuni elementi salienti che integrano quanto già espresso rispetto all’inerzia dei tribunali circa le procedure di valutazione e la superficialità delle stesse, che hanno comportato l’emissione di alcune sentenze della Corte, analizzate al precedente capitolo del presente elaborato.

Riguardo alla confusione tra conflittualità e violenza “Non essere competenti significa prima di tutto confondere i fenomeni nelle fase preliminare. Farsi fuorviare dall’idea che la violenza fisica sia la più importante forma di violenza. E’ importantissimo che sin dal primo impatto con queste persone si sappia leggere il fenomeno. Alle volte non è facilissimo e non c’è niente di male nel chiedere aiuto. Ho l’impressione che soprattutto i servizi sociali abbiano l’idea un po’ grandiosa che si possa risolvere tutto, allora si minimizza la situazione per paura di nominare la violenza e dunque per timore delle conseguenze.”(Rachele) A tal proposito, si rende manifesto il risuono con le sentenze della Corte *D.M. e N. e I.M. e altri.*²¹¹

Ci sono professionisti dei servizi che vengono anche sedotte dagli uomini maltrattanti. I maltrattanti sono persone che funzionano. Sono persone *normali*, che hanno dei tratti di personalità disturbata. Queste persone sono spesso di personalità affascinanti, che possono colpire, sedurre e manipolare e su quello hanno basato la loro capacità relazionale. Mentre le vittime tendenzialmente hanno un umore deflesso, introverso ed è più difficile entrarci in relazione. Le conseguenze del confondere la conflittualità con la violenza sono enormi. Io ho moltissimi processi penali in cui la controparte produce le relazioni dei servizi sociali nelle quali si parla di alta conflittualità di coppia, nonostante siano consapevoli che ci sia un processo penale in corso per maltrattamenti familiari. È faticoso perché

²¹¹ *Ibidem*

quando io parlo con queste persone mi rispondono che non è il loro compito quello di dire se è violenza o meno e io ribatto che allora non è nemmeno quello di definirla conflittualità. Grande parte di responsabilità ce l'hanno i servizi sociali.” (Rachele)

A proposito del funzionamento degli uomini maltrattanti, le osservazioni della collega esprimono pienamente quanto rilevato dagli studi sulla violenza maschile contro le donne, in particolare la teoria di Leonore E. Walker esposta al primo capitolo del presente elaborato, dove l'agire dell'uomo maltrattante è spesso ammantato da fascinazione e riconoscimento sociale. Il fatto che anche le professioniste dei servizi sociali ne restino ammaliata è la riprova evidente di quanto la dinamica di potere violenta agita dagli uomini sia intrisa nel tessuto sociale, in cui ogni persona nasce, cresce e si struttura umanamente, prima ancora che professionalmente.

Rispetto al giudizio di inadeguatezza genitoriale relativo alle donne vittime di violenza domestica “ Le donne che hanno dei bambini sono considerate delle madri non tutelanti ed a volte può anche essere vero perché una donna in una situazione di violenza potrebbe faticare a vedere sé stessa e quindi anche i bisogni dei propri figli. Non può però essere un giudizio automatico. Il Tribunale per i Minorenni con un automatismo direi vergognoso sospende la genitorialità in capo alla mamma e affida temporaneamente la prole all'ente. Da un lato può essere utile ma esaspera i servizi che, essendo in *overbooking*, lavorano male e superficialmente. In più fanno sentire alla donna il peso del giudizio *non solo ti fai menare da tuo marito ma sei così debole che non sei neanche capace ad essere una buona mamma*. E lei in quel momento teme che le portino via i figli. Ed è il motivo per cui fanno resistenza alla denuncia. Questo è l'estremo danno ed è la forma di vittimizzazione secondaria più alta. Gli avvocati poi entrano nella logica io vinco tu perdi quando nel diritto di famiglia è necessario cambiare logica. Noi abbiamo come clienti anche i bambini e dobbiamo fare attenzione alle loro esigenze e tutele, la logica non può essere quella di distruzione dell'altro. Ce lo dice anche l'articolo 18 della Convenzione di Istanbul: approccio integrato. Tenere dunque presente che quella era una famiglia, legata da legami d'affetto. Questi legami forti vanno visti e accolti.” (Rachele)

L'approccio integrato nominato dalla collega che viene inteso dalla Convenzione sia dal punto di vista della multidisciplinarietà delle autorità e degli attori coinvolti sia, come esprime Rachele, dal punto di vista dei soggetti con cui lavorare, dove si rende necessario tenere in considerazione le diverse parti coinvolte: siano esse le vittime, gli autori ed il più ampio contesto sociale.²¹²

In merito al diritto alla genitorialità “Laddove c'è violenza, il diritto alla tutela del minore prevale sul diritto della bi genitorialità. Qui spesso si confondono le cose. Per esempio anche di fronte alla

²¹² Art.18, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, c.d. Convenzione di Istanbul.

presenza di misure cautelari che impediscono al maltrattante di avvicinarsi alla famiglia ci sono giudici che prevedono la possibilità di un incontro con i padri. È molto diffusa l'idea tra psicologi e addetti ai lavori che meglio avere un padre abusante che non averlo. E questa è un'idea pericolosa, perché non stiamo parlando di misure brevi ma di misure temporanee per definizione ed è importante che il diritto di visita sia commisurato rispetto alle esigenze. Direi che un grosso contributo positivo l'ha dato la legge sul Codice Rosso, quando ha modificato il reato di maltrattamenti, pur essendo tanto criticato dall'accademia perché non ha un contenuto penale. Si dice che i figli minorenni sono persone offese dal reato. Questa cosa ha rivoluzionato il sistema. Prima era un'aggravante ma difficilmente i figli venivano riconosciuti come persone offese. In questo modo diventa violenza diretta sempre, anche la violenza assistita è diventata diretta in termini di legge. Pertanto prevede di prendere in mano il rapporto padri e figli sotto questo profilo. Questo mi permette di fare costituzione di parte civile anche dei figli." (Rachele) "Il fatto poi che ci sia *la genitorialità a tutti i costi* è un tema grossissimo di vittimizzazione secondaria. Per la donna è un elemento enorme. C'è una difesa del principio della *bi genitorialità* che a mio avviso va oltre alla tutela del minore. E ritengo sia un problema dei servizi sociali, ritengo che i giudici siano più attenti rispetto ai servizi. Mi sembra che i giudici nel penale su questo siano più sensibili, accogliendo quanto si decide in sede civile (per esempio fino a che il civile non mi conferma che non ci sia più rischio io mantengo attiva la misura cautelare). Sta passando il fatto che il minore è comunque vittima, è comunque persona offesa del reato sempre e comunque per il solo fatto che sia in quella famiglia, e quindi l'estensione di tutte le misure di protezione e tutela anche a loro. Mi sembra invece che i servizi sociali trattino la questione come se si stesse parlando di persone diverse coinvolte in diverse relazioni. Come se l'uomo maltrattante non sia anche padre, ed i figli non siano anche vittime di quel comportamento." (Lucia)

La dimensione della *genitorialità a tutti i costi* espressa da Lucia trova conferma in quanto rilevato anche dal GREVIO nelle osservazioni rese all'interno del Rapporto prodotto nel 2020 dove si ritiene che il non considerare gli agiti violenti nella valutazione delle responsabilità genitoriali significa non riconoscere la struttura pervasiva della violenza maschile contro le donne.²¹³

Relativamente al linguaggio ed all'atteggiamento rivolto alla persona offesa nei procedimenti, oltre a rammentare la sentenza della Corte europea dei diritti umani *J.L. c. Italia*, "Di nuovo viene in questione il contemperamento del diritto della persona offesa ed il diritto di difesa, ed in nome del diritto di difesa si ritiene plausibile e corretto indagare per esempio sulla moralità della persona offesa e si confondono i piani. Nel 2012 la Cassazione a Sezioni Unite dice che il racconto della persona offesa può di per sé fondare la condanna, ovvero una sentenza di responsabilità penale nei confronti dell'imputato, anche in assenza di riscontri. Questa è stata una svolta epocale. La Cassazione dice: questi sono reati intramurari, non c'è bisogno di un riscontro alle parole della vittima quando questo racconto è credibile. E quando è credibile? Quando è coerente dal punto di vista logico, e congruo

²¹³ A tal proposito si veda il Capitolo 3 paragrafo 3 del presente elaborato.

ossia quando non ci siano discontri- fatti che confermano il senso opposto- ed il fatto che non ci sia strumentalità (per esempio in fase di separazione per ottenere vantaggi). In presenza di questi elementi il racconto viene ritenuto credibile. Nei processi che seguono, se sono trattati da avvocati che non si occupano della materia, fanno fatica a crederci perché pensano di dover avere dei riscontri e quando vedono che il giudice di questi riscontri non se ne serve, o interpretano l'ambivalenza caratteristica delle donne vittime di violenza come riscontro, restano spaesati. È importante che le persone lo sappiano! Non siamo in America nel sistema *she said he said*. Noi abbiamo un'altra linea!

Questo è un precedente giurisprudenziale importante pertanto se questo approccio non viene adottato in un grado di giudizio sicuramente verrà acquisito al successivo.” (Rachele)

Rispetto all'atteggiamento verso la persona offesa, Lucia e Franca rilevano anche l'elemento della ripetizione delle domande da parte del giudice e del difensore dell'imputato come costitutivo di vittimizzazione secondaria “vittimizzazione secondaria è anche quando il difensore ripropone le stesse domande a cui la persona offesa ha già risposto, nella speranza che cambi versione. Spesso i giudici, che magari erano distratti prima, non accolgono la mia opposizione alla domanda reiterata del collega e la donna si ritrova a ripetere lo stesso racconto. Noto in generale poca attenzione” (Lucia) “A livello processuale il fatto di essere sentita davanti al giudice e che il giudice richiedesse esattamente le stesse cose della deposizione era una fatica incredibile. Per fortuna la riforma Cartabia ci è venuta incontro in questo ed ora non è necessario che la persona offesa compaia davanti al giudice in sede civile ed io in tantissimi casi non ho fatto comparire la donna per protezione.” (Franca)

Prima di concludere l'esposizione dei risultati con il pensiero delle avvocate relativo ai centri antiviolenza, si ritiene necessario riportare i due ragionamenti affini di Rachele e Lucia in merito al sistema giudiziario di per sé, in cui nominazioni e conseguenze delle stesse comportano una percezione del contesto giudiziario che non corrisponde alle aspettative per cui le persone ci si rivolgono. Persone che spesso non vengono viste nelle loro caratteristiche personali ma piuttosto categorizzate apaticamente in un sistema binario di giusto e sbagliato.

“Penso che il processo venga spesso usato come scatola da parte della persona offesa e dai testimoni per ristabilire un equilibrio che, anche emotivamente, si è rotto. Io ho sentito per molti anni dire: questa è la mia occasione di rivalsa, con delle istanze – comprensibili- di vendetta. Di fronte ad un reato molto grave ci si aspetta una pena molto alta, chiedendo al sistema giudiziario di farsi portavoce di quel dolore che si è creato. In realtà il sistema giudiziario non può fare questo perché se no sarebbe un sistema punitivo vendicativo. Un po' legge del taglione. Se il sistema giudiziario si facesse condizionare troppo da queste istanze probabilmente perderebbe di lucidità. Perché a volte i difensori vogliono eliminare la persona offesa risarcendo il danno? Perché sanno perfettamente che la presenza della persona in aula e le istanze che porta hanno un effetto sui giudici. Se non ho la persona offesa in aula manca quel elemento soggettivo della sofferenza. Un conto è leggere un atto, un conto è assistere

al suo pianto in aula. Quel dolore lì viene trasferito al collegio ed il collegio deve farsene qualcosa di quella sofferenza.

Il mio compito è di affiancare le vittime affinché ritrovino il prima possibile la loro integrità, allora lì c'è il vero rispetto per la persona nella sua interezza. Nel sistema giudiziario non è facile perché tu sei lì in quanto vittima. Il sistema ti riconosce in quanto tale e ti stigmatizza in quanto vittima. Peraltro, se non sei vittima il sistema va in crisi perché dice *questa non è vittima quindi vuol dire che non c'è stata la violenza*. Il sistema giudiziario non aiuta la persona ad uscire dal suo ruolo di vittima, ed è per questo che dico che viene usata come se fosse l'unica scatola in cui fare quel percorso. Se tu releggi al sistema giudiziario tutte le tue aspettative rischi di essere delusa, e anche quando ottieni quello che volevi – per esempio una pena esemplare – se poi non hai fatto altri pezzi di rielaborazione e trasformazione del dolore e dell'ingiustizia subita, ti cristallizzi nel ruolo di vittima. Ti crogioli lì per un po' e non ti rimane più niente. In ogni caso la vittimizzazione secondaria è un'inalienabile effetto collaterale del processo. Il sistema giudiziario in sé è un sistema invasivo e maltrattante.” (Lucia)

“La donna vittima di violenza è in una situazione particolare, non di vulnerabilità - non mi piace parlare di vulnerabilità- e ti spiego perché. Noi abbiamo la Direttiva Vittime²¹⁴ che è del 2012 che ha soppiantato la decisione quadro 2001 GAI, la quale parlava di vittime particolarmente vulnerabili. La Direttiva Vittime dedica un capitolo intero alle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale (art 23) si sono ampliate le norme a tutela delle vittime, per esempio anticipando l'esame delle vittime nel momento delle indagini preliminari. Per scrivere queste norme quale credi sia stata la scelta del legislatore? Quella di rifarsi alla decisione quadro (quella di vittime in particolare condizione di vulnerabilità). Non è cosa di poco conto perché essere vittime particolarmente vulnerabili è qualcosa di ontologico, insito in te. Dall'entrata in vigore di questa norma mi si chiedeva un certificato medico che attestasse la vulnerabilità! Abbiamo fatto i processi con i coltelli tra i denti perché la norma aveva tutt'altro significato e si riferiva all'esigenza di protezione. C'era dunque un'idea di debolezza e questa idea di debolezza è espressa in modo ingenuo anche nell'essere ancora un dipartimento a protezione di questa tipologia di vittime chiamato “fasce deboli”. La sezione specializzata in tribunale ordinario si chiama ancora “Fasce deboli” e si rivolge ai minorenni e alle donne vittime di violenza.” (Rachele)

Il fatto che il legislatore, nella produzione di una norma che dovrebbe esprimere evoluzione nei ragionamenti concernenti il tema, utilizzi invece un linguaggio che si rifà ad una norma già soppiantata, esprime notevolmente come da un lato il codice linguistico strutturi la realtà percepita, e

²¹⁴ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

dall'altro quanto lo stesso codice linguistico esprima pregiudizi e stereotipi che, se non vengono trasformati, perpetuano un modo di intendere il reale.

“Quest’idea della debolezza, che io combatto da sempre, permane. Il legislatore deve capire che sono alcune tipologie di reato che determinano particolari esigenze di protezione. Essere in una relazione di intimità espone alla fragilità, siamo tutti fragili davanti ad un partner. Questo atteggiamento del legislatore è particolarmente pericoloso. Quindi partendo da quest’idea che siano soggetti fragili da tutelare secondo me non si prende dal verso giusto. Il legislatore si dovrebbe far carico della responsabilità di contrastare a tanti livelli questo fenomeno, che è complesso. Ed il contrasto passa anche attraverso la rimozione degli ostacoli, come? Attraverso un processo più tutelante. E’ vero anche che nel processo esistono due interessi contrapposti: il principio di non colpevolezza da un lato e la tutela della persona offesa al fine di farle subire il minimo grado di vittimizzazione secondaria durante il processo, perché un quid è inalienabile. La vittimizzazione secondaria a volte è drammaticamente superiore all’efficacia della risposta. Per noi sentirci dire *era meglio se non denunciavo* è una grande sconfitta.” (Rachele)

È proprio a fronte dei preziosi ragionamenti sopradescritti che il ruolo del centro antiviolenza assume un perimetro che va oltre il mandato di affiancamento alle donne vittime di violenza maschile per allargarsi alla dimensione di educazione e formazione, necessaria al fine di istituire un sistema più equo e consapevole.

Tutte e tre le avvocate intervistate concordano sulla necessità che siano le operatrici dei centri antiviolenza a proporre e condurre gli interventi di formazione per gli addetti ai lavori, e non solo. Le tre professioniste ritengono prioritario diffondere un’educazione affettiva in grado di fornire un alfabeto emotivo riconoscibile e nel quale rispecchiarsi, soprattutto a fronte dell’impennata di casi di violenza maschile contro le donne in giovane (talvolta giovanissima) età. Per una società maggiormente equa considerano necessario che il sistema giudiziario superi gli ostacoli derivanti da una cultura patriarcale anche grazie alla messa in discussione del proprio ruolo interrogando i propri professionisti circa i modelli che li animano. “I giudici devono fare un gran lavoro su sé stessi perché il tema della violenza è un tema tabù. È un tema in cui tutti noi perdiamo i punti di riferimento. Ognuno di noi ha dei vissuti, delle esperienze ... Sono argomenti in cui o c’è pregiudizio e i giudici non sono preparati a vederlo dentro di sé oppure va a toccare quelle corde che fa paura toccare. Sono temi comunque faticosi da affrontare. Sarebbe necessario che ogni professionista (avvocato, giudice) prima facesse un lavoro su di sé, di consapevolezza e conoscenza. Ognuno di noi ha una modalità e se tu non indaghi perché ti muovi in un certo modo, ti muoverai sempre in modo inconsapevole” (Lucia)

I centri antiviolenza dovrebbero “diffondere una cultura dell’assistenza. Fare emergere chiaramente quali sono le modalità relazionali che vive una persona vittima di violenza di modo che tutti abbiano le lenti giuste per valutare certe situazioni. Quella di capire che l’inidoneità genitoriale sia frutto di quella

violenza e dunque reversibile, ma con i tempi giusti, secondo me è un tema importante che va portato avanti forse facendo meno battaglie ideologiche in generale. Trovo che molti CAV siano molto spesi su temi ideologici tout court. Pur essendo condivisibile, rischia di creare resistenza. Invece io ritengo che aiutare a ragionare su ogni singolo caso permette di capire se val la pena insistere, rispetto ad altri casi in cui la battaglia è più sterile, più di principio. Attualmente le battaglie sono piene di slogan e talvolta prive di contenuti “prendibili”. (Lucia)

“Ci dovrebbe essere maggior collaborazione tra i servizi sociali e i centri anti violenza. Sarebbe importante che anche il servizio sociale sia formato e conosca il fenomeno. Imprescindibile per i centri anti violenza è anche mantenere una buona rete con gli avvocati.” (Franca)

“ I CAV dovrebbero sempre più farsi promotori di interventi formativi ed informativi; chiedere ed esigere che i servizi sociali siano più formati e più competenti. Imparare a dialogare di più con loro. Chiedere che gli standard di competenza e formazione siano elevati per le operatrici e gli operatori investiti del ruolo. FORMAZIONE, FORMAZIONE, FORMAZIONE. Sembra che in questi anni abbiamo investito molto di più sulle femmine e paradossalmente abbiamo creato maggior divario tra i sessi. Questo è l’esito della non uniformità, è l’esito del pensiero che il femminismo fosse solo una questione delle donne.” (Rachele)

4.4. Conclusioni

La conduzione delle interviste ha permesso di rendere maggiormente tangibile quanto espresso nelle sentenze della Corte europea dei diritti umani e nei Rapporti stilati dagli organismi di controllo internazionali. Quanto emerge da questa finestra di osservazione, seppur parziale, risulta in perfetta sintonia con quanto esposto nel capitolo precedente.

È importante innanzitutto riconoscere il processo giudiziario come lo spazio simbolico in cui si definisce la soluzione individualizzata di una fattispecie generale (Dino *et al*, 2020) allo spazio in cui le regole della prova e la dimensione procedurale mutano a seconda delle evoluzioni legislative che lo interessano.²¹⁵ Come si evince dalle interviste, il processo è anche il luogo d’incontro di saperi e soggetti diversi ed ambito di espressione di un sapere specialistico con un protagonista, il giudice, che si muove sul punto di incontro di opposte esigenze.²¹⁶ È proprio su questo punto d’incontro che giocano un ruolo fondamentale i pregiudizi dei professionisti coinvolti ed i modelli appresi di approccio alla violenza. Seppur l’evoluzione normativa internazionale e nazionale abbia mosso degli

²¹⁵ Alessandra Dino ed altri, *Dentro il processo. Narrazioni, numeri e spazi del femminicidio nel discorso giudiziario*, in *L’amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*, p. 190.

²¹⁶ *Ibidem*, p. 237.

importanti passi verso una maggior tutela e protezione delle donne vittime di violenza maschile, la struttura stessa dell'ambiente giudiziario perpetua diverse forme di vittimizzazione secondaria. I lunghi tempi di attesa, il linguaggio utilizzato, i giudizi sulla genitorialità, rappresentano solo alcune manifestazioni delle responsabilità istituzionali circa il trattamento delle situazioni di violenza maschile contro le donne. La maggior resistenza riscontrata nelle aule di tribunale sembra proprio essere l'inconsapevolezza che a generare e perpetrare la violenza siano diversi tasselli di un quadro complesso, dove ogni attore coinvolto ha una responsabilità propria e collettiva.

Nelle parole di Rachele si racchiude una sconcertante realtà dove “un altro elemento di vittimizzazione secondaria che deve spaventarci è l'alto tasso di archiviazioni delle denunce. Si parla di strumentalità della denuncia. Forse perché collaboro con i centri antiviolenza, ma io non me ne ricordo uno. È talmente rischiosa la messa in gioco di queste vittime con la denuncia che attraversano davvero l'inferno. Mi sembra un'idea kamikaze quella di lanciarsi in una denuncia non vera. Talvolta potrebbe accadere, magari suggerita dall'avvocato, ma che in tre minuti capisci che sono infondate. Faccio fatica a pensare che una persona senza aver subito un enorme danno si affacci a questo mare tormentoso”.

Il sistema giudiziario in cui ancor oggi le donne devono dimostrare, attraverso una prova ad ostacoli, il danno subito e la loro credibilità, corrispondendo così al profilo della vittima perfetta, è un sistema giudiziario fallimentare e poco tutelante.

Le donne che subiscono che subisce violenza da un uomo devono corrispondere, in conclusione, a una vittima perfetta (Di Nicola, 2018) ad un modello ineguagliabile.²¹⁷ Qualsiasi comportamento abbia tenuto rischia di essere comunque sbagliato per chi non indossa le lenti formate, perché deformato inconsapevolmente dal pregiudizio.

²¹⁷ Paola Di Nicola, *La mia parola contro la sua*. Milano, 2018, p.198.

Conclusioni

L'intenzione del presente elaborato, così come esposto nell'introduzione, si può descrivere come il desiderio di accostare l'atto linguistico all'atto normativo, *per permettere alle cose di esistere*.²¹⁸

Riprendendo le parole di Lucia,²¹⁹ le aule di tribunale rappresentano per le donne vittime di violenza maschile lo spazio in cui si dovrebbe ristabilire la giustizia. Quello è il luogo in cui le donne ripongono aspettative di rivalsa e riconoscimento. A fronte del danno subito, esse si aspettano che il sistema giudiziario sia in grado, attraverso norme e strumenti, nel procedimento stesso e con i provvedimenti adottati, di "riequilibrare" il proprio mondo, scomposto dalla violenza.

L'obiettivo del lavoro qui svolto è stato quello di indagare il rapporto di consequenzialità che intercorre tra l'esistenza e l'applicazione (o meno) di disposizioni a tutela delle donne vittime di violenza maschile ed una società maggiormente paritaria, partendo dall'assunto che la violenza maschile contro le donne è una grave violazione dei diritti umani.

Ripercorrendo le tappe fondamentali del diritto internazionale in materia di violenza di genere, qui intesa specificamente come violenza maschile contro le donne, si è voluta sostenere la tesi secondo cui esiste, sul piano normativo, un ordine sovranazionale che tende all'estensione, affermazione e tutela dei diritti umani, tra i quali si trovano il diritto delle donne di non subire violenza maschile e, prima ancora, di non subire discriminazione in base al loro genere. Gli strumenti giuridici adottati in seno al sistema delle Nazioni Unite offrono una chiave di lettura e strutturazione del reale paritaria e giusta, che riconosce la radice socioculturale della violenza contro le donne. Il sistema non si limita a nominare e definire cosa sia la violenza maschile contro le donne, ma indica alla comunità internazionale i principi intrinseci ad ogni azione volta a contrastarla.

I sistemi di controllo della tutela dei diritti umani qui esaminati, sulla base dei rapporti redatti dalla Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché del rapporto presentato dal Gruppo di esperte indipendenti istituito dal Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), hanno permesso di constatare le responsabilità istituzionali e collettive di cui l'Italia deve necessariamente farsi carico per adempiere agli obblighi derivanti dalla ratifica dei trattati internazionali in materia.

L'analisi di alcune sentenze della Corte europea dei diritti umani rese nei confronti dell'Italia in materia di violenza domestica ha contribuito a validare la tesi secondo cui, nelle aule di tribunale

²¹⁸ Si veda su questo l'introduzione del presente elaborato.

²¹⁹ Si veda su questo il quarto capitolo.

italiane, viene agita spesso violenza istituzionale, la quale genera inevitabilmente vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza maschile.

Con le interviste alle avvocate operanti presso il foro di Milano, si è voluto dare tangibilità a ciò che accade. Lo scollamento tra la norma scritta e la realtà permette di mettere a fuoco ancora una volta i nodi critici del sistema.

Se il linguaggio è il binario del pensiero, dalla ricerca qui svolta emerge che il pensiero reggente il sistema giudiziario italiano sia ancora intriso di stereotipi e pregiudizi che ostacolano tutt'oggi l'approccio al tema della violenza maschile contro le donne con sguardo integrato, come invece richiede la Convenzione di Istanbul.

L'assenza dell'applicazione di tutele specifiche, che vanno da una sensibile riduzione delle tempistiche processuali ad una valutazione del rischio celere e opportuna, manifestano la presenza di un sistema che normalizza la violenza, ritenendola un fatto delittuoso tra tanti. La normalizzazione corrobora la violenza istituzionale agita nei confronti delle donne che si vedono negare non solo il diritto ad essere tutelate, ma anche il diritto alla vulnerabilità temporanea che quella violazione necessariamente comporta.

Le realtà operanti a tutela delle donne vittime di violenza si appellano ai sistemi di controllo internazionale al fine di far valere maggiormente i diritti delle donne che aiutano. Gli strumenti internazionali esistenti permettono di relativizzare lo sguardo, ampliandolo rispetto alla dimensione nazionale, riconosciuta labile dell'orientamento politico del momento.

Sviluppare un lavoro integrato all'interno delle aule di tribunale presso i diversi fori italiani, mettendoli a confronto ed in dialogo, permetterebbe la strutturazione di un miglioramento delle prassi giudiziarie omogeneo e compatto, capace di interrogare la politica pubblica in materia, al fine di attualizzarla.

Mantenendo l'obiettivo di far coincidere maggiormente la struttura normativa con la realtà fattuale, proseguire con la conoscenza ed il monitoraggio della prassi giudiziaria in tutte le regioni italiane in materia di violenza di genere permetterebbe di acquisire maggior consapevolezza circa ciò che accade (o meno) in materia di diritti delle donne. Solo dalla conoscenza e la messa in rete di ciò che viene agito si può generare la tensione al cambiamento, dando spazio all'innovazione del pensiero ed agli strumenti in cui esso si traduce.

Bibliografia e sitografia

Libri e articoli

Avesani Claudio, *Commento alla sentenza De Giorgi c/Italia* – Corte europea dei diritti umani 16 giugno 2022 n. 23735/19, 27 giugno 2022, reperibile in https://camerepenali.it/cat/11509/commento_alla_sentenza_de_giorgi_citalia_cedu_16_giugno_2022_n_2373519.html

Bene Teresa, *Forme di bias nel sistema di tutela delle donne vittime di violenza*, 29 novembre 2021, reperibile in <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/bene-bias-sistema-tutela-donne-vittime-di-violenza>

Bonura Maria Luisa, *Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne*, Trento, 2016.

Butler Judith, *Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità*, Roma, 2023.

Cardinale Noemi, *Il mancato sostegno alle madri vittime di violenza domestica: una nuova condanna per l'Italia da parte della Corte EDU*, 1 marzo 2022, reperibile in <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/corte-edu-2022-madri-vittime-violenza-domestica-condanna-italia>

Cassese Antonio, *I diritti umani oggi*, Bari, 2009.

Citroni Gabriella, *Le Procedure Speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite*, Napoli, 2024.

De Franceschi Paola, *Violenza domestica: dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo?*, 6 gennaio 2018, reperibile in <https://www.giurisprudenzapenale.com/2018/01/06/violenza-domestica-dal-caso-rumor-al-caso-talpis-cosa-cambiato-nella-giurisprudenza-della-corte-europea-dei-diritti-delluomo/>

Di Nicola Travaglini Paola, *La mia parola contro la sua*, Milano, 2018.

Dino Alessandra e altri, *Dentro il processo. Narrazioni, numeri e spazi del femminicidio nel discorso giudiziario*, in *L'amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche*. Bologna, 2020.

Facchi Alessandra, Giolo Orsetta, *Una storia dei diritti delle donne*, Bologna, 2023.

Falcone Maria, *La più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di protezione delle donne vittime di violenza domestica*, 13 aprile 2023, reperibile in <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-sulla-violenza-contro-le-donne-n-2-2023-la-giurisprudenza-della-c-edu-in-materia-di-protezione-delle-donne-vittime-di-violenza-domestica>

Iermano Anna, Tevere Valeria, *Stereotipi di genere nelle aule di giustizia e vittimizzazione secondaria: analisi del caso J.L.C. Italia*, in *Culture e Studi del Sociale-CuSSoc*, 2023, pp. 21-35.

Volpato Chiara, *Psicologia del maschilismo*, Roma, 2013.

Magaraggia Sveva, Cherubini Daniela (a cura di), *Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile*, Torino, 2013.

Magaraggia Sveva, *Comunicazione pubblicitaria e genere. Le campagne di comunicazione sociale e pubblicitarie contro la violenza e gli stereotipi di genere*, in AGAboutGender, 2015, pp. 134-164.

Morabito Barbara, Annigoni Linda, *Brevi osservazioni sulla Legge n. 122/23 (c.d. "Codice Rosso rafforzato"): adeguatezza ed efficacia delle nuove norme in materia di contrasto alla violenza di genere alla luce delle indicazioni della Corte EDU*, 23 gennaio 2023, reperibile in https://www.icarewecare.it/articolo_annigoni_morabito_violenza_di_genere.php

Nardone Valentina, *La sentenza Talpis c. Italia: si arricchisce la giurisprudenza di Strasburgo sui casi di violenza domestica*, in Ordine internazionale e diritti umani, 2017, pp. 301-307.

Poggi Francesca, *Violenza di genere e Convenzione di Istanbul: un'analisi concettuale*, in Diritti umani e diritto internazionale, Fascicolo 2017, pp. 51-76.

Ronagh J. A. MQuigg, *Domestic Violence as a Human Rights Issue: Rumor v. Italy*, in *European Journal of International Law*, 2016, pp. 1009-1025.

Rubetti Valentino, *Fascismo al femminile. La donna fra focolare e mobilitazione*, Roma, 2019.

Scovazzi Tullio, *Corso di diritto internazionale- Parte III: La tutela dei diritti umani*. Milano, 2022.

Serughetti Giorgia, *Il vento conservatore. La destra populista all'attacco della democrazia*, Bari, 2021.

Walker Leonore E., *The battered woman syndrome*, New York, 1979.

Altre pubblicazioni

Autrici varie, *La violenza economica*, Casa delle Donne Maltrattate, Milano, 2018, reperibile in <https://cadmi.org/wp-content/uploads/2020/12/CADMI-LA-VIOLENZA-ECONOMICA-guida.pdf>

WeWorld Report n°15/2021, *La cultura della violenza. Curare le radici della violenza maschile contro le donne*, Milano, 2021, reperibile in https://back.weworld.it/uploads/2021/11/La-cultura-della-violenza_2.pdf

Trattati

Statuto del Consiglio d'Europa, 5 maggio 1949.

Convenzione europea dei diritti umani, aperta alla firma il 4 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953.

Convenzione americana dei diritti umani, aperta alla firma il 22 novembre del 1969, entrata in vigore il 18 luglio del 1978.

Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, aperta alla firma il 18 dicembre 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981.

Carta africana dei diritti umani e dei popoli, aperta alla firma il 28 giugno del 1981, entrata in vigore il 21 ottobre 1986.

Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, aperta alla firma il 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 26 giugno 1987.

Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne, aperta alla firma il 9 giugno 1994, entrata in vigore il 5 marzo 1995.

Trattato istitutivo dell'Associazione degli Stati del sud est asiatico, aperto alla firma l'8 agosto del 1967, entrato in vigore il 28 marzo 1997.

Protocollo opzionale alla Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, aperto alla firma il 10 dicembre 1999, entrato in vigore il 22 dicembre 2000.

Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne, aperto alla firma l'11 luglio del 2003, entrato in vigore il 25 novembre 2005.

Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, aperta alla firma il 16 maggio 2005, entrata in vigore il 1 febbraio 2008.

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, aperta alla firma il 25 ottobre del 2007, entrata in vigore il 1 luglio 2010.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011, entrata in vigore il 1° agosto 2014.

Altri atti internazionali

Raccomandazione n.5 del 2002 del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 30 aprile 2002.

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio europeo del 25 ottobre 2012.

Leggi e disposizioni italiane

Codice Penale, 1931 e successive modifiche

Codice Civile, 1942 e successive modifiche.

Codice di Procedura Civile, 1942 e successive modifiche.

Codice di Procedura Penale, 1989 e successive modifiche.

Legge 8 febbraio 2006, n.54, *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli* entrata in vigore il 16 marzo 2006.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva*

2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria, approvata dalla Commissione parlamentare nella seduta del 17 giugno 2021, reperibile in <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/42711.htm>

Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale, presentata in Senato l' 11 maggio 2022, reperibile in <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/44542.htm>.

Risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 217A (III) del 10 dicembre 1948.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/70 del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1 gennaio 2016.

Risoluzioni del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite

Risoluzione adottata dal Consiglio per i Diritti Umani 15/23 sull'eliminazione della discriminazione contro le donne l'8 ottobre 2010.

Sentenze di Corte Europea dei diritti umani

Corte europea dei diritti umani, Caso *Rumor c. Italia*, sentenza del 27 maggio 2014.

Corte europea dei diritti umani, Caso *Talpis c. Italia*, sentenza del 20 gennaio 2017.

Corte europea dei diritti umani, Caso *J.L. c. Italia*, sentenza del 27 maggio 2021.

Corte europea dei diritti umani, Caso *D.M. e N. c. Italia*, sentenza del 20 gennaio 2022.

Corte europea dei diritti umani, Caso *Landi c. Italia*, sentenza del 7 aprile 2022.

Corte europea dei diritti umani, Caso *De Giorgi c. Italia*, sentenza del 16 giugno 2022.

Corte europea dei diritti umani, Caso *I. M. e altri c. Italia*, sentenza del 10 novembre 2022.

Sentenze emesse da tribunali italiani

Corte di Cassazione, sentenza n. 35110 del 17 novembre 2021.

Comitato delle Nazioni Unite contro ogni forma di discriminazione contro le donne

a) Raccomandazioni

Raccomandazione n. 12, ottava sessione del 1989, Doc. No. A/44/38.

Raccomandazione n. 19, undicesima sessione del 1992, Doc. No. A/47/38.

b) Decisioni su ricorsi individuali

Osservazioni adottate dal Comitato in merito alla comunicazione individuale n.148/2019, 20 giugno 2022, doc. CEDAW/C/82/D/148/2019.

c) Osservazioni conclusive

Osservazioni conclusive del Comitato sul settimo rapporto periodico dell'Italia, 24 luglio 2017, CEDAW/C/ITA/CO/7.

Osservazioni conclusive del Comitato sull'ottavo rapporto periodico dell'Italia, 27 febbraio 2024, CEDAW/C/ITA/CO/8.

Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne e le ragazze, le sue cause e le sue conseguenze

Rapporto della Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Rashida Manjoo, 23 maggio 2012, UN DOC. A/HRC/20/16.

Rapporto della Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Reem Alsalem, 13 aprile 2023, UN DOC. A/HRC/53/36.

Comunicazione dalla Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, congiuntamente al gruppo di lavoro sulla discriminazione contro le donne nella legge ed in pratica, 22 ottobre 2018, OL ITA 5/2018.

Risposte ricevute dagli Stati

Commento dello Stato italiano al rapporto della Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze del 21 giugno 2012, UN DOC. A/HRC/20/16/Add.6.

Risposta dello Stato italiano del 31 maggio 2019 alla comunicazione OL ITA/2018, reperibile in <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadFile?gId=34688>.

Gruppo di persone esperte delle Nazioni Unite sulla lotta contro la violenza contro le donne

Rapporto di valutazione sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), GREVIO/Inf(2019)18 Italy, adottato il 15 novembre 2019, pubblicato il 13 gennaio 2020

Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura

Comitato contro la tortura, osservazioni conclusive sul combinato quinto e sesto rapporto periodico sull'Italia, 18 dicembre 2017, doc. CAT/C/ITA/CO/5-6.

Altri documenti ufficiali

Rapporto della Conferenza Mondiale dell'anno internazionale della donna, Mexico City 19 giugno – 2 luglio 1975.

Rapporto della Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite Il decennio delle donne: uguaglianza, sviluppo e pace, Copenaghen, 14 – 30 luglio 1980.

Rapporto della Conferenza Mondiale per esaminare e valutare i risultati del decennio delle Nazioni Unite per le donne: uguaglianza, sviluppo e pace. Nairobi, 15 – 26 luglio 1985.

Dichiarazione e Programma di Azione, Conferenza mondiale sui diritti umani, Vienna, 14-25 giugno 1993.

Rapporto della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, Pechino 4-15 settembre 1995.

Siti internet

www.asean.org

www.brocardi.it

www.camerapenali.it

www.coe.int

www.criminaljusticenetwork.eu

www.data.unwomen.org

www.dirittiumani.donne.aidos.it

www.europeanrights.eu

www.youtube.com/watch?v=n-7spQh8408

www.youtube.com/watch?v=5UiSIWKT5Kg

www.istat.it

www.luchaysiesta.org

www.oas.org

www.ohchr.org

www.ovd.unimi.it

www.refworld.org

www.sistemapenale.it

www.treccani.it

www.unipd-centrodirittiumani.it

www.undocs.org

Indice figure

Figura 1	<i>Aministè Internacional di España , iceberg della violenza</i>	Pag. 10
Figura 2	<i>Istat, Indagine sulla sicurezza delle donne 2014</i>	Pag. 20